IL PERIODICO ONLINE DELLE SCIENZE CANONISTICHE

Vox Canonica

RACCOLTA ARTICOLI

ANNO DOMINI MMXX

WWW.VOXCANONICA.COM

PROPRIETARIO EDITORE

ROSARIO VITALE

DIRETTORE RESPONSABILE

DOMENICO ROSA

VOX CANONICA

Vox Canonica nasce nell'anno 2020 dal "genio" di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico della Pontificia Università Lateranense.

Vox Canonica è un periodico *online* che offre un contributo, attraverso interviste, articoli, approfondimenti e studi, alle scienze canonistiche.

Operando in maniera del tutto gratuita e in comunione con l'insegnamento bimillenario della Santa Chiesa, si pone come obiettivo l'analisi del diritto canonico alla luce della ricerca della Verità, quella stessa Verità che è anche Via e Vita: Gesù Cristo nostro Signore. Il titolo del giornale "Voce Canonica" è quanto di più evocativo si possa sperare, una Voce che si rende annunciatrice di speranza e al contempo sentinella venendo in aiuto dell'intero Popolo di Dio come sostegno nella missione di annuncio del Regno. Così come nel libro di Ezechiele, al capitolo 33, è richiamata l'immagine di un Profeta che funge da sentinella, che ha come prima responsabilità quella di avvertire qualora giungesse la "spada" in quel paese, così è la missione che desidera porsi *Vox Canonica*: ergersi a sentinella vigilando che nulla accada a quel popolo e sostenendolo nel cammino verso il Regno.

IL LOGO

Si ispira ad un Emblema di Andrea Alaciato, noto giurista milanese, vissuto a cavallo tra il XV e il XVI sec.

Egli servendosi di Emblemi ha efficacemente descritto le virtù e nell'Emblema 15°, scelto da *Vox Canonica*, viene descritta la virtù della vigilanza.

Essa appare raffigurante l'ingresso del tempio della giustizia sorvegliato da due leoni e da due galli.

A Nostro avviso, oggi, il diritto canonico deve servire da "vedetta" (il gallo) e al contempo da "sentinella" (il leone), per scorgere – e dunque fuggire – ciò che il mondo ci prospetta come buono e bello, ma lontano dalla Verità che è Cristo, fuorviando e ingannando il popolo di Dio.

Vox Canonica, il periodico online delle scienze canonistiche

Sede Legale: Via Ugo Balzani 8, 00162 ROMA

Iscritto presso il tribunale ordinario di Roma, decreto n° 111/2020 del 22 Ottobre 2020

Email: voxcanonica.redazione@gmail.com

Sommario

5 DE PROCESSIBUS

10 EXPLICATIO CANONUM

18 COLLOQUIA

23 IUS ET ORATIO

36 NOTIONES IURIS CANONICI

42 IUS MATRIMONIALE

44 LIBRI E RECENSIONI

50 EVENTI

56 FUORI CATEGORIA

72 PREMIO VOX CANONICA

73 LA REDAZIONE

Cum Caritate Animato Et Iustitia Ordinato Ius Vivit

È una proposizione esortativa, estratta dal discorso di San Giovanni Paolo II per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico del 3 febbraio 1983. Il Santo Pontefice, nel ribadire che il diritto della Chiesa è giustificato:

«Nella misura in cui esso si adegua e rispecchia la nuova temperie spirituale e pastorale: nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge-comandamento della carità, in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!»

Ha ispirato Vox Canonica che ha scelto di camminare in tale prospettiva giuridica, di un diritto animato dalla carità e ordinato alla giustizia in aiuto alla pastorale, per una Chiesa viva e organizzata.

De Processibus

A cura di Vito Livadìa

Rubrica di approfondimento tematico su questioni attinenti al processo canonico anche in comparazione con le procedure degli ordinamenti giuridici secolari.

Approcciarsi al mondo del diritto non è sempre facile, in primo luogo perché soltanto a sentire nominare il termine “diritto” ci sentiamo sospinti verso questioni ostiche che spesso ci vengono proposte dalla società attuale e di fronte alle quali sia meglio fuggire per miglia e miglia lontani ed in secondo luogo perché al termine “diritto” associamo, per tutta una serie di ragioni che ci influenzano dall’esterno, alcune circostanze o categorie che è bene rilegarle o affidarle solo a quei soggetti che si occupano del settore.

Tuttavia avere a che fare col diritto significa entrare nella magnifica fucina o ancora meglio nella stupenda bottega del giurista, dove scrutando gli attrezzi del mestiere possiamo invece riscoprire un mondo tanto antico quanto sempre ricco di novità in divenire che fanno sì che il diritto sia sempre vivo e che a mantenerlo in vita ci accorgiamo che in definitiva siamo noi, i suoi stessi operai e maestri artigiani.

Alla scuola del diritto ci accorgiamo poi che oltre ai mezzi scientifici offerti dalla giustizia, dal legislatore, dalla prassi e dalla giurisprudenza, ci sono anche i mezzi di divulgazione di cui il giurisperito non può fare a meno che servirsi per dare voce al diritto stesso.
In questa prospettiva è bene inquadrare il nostro giornale Vox Canonica, ossia il periodico online delle scienze canonistiche, perché tra i vari scaffali della fucina giuridica oltre ai vari arnesi del diritto civile, penale, amministrativo, internazionale, troviamo un marchingegno del tutto peculiare, che è il diritto canonico.

È un diritto molto antico che viene da lontano, vive e viene interpretato ancora oggi, e vivrà sicuramente negli anni, fintantoché gli artigiani attenti e premurosi metteranno sul loro banco di lavoro materiali e manifattura adatti per la sua corretta interpretazione.

Vox Canonica è strutturata al suo interno in alcune rubriche che trattano di alcuni ambiti del diritto canonico, convergenti tra di esse nell’unica manifattura giuridica ossia rendere testimonianza di fronte a Cristo ed alla Chiesa che il diritto non è arido, freddo, o solo tecnicistico, in confronto alle scienze teologiche o filosofiche, anzi al contrario esso è espressione altamente sociale della razionalità umana che si riconosce figlia ed ha fede nel suo Creatore e del quale ne vive in maniera umana, le leggi da lui affidate.

Tra le rubriche di Vox Canonica vi è quella intitolata “De processibus”, sui processi. Volutamente è stata formulata al plurale e non al singolare, perché anche nella Chiesa non esiste un solo processo, ma ve ne sono molteplici, e ciascuno presenta caratteristiche sue proprie e speciali ripartite in parti ben significative.

Se dunque dobbiamo trattare del processo, la prima domanda che ci viene alla luce, tra le tante, è sicuramente quella che risponde all'interrogativo: "Perché un processo nella Chiesa?" o meglio "Nella Chiesa che senso ha avere un processo?", dal momento che in essa si insiste molto sulla composizione conciliativa delle controversie ovvero sulla necessità che siano evitate per quanto possibile le liti ed anzi addirittura le stesse siano ricomposte al più presto pacificamente.
Basta confrontare il can. 1446 del Codice di Diritto Canonico per avere già larisposta positiva su quanto affermato.

Invero il processo è uno strumento dal quale non si può prescindere poiché sta alla base del fondamento razionale del diritto. Il nostro collega Cicerone affermava: "Ubi societas ibi ius", dovunque c'è una società c'è un diritto. È la società stessa che, ad un certo punto del suo stare insieme ha bisogno di darsi le "regole del gioco" onde evitare che il gioco stesso finisca male e che invece in esso si possa correttamente individuare chi ha giocato bene, chi ha barato, chi è stato meritevole di giocare.

Insieme alla natura razionale, il diritto ha anche una essenza relazionale che tocca l'essenza dell'uomo, cioè all'interno della società l'uomo scopre che ha bisogno di entrare in relazione con gli altri e che per fare ciò occorre avere delle regole. Perché avere delle regole? A cosa servono? Fondamentalmente ad essere "liberi".

Nella dimensione relazionale dell'uomo va collocata dunque la ragion d'essere del processo.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

- Carnelutti F., Sistema del diritto processuale I, Padova 1936.

- De Paolis V. – Cito D., Le sanzioni nella chiesa, Urbaniana University Press 2008.

- Taruffo M. – Comoglio L. – Ferri C., Lezioni sul processo civile, Bologna 2005.

il processo è un insieme di atti, è un *procedere* attraverso momenti e fasi ben scandite e distinte che parte da una fase iniziale e termina nella fase finale con una pronuncia giudiziale risolutiva della fattispecie proposta al vaglio di un organo terzo ed imparziale che è l'organo giudicante.

Chiarifichiamo subito una idea distorta che si ha del processo che è quella secondo la quale, come siamo abituati a pensare negli ordinamenti secolari, alla fine di un processo c'è "chi vince" e c'è "chi perde" o in altri termini il processo si concluda con un "vincitore" ed un "perdente".

È del tutto erroneo pensare in questi termini, perché se alla fine del processo ci fosse chi vince e chi perde significherebbe ammettere che per qualcuno si ha un diritto e per qualcun altro il diritto non c'è.

Invece il diritto sotteso ad una precisa aspettativa da parte di un soggetto è un diritto in capo a chiunque, cioè ciascuna persona che vive in un ordinamento giuridico ha dei diritti che si esternano in delle aspettative, che può far valere nei confronti di altri e che può tutelare quando gli stessi vengono lesi da qualcuno.

Allora il processo porterà a riconoscere e giustificare una particolare situazione giuridica in capo ad un soggetto che la rivendica e a non riconoscerla in capo ad un altro soggetto che soltanto convenzionalmente chiamiamo parte soccombente, ma pur sempre destinataria all'origine dello stesso diritto che in quel momento non le viene riconosciuto.

Se allora il processo viene già in origine inquadrato in questa prospettiva, si arriverà alla conclusione che lo stesso non è uno strumento dissacratorio o vendicativo, utilizzato per decidere della vita delle persone, **bensì esso diventa uno strumento di carità giuridica da utilizzarsi nella realizzazione della relazione comunitaria e sociale dell'uomo.**

Possiamo chiederci se il processo sia un "metodo" di risoluzione dei conflitti o se esso sia anche un "luogo" non tanto fisico quanto razionale di risoluzione degli stessi?

Già in passato autorevoli giuristi nell'ordinamento italiano si sono posti il problema, cercando di darne una soluzione. Credo che ci siano riusciti; cito fra tanti Francesco Carnelutti, uno dei Padri del diritto processuale civile italiano, il quale sosteneva che il processo non è solo un metodo per comporre le liti, ma è anche un luogo naturale in cui alcuni valori si inseriscono nella struttura stessa del processo allo scopo di risolvere il conflitto.

Per noi canonisti direi occorre fare un passo in avanti, orientato alla Legge Suprema che impone al diritto Canonico di non tradire mai la salus animarum, e cioè vedere il processo come un metodo ed un luogo di esercizio di carità verso chi a volte, con dolore, si accosta a questo strumento giuridico.

Agire con carità vicendevole verso le persone che attivano un procedimento giudiziale, deve essere la nostra risposta cristiana alla sofferenza che affiora dall'interno dell'uomo e si esterna in un dolore che colpisce il suo spirito e la sua volontà.

In conclusione è conveniente puntare l'attenzione ancora su due circostanze attinenti al processo, che in questo primo saggio accenniamo solamente e che avremo modo successivamente di approfondire e puntualizzare.

La prima. Solitamente oggi siamo abituati a vedere come nei moderni sistemi, il processo o le regole procedurali sono disciplinate dal legislatore. Quindi il legislatore è l'unica mens capace oltre che di normare, anche di stabilire le regole procedurali, cui il giudice e le parti debbano attenersi. Ma non è stato sempre così; infatti nel passato, specificamente nel diritto romano, prima si celebrava il processo e poi si formava il diritto sostanziale. Basti pensare per fare un esempio fra tanti, al Digesto di Giustiniano che altro non era che una raccolta di formule giuridiche e decisioni emerse nei processi che davano fondamento al diritto sostanziale.

In secondo luogo il processo è lo strumento così sottile di applicazione della giustizia, capace di attuare le categorie della esigibilità, della coercibilità e della coazione. Infatti se la esigibilità deriva dall'essenza stessa del diritto nel suo significato oggettivo e stabilisce una relazione tra soggetti su una stessa cosa, la coercibilità invece è una proprietà essenziale del diritto, anzi essa è propriamente la forza del diritto stesso. La coazione infine è l'utilizzo concreto della coercibilità al fine di far rispettare le norme che la Chiesa stessatutela in forza del suo fine soprannaturale.

Queste tre categorie fondanti del diritto si compongono e si incontrano nell'alveo naturale del processo, poiché in esso e attraverso di esso prendono corpo la risoluzione di una lite tra soggetti che divergono nella relazione su una stessa cosa (esigibilità), l'intensità con la quale la legge viene applicata (coercibilità) e l'uso stesso che viene fatto della forza nella applicazione della legge (coazione).

Il processo quindi raccoglie al suo interno queste tre dimensioni e proprietà del diritto, le attua, le rende sempre vive nell'ottica finale della consapevolezza dell'attuazione della giustizia.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

– Arroba Conde M.J., Diritto processuale canonico, settima edizione, ediurcla 2020.

– Di Bernardo E., Modelli processuali e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016.

– Tonini P., Diritto processuale penale, Giuffrè Editore 2018.

Un'analisi comparativa del principio del giusto processo negli ordinamenti secolari e nell'ordinamento canonico

Potrebbe sembrare un gioco di parole parlare di giusto processo o di processo giusto, ma tale non è, soprattutto se alla tematica alquanto delicata non si sappia offrire una corretta risposta che metta in rilievo distinzioni doverose e puntuali da fare in proposito.

E dal momento che nell'epoca attuale risulta alquanto appropriata l'inversione di alcuni concetti anche giuridici per fondare convincimenti che vanno al di là del semplice sentire comune e far vibrare le corde anche più sensibili e richiamare l'attenzione su categorie dalle quali che si voglia o no, non si potrà prescindere, allora in una prospettiva del genere bisognerà parlare di giusto processo ma più ancora di processo giusto.

Per fondare quanto affermato ed ancor di più in una prospettiva canonistica, corre l'obbligo anzitutto partire da una comparazione con gli ordinamenti secolari, in modo particolare con l'ordinamento giuridico italiano, per dimostrare ancora una volta che il diritto canonico, che secondo alcuni può sembrare scarno o intriso di concetti residuali del passato, invece è ricco e denso di tanta umanità al punto da essere strumento pregnante anche per un processo giusto qualora lo si voglia celebrare.

Negli ordinamenti secolari

Entrando nel vivo della questione sul giusto processo una prima considerazione che viene in risalto è che esso, in qualunque ordinamento lo collochiamo, risponde ed è normato dalle norme costituzionali dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Proprio perché una garanzia di giustizia quale è la tutela giudiziaria, non può che trovare accoglimento soltanto a livello di principi insindacabili che devono essere cristallizzati ed elevati al rango di norme costituzionali.

Infatti basta considerare l'art. 111 della Costituzione italiana per capire quanto fin qui premesso, è cioè che il giusto processo è un principio non negoziabile che diventa anche un valore di riferimento ogni qualvolta la persona si trovi coinvolta in ambito giudiziario.

Il giusto processo attiene sia ai procedimenti civili sia con più rigore ai processi penali, proprio perché in quest'ultimo ambito si ha a che fare principalmente con la libertà stessa della persona che il più delle volte viene ristretta o compressa sempre nell'ottica però che una limitazione è da intendersi come estrema *ratio procedendi*.

Fanno poi da corollario al giusto processo, altrettanti principi non meno importanti e peculiari quali il principio dell'imparzialità e della terzietà del giudice, il principio del contraddittorio tra le parti, il principio fondamentale del diritto di difesa, e per il processo penale italiano anche rileva il principio dell'oralità, a fronte di una più ingente cartolarizzazione invece del processo civile.

Anche se il principio dell'oralità purtroppo è stato colpito da un vulnus inferto dalla Corte Costituzionale che in una pronuncia del 2019 ha stabilito che detto principio deve essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo. Sembra una forzatura in realtà osservare come un valore da sempre ritenuto non negoziabile (cioè oralità e diritto di difesa) oggi possa essere addirittura sottoposto ad un vaglio di bilanciamento. Invero tutto ciò cozza e si scontra con il repentino cambiamento della società cui anche il diritto secolare stesso fa fatica a stare dietro, ahimè paventando di trascinare nel baratro valori altamente antropologici che rischiano di essere avvertiti ormai in un'ottica economica se non addirittura finanziaria.

Nel Diritto Canonico

E nel diritto della Chiesa? In che modo o in quale misura viene ricompresa la forza di un processo giusto?

Quando parliamo di tale categoria in ambito canonico, è sempre opportuno ricorrere anzitutto proprio a quel ribaltamento concettuale di cui si accennava all'inizio, cioè nella Chiesa è preferibile parlare di **processo giusto.**

"Giusto" in relazione al bene tutelato; "giusto" in relazione della giustezza dell'itinerario seguito, cioè il cammino verso la verità; "giusto" in relazione al principio sotteso nella ricerca della verità, cioè il principio della "scelta per il diritto"; ed infine "giusto" in rapporto al momento finale, cioè il raggiungimento della **certezza morale**.

In tema di processo giusto, è da notare altresì come la Chiesa, la quale giustamente pur essendo interpellata dalla evoluzione positiva dei sistemi giuridici secolari, tuttavia possiede e difende alcune categorie processuali altamente superiori al cammino procedurale che invece possa essere proposto in altri ordinamenti. Queste categorie processuali sono più autentiche perché, volendo mutuare i concetti dell'essenzialità e della sostanzialità che si ritrovano in Dio secondo San Tommaso d'Aquino, per cui Dio è un Essere Semplice proprio perché in lui essenza e sostanza coincidono, allo stesso modo nella Chiesa le dinamiche processuali sono più pure e più autentiche perché sono dinamiche semplici, in quanto non si sono lasciate in determinati aspetti contaminare dalla evoluzione processuale che invece hanno subito gli ordinamenti secolari.

Beni Giuridici Tutelati

Alla luce di ciò, invero diventa molto più chiaro l'elemento fondativo del processo giusto, giacché esso mira esclusivamente alla tutela dei beni giuridici della dignità della persona e della salvezza delle anime; ancor di più esso è capace di far riconoscere come contenuto condiviso a livello di diritto internazionale, il principio del rispetto della pluralità delle culture; ed ancora il processo giusto rafforza la tutela della scelta per il diritto in ragione della ricerca della verità vera, infatti al processo canonico non interessa la verità processuale di cui si fanno baluardo gli ordinamenti secolari e che di fatto si risolve il più delle volte in una verità "comoda", se non accomodante per lo stesso giudice o per un fine di giustizia.

Al processo canonico attiene solo la ricerca della verità vera, proprio perché in un'ottica di giustezza dei mezzi utilizzati nell'itinerario processuale, viene in rilievo la stessa semplicità che lo guida, cioè cercare la verità per la verità e niente altro.

Ed infine il processo giusto, è giusto anche in rapporto al momento finale, ossia al raggiungimento della certezza morale che farà si che il giudice possa emettere l'atto conclusivo. E si sottolinea pervicacemente tutto questo, laddove a fronte degli ordinamenti secolari che richiedono soltanto il "libero convincimento del giudice", invece in ambito canonico non è sufficiente un libero convincimento, ma si richiede espressamente la certezza morale, in quanto essa tutela con forza la salvezza delle anime e la verità vera processuale.
Il processo giusto in definitiva raccoglie in sé tutti quei valori che in un'ottica di trasparenza e verità risultano essere fondanti di una applicazione più autentica della giustizia nella estrinsecazione più bella che il diritto possa offrire all'uomo di tutti i tempi, cioè il rispetto della comune dignità umana secondo una verità sostanziale.

Esplicatio Canonum

A cura di Rosario Vitale e Andrea Miccicchè

Rubrica che vuole portare il lettore ad approfondire la genesi dei vari canoni, e al contempo cercare di interpretarne il significato alla luce della Sacra Scrittura e del Magistero.

23 ottobre 2020

Istituzione e Promulgazione delle leggi ecclesiastiche, i canoni 7 e 8 del Codex Iuris Canonici, tra storia e prassi canonica

di Rosario Vitale

FONTI

[1] Giovanni Paolo II, discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano aula delle Benedizioni 3 febbraio 1983.

[2] Pio X, Costituzione Apostolica Promulgandi, 29 Settembre 1908.

«Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!»[1]

Queste le stupende parole che San Giovanni Paolo II rivolse il 3 febbraio 1983 nell'aula delle Benedizioni a numerosi Cardinali, Vescovi, membri del corpo diplomatico, studenti di diritto canonico nel contesto della presentazione pubblica che seguì la promulgazione del nuovo codice di diritto canonico, che vide la luce dopo ventiquattro anni da quell'indimenticabile annuncio del santo papa Giovanni XXIII.

Cari amici, ci troviamo oggi al primo appuntamento di questa rubrica da me guidata, "Explicatio canonum", rubrica che vuole facilitare l'approccio al diritto canonico, aiutando chi legge, ad entrare in maniera facile ed ordinata allo studio dei sacri canoni. Non sarà certo impresa facile, seguiremo la stessa linea direttrice, andare oltre il canone in sé, cercando di scorgere il perché, il quid che ha mosso il Legislatore alla redazione dello stesso. Non ci fermeremo allora alla sola explicatio, ma andremo oltre, ricercando la ratio della norma.

In questo nostro primo appuntamento, parleremo delle leggi ecclesiastiche, che fanno capo al primo titolo del primo libro del codice, che si intitola: "le leggi ecclesiastiche", nello specifico parleremo della istituzione e promulgazione di una legge ecclesiastica.

Il canone 7 dell'attuale codice così recita: "La legge è istituita quando è promulgata", "Leges instituuntur, cum promulgantur" (can. 8 § 1 Codex Iuris Canonici 1917). Il Codice non ci presenta una nozione di legge, bensì, rifacendosi al celeberrimo Decretum Gratiani ci dice che la legge è istituita quando è promulgata. Così il canone 8: "Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione della gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare; […]" tralasciando i casi particolari, la forma ordinaria per promulgare una legge universale è la sua pubblicazione negli Acta, imponendo allo stesso tempo, alle autorità ecclesiastiche titolari della potestà legislativa, l'obbligo di disciplinare le procedure di promulgazione.

Gli Acta non sono altro che un Commentarium Officiale (bollettino ufficiale) della Santa Sede, tramite il quale vengono rese note e ufficializzate, tutte quelle norme, che avranno funzione di legge per la Chiesa universale.

Prima del 1909, quando con la Costituzione Apostolica Promulgandi (1908) di Pio X si stabilì che la promulgazione delle leggi avvenisse esclusivamente con la pubblicazione negli Acta, le leggi venivano affisse ad valvas, soprattutto nelle basiliche Lateranense e Vaticana e nelle Segreterie dei Dicasteri «Verum, quum promulgandae legis ratio et modus a legislatoris voluntate pendeat, cui integrum est constitutas innovare ac moderari formas, aliasque pro temporum ac locorum opportunitate sufficere; idcirco factum est, ut, vel anteactis temporibus, non omnes Apostolicae Sedis leges ac Constitutiones, memorata forma, hoc est consuetis Urbis affixae locis promulgarentur»[2]. Questa modalità si rivelò inadatta, poiché ci si rese conto come fosse complicato far giungere in altre parti del mondo le disposizioni della Sede Apostolica.

Il Codice indica anche il periodo della vacatio delle leggi ecclesiastiche, ovvero il tempo entro il quale la legge entra in vigore a tutti gli

effetti, tre mesi per quelle universali ed un mese per quelle particolari (chiesa locale), ciò avviene proprio per facilitare la corretta ricezione della legge in sé da parte dei destinatari (persone fisiche o giuridiche).

Promulgare una legge e divulgarla non sono sinonimi, la sua divulgazione attende esclusivamente l'aspetto pastorale della norma, (catechesi, predicazione, mezzi sociali di informazione), non interessa, dunque, il suo aspetto strettamente giuridico.

Atteso ciò, è bene capire perché è necessario che le leggi siano promulgate; il fine della promulgazione è: ***sancire in modo inequivoco l'esistenza della legge***, ciò comporta che nessuno ha l'onere di provare in giudizio l'esistenza della legge stessa, né tanto meno il suo contenuto, giacché il tenore del disposto normativo è già sancito con la promulgazione stessa, di fatti il giudice ha l'obbligo di applicarla d'ufficio anche quando non invocata dalle parti in causa.

Aspetto non meno importante, e che sovente torna ad interessarci, è l'orientamento della legge al bene comune, non potrebbe essere diversamente quando parliamo di leggi ecclesiastiche. Una legge irrazionale infatti non potrà mai favorire il bene comune, dunque la razionalità è sempre requisito essenziale di una norma.

30 OTTOBRE 2020

Il canone 6: Tra abrogazione e Tradizione

di Andrea Micciché

BIBLIOGRAFIA

1. Alberigo, Giuseppe (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, III ed., Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1973.
2. Arrieta, Juan Ignacio (a cura di), Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, Roma, 2018.
3. Cenalmor, Daniel-Miras, Jorge, Il diritto della Chiesa, EDUSC, Roma, 2014.
4. Fantappiè, Carlo, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 2011.

La Chiesa, Corpo in divenire

Come il corpo che cresce e tende al perfezionamento, così la Chiesa, approfondendo il Mistero di Dio, traduce in norme giuridiche il deposito di fede e morale che è chiamata a custodire.

Questo materiale necessita sempre di un ordine, in modo tale che il giurista, chiamato ad applicare il diritto, sia in grado di individuare la norma vigente.

Con il canone 6 del Codice di Diritto Canonico del 1983, il legislatore sancisce una cesura: semplificando estremamente, si potrebbe dire che la disciplina anteriore è integralmente abrogata, per far posto a una disciplina più armonica con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Anzitutto, viene meno il Codice del 1917; poi, le altre leggi, universali e particolari, contrarie alle disposizioni del nuovo Codice; ancora, sono abrogate le leggi penali non richiamate e le leggi che disciplinavano aspetti su cui interviene la nuova normativa.

Ma è proprio così? Non proprio. Sebbene l'esplicita abrogazione abbia segnato una svolta nel diritto della Chiesa, non è possibile ragionare come nel campo del diritto secolare. Anche se sono state espunte dall'ordinamento le norme precedenti, lo spirito, cioè la ratio che

le ispirava, permane intatto e guida l'interprete. Lo stesso can. 6 §2 stabilisce che, ogni volta che i canoni richiamano il diritto antico, l'interprete dovrà applicarli tenendo conto della tradizione.

Nella propria esperienza, la Chiesa ha riconosciuto di essere societas iuridice perfecta o, come affermava San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae, una persona mystica, un organismo sociale autonomo, fondato da Cristo e diretto alla realizzazione del bene comune, nell'ordine spirituale e in quello temporale. E come il corpo umano e sociale mantiene una propria identità, così la Chiesa presenta linee di sviluppo, che ne segnano la struttura e ne denotano l'origine divina.

Con quest'articolo, inizieremo a percorrere le fasi dello sviluppo del diritto canonico fino ai giorni nostri. Tre le tappe del nostro cammino: la fondazione del diritto canonico dall'età apostolica alle prime raccolte; l'età medievale e tridentina; l'attualità. Metteremo in luce il costante sforzo del Popolo di Dio di tradurre in linguaggio giuridico il precetto della carità, tenendo fisso lo sguardo sulla Verità.

Per Approfondire

J.I. Arrieta (cur), Codice di Diritto Canonico e leggi complementari. Commentato. Città del Vaticano 2018.
A. D'Auria, Il magistero della Chiesa, in M. J. Arroba Conde (cur), Manuale di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2018, pp. 129 – 142.
F. De Lasala, L'evoluzione storica dei documenti della Santa Sede, in «La Civiltà Cattolica», 3721, 3 (02.07.2005), pp. 51 – 59.
M. Muolo, Ecco che cosa è un'enciclica e perché i papi le scrivono, in Avvenire (3.10.2020).
A. Decarli, Magistero. Relazione in

Quando si parla di "Magistero Pontificio" si fa riferimento all'insegnamento della Chiesa, attraverso le parole del Romano Pontefice, chiamato dal Collegio dei Cardinali ad essere, qui in terra, il Vicario di Cristo e il Pastore della Chiesa universale (can. 331). Tutto il popolo di Dio è chiamato a conoscere, custodire e diffondere il depositum fidei, affidato da Cristo stesso, alla sua Chiesa (can. 747), che ha il dovere e diritto nativo di predicare il Vangelo a tutte le genti, secondo il precetto che riceviamo in Mc 16, 15. Attraverso il Magistero, quindi, la Chiesa ordina e vigila affinché il popolo di Dio rimanga nella verità (CCC 890), tramite le diverse forme di insegnamento e di definizione. Tutti i documenti pontifici sono raccolti nella gazzetta ufficiale della Santa Sede (cfr can. 8) degli Acta Apostolicae Sedis, il cui primo volume si apriva con la Costituzione Apostolica Promulgandi del Papa San Pio X (29 settembre 1908), dove veniva descritta la finalità di raccogliere le Costituzioni, le leggi, i decreti e tutti gli atti del Romano Pontefice, delle Congregazioni, dei Tribunali e degli altri uffici, perché "appaiano utili per una pubblica conoscenza".

Uno degli strumenti di comunicazione più antichi in uso nella Curia Romana, è la **Bolla Pontificia** che deve il suo nome alla annessa bulla, il sigillo metallico plumbeo o aureo sul quale vengono raffigurati gli Apostoli Pietro e Paolo da un lato, e lo stemma o il nome del Pontefice firmatario dall'altro. La Bolla rappresenta lo strumento con il quale si produce un documento papale, ad esempio, le nomine vescovili, le Costituzioni Apostoliche o le scomuniche, come nel celebre caso della Bolla Pontificia Exsurge Domine di papa Leone X (15 giugno 1520), con la quale si condannavano le tesi e gli scritti di Martin Lutero.

Le Costituzioni Apostoliche sono documenti pontifici particolarmente importanti per le disposizioni contenute. Il nome proviene dalla prassi in uso nel Diritto Romano, per cui le Costitutiones emanate dall'Imperatore Romano (Constitutio Principis), erano decisioni con valore di legge promulgate secondo la testimonianza di Gaio, per decreto, per editto o per lettera. Le Costituzioni vengono utilizzate per le definizioni dogmatiche e per interventi di natura disciplinare o organizzativa. Questi documenti, detti "apostolici" perché voluti e firmati direttamente dal Romano Pontefice, possono darsi in forma di Bolla e disporre l'erezione di una Diocesi o di una Eparchia, come nel caso della C. A. In Apostolorum con la quale il Santo Padre ha eretto l'Eparchia di Gran Bretagna dei Siro-Malabaresi (16 luglio

L'**Enciclica** è una lettera "apostolica" circolare che il Santo Padre scrive, firma e indirizza a tutta la Chiesa o ad una individuata portio populi Dei, per definire una dottrina o trattare temi generali di elevato interesse, come nel caso della L. E. Laudato sì, sulla cura della casa comune (24 maggio 2015) o della L. E. Fratelli Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale (3 ottobre 2020). Altre Encicliche sono state scritte per chiarire la posizione della Chiesa circa tematiche delicate; si ricordino le Encicliche Sociali da Leone XII in poi, o per intervenire su questioni dibattute come nella L. E. Evangelium Vitae, sul valore e l'inviolabilità della vita umana (25 marzo 1995). Giovanni Paolo II condannò così il ricorso ai metodi contraccettivi (n. 13), l'interruzione volontaria di gravidanza (n. 58), la legalizzazione e la diffusione dell'aborto nel mondo (n. 59) e la sperimentazione sugli embrioni umani (n. 63).

L'**Esortazione Apostolica** è un documento pontificio con il quale il Papa esorta la Chiesa tutta su questioni o temi, spesso di natura spirituale o pastorale e di carattere universale. Scorrendo l'elenco delle Esortazioni Apostoliche si nota con frequenza come la maggior parte siano dette post-sinodali, cioè redatte e firmate dal Romano Pontefice dopo la celebrazione di un Sinodo dei Vescovi, come quello su *"I giovani, la fede e il discernimento"* (3-28 ottobre 2018) alla cui conclusione papa Francesco ha pubblicato l'E.A. post-sinodale Christus vivit, descrivendo ai giovani e a tutto il popolo di Dio le questioni, le considerazioni e la linea pastorale condivisa dai padri sinodali; lo stesso è accaduto per il Sinodo Speciale dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, al termine del quale il Papa ha consegnato a tutto il popolo santo di Dio l'*E. A. Quaerida Amazonia*.

La **Lettera Apostolica** è lo strumento ordinario di comunicazione, utilizzata per argomenti di minore importanza o per indicare linee pastorali o programmatiche. Essa è distinta dallansemplice lettera o dal messaggio a firma del Romano Pontefice. La Lettera Apostolica può essere rivolta all'intera cattolicità, come per la L. A. Admirabile Signum, sul valore e il significato del presepe, (1 dicembre 2019), oppure può celebrare delle circostanze particolari, ad esempio, la L. A. Scriputurae Sacrae Affectus, nel XVI centenario della morte di San Girolamo (30 settembre 2020), o la L. A. Misericordia et Misera, siglata a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia, con la quale il Santo Padre ha concesso a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto (n. 12).

Il **Motu Proprio** è una Lettera Apostolica con la quale il Romano Pontefice, di propria iniziativa (= motu proprio), in forza della sua potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa (can. 331) e non sollecitato da alcun Dicastero della Curia Romana o da Conferenze Episcopali, emana una decisione, modifica delle norme o ne introduce di nuove. Questo strumento è utilizzato ugualmente dal Supremo Legislatore, quale Sovrano dello Stato Città del Vaticano, per emanare, al suo interno, leggi sull'ordinamento giudiziario, economico ed amministrativo. Diverse e ormai note ai molti, sono le recenti Lettere date *motu proprio* sulla protezione dei minori e le persone vulnerabili, o sulla riforma del processo canonico di dichiarazione di nullità del matrimonio con le quali il Romano Pontefice ha modificato diversi canoni nei due Codici di Diritto Canonico. Attraverso Lettere date *motu proprio* il Romano Pontefice può istituire Istituti Pontifici, trasferire competenze tra i diversi Dicasteri della Curia Romana, approvare nuovi Organi e Statuti degli Uffici della Santa Sede o dello Stato vaticano.

NOTE

[1] CCC, n°800
[2] Papa Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata, 28 Novembre 2014, III, 5.

È stata pubblicata oggi una nuova lettera apostolica in forma di Motu ProprioAuthenticum charismatis, con la quale si modifica il canone 579 del Codice di Diritto Canonico.

"Sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il corpo di Cristo, purché si tratti di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo e siano esercitati in modo pienamente conforme agli autentici impulsi dello stesso Spirito"[1].

Così il numero 800 del Catechismo della Chiesa Cattolica, quando si parla di carismi, che sembra proprio rispecchiare la ratio dell'odierna modifica del canone 579.

Si legge infatti nel documento pubblicato oggi: "I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull'autenticità dei carismi e sull'affidabilità di coloro che si presentano come fondatori". Non vi è dubbio che il discernimento circa la **ecclesialità** e la **affidabilità** passa dal Vescovo diocesano, ma è pur vero che: "alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano". Per tali ragioni: *"i nuovi **Istituti di vita consacrata** e le nuove **Società di vita apostolica**, [...] devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio".*

Cosa cambia in concreto?

Prima dell'attuale modifica, il Vescovo diocesano che voleva erigere nel proprio territorio un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, poteva farlo tramite formale decreto, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit, (purché sia stata consultata la Sede Apostolica).

Con l'entrata in vigore del nuovo canone, i Vescovi diocesani potranno erigere un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, solo praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data (previa licenza scritta della Sede Apostolica).

La lettera apostolica, spiega il perché di questa decisione: "L'atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale. Infatti, natura sua, ogni Istituto di vita consacrata o Società di

NOTE

[1] CCC, n°800
[2] Papa Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata, 28 Novembre 2014, III, 5.

Le prime comunità cristiane

Durante l'età apostolica, l'organizzazione giuridica della Chiesa era ancora embrionale.

La legge evangelica dell'amore, ben sintetizzata da San Paolo e narrata negli Atti degli Apostoli, veniva declinata nelle comunità cristiane attraverso il riferimento alla predicazione e agli scritti dei primi discepoli.

Il perno della disciplina era costituito dalla liturgia, dai sacramenti e dalla gerarchia, oltre che da alcune norme sanzionatorie di cui si ha testimonianza in Mt 18, 15-17 e 1Cor 5, 5. Sono passi su cui gli esegeti ancora discutono, ma, di certo, si tratta di una pena volta all'esclusionedel reo dai beni spirituali, come ultimo tentativo di correzione.

Determinante, in questo periodo, l'incontro-scontro con la civiltà romana: se all'inizio, il centro era da rintracciare nella Chiesa di Gerusalemme e il diritto ebraico continuava a esercitare il proprio influsso (tanto che fu necessario l'intervento degli apostoli nel Concilio di Gerusalemme per riconoscere ufficialmente la novità del messaggio cristiano), la fondazione della Sede Apostolica a Roma, da un lato, e la strutturazione dell'episcopato monarchico, dall'altro, danno un impulso alla formazione di un diritto della Chiesa.

Due testimonianze antiche

Prendiamo in considerazione il primo documento di diritto canonico, la Lettera ai Corinzi di San Clemente Romano: il Pontefice, alla fine del I secolo d.C., a causa dei disordini nella comunità corinzia, interviene richiamando i fedeli a comportarsi in modo degno della vocazione cristiana, nel rispetto dei precetti emanati. Si inizia, dunque, ad approfondire il legame tra Ordine sacro e gerarchia.

Non solo, superando le incertezze terminologiche, delle quali sono presenti tracce nel Nuovo Testamento, si distingue tra vescovi, presbiteri e diaconi, viste come figure di rilievo sacramentale e come autorità investite della produzione del diritto.

Come scriveva nel II secolo il vescovo e martire Ignazio d'Antiochia agli Efesini, la comunità cristiana è retta dal vescovo e dai presbiteri in comunione con lui, come "le corde alla cetra"; anzi, la garanzia dell'unità della Chiesa è data proprio dalla fedeltà che i cristiani devono prestare a coloro che ne sono costituiti pastori.

È il fondamento comunionale della Chiesa cattolica, universale perché chiamata a diffondersi in tutto il mondo e a evangelizzare ogni uomo, unita dal vincolo della fede, dei sacramenti e della gerarchia.

La fine delle persecuzioni e l'impronta normativa conciliare

Il passo successivo si ha con la diffusione del Vangelo nell'Impero a seguito della cessazione delle persecuzioni ordinata da Costantino, nel 313 d.C.: non solo i cristiani godono dei diritti civili e politici riconosciuti a tutti i cittadini romani, ma si confrontano sempre più con una forma raffinata di legislazione e di organizzazione giuridica che influenza le modalità di produzione del diritto.

Inoltre, i vescovi, grazie alla concessione, nel 318 d.C. dell'episcopalis audientia, vedono riconosciute le proprie decisioni anche nel campo del diritto civile.

Ancor di più, nel 380 d.C., quando l'Editto di Tessalonica rende il cristianesimo religione ufficiale, la compenetrazione tra struttura giuridica e struttura ecclesiastica diventa centrale.

Un altro fattore dà uno slancio alla produzione disciplinare: la diffusione delle eresie. Via via che si presentano opinioni difformi dall'ortodossia, i vescovi, riuniti in concili ecumenici o particolari, definiscono le verità di fede, condensandole nel Simbolo, e approntano una disciplina per le questioni più spinose e "divisive": data della Pasqua, ordinazioni episcopali, primazia delle sedi patriarcali, rapporti con le autorità civili, matrimonio, simonia…

Le decretali papali

Ai canoni conciliari, ben presto si affianca l'attività regolativa del Romano Pontefice, che si estrinseca nelle epistulae decretales.

Può sembrare strano, ma i Papi originariamente non contribuirono con una normazione sistematica, ma con direttive ai vescovi, affinché potessero giudicare in modo conforme alla dottrina della Chiesa.

In altre parole, il Papa riceveva un quesito da un vescovo, relativo a un caso pratico, e dava una risposta.

Questa tecnica è la trasposizione canonistica di quanto accadeva nell'ambito della cancelleria imperiale: gli imperatori, per il tramite dei loro segretari, rispondevano ai funzionari periferici, dettando discipline uniformi. Queste risposte, attraverso un procedimento di astrazione e generalizzazione, diventavano legge per l'intero territorio di Roma.

Lo stesso avveniva per le decretali papali: andando oltre il caso concreto, che aveva originato il quesito, si cristallizzava il principio sottostante.

La produzione normativa porta con sé la necessità di accertarne la provenienza e l'autenticità, di comporre le antinomie, cioè i contrasti, ma ancor prima, di registrare i principali atti in supporti di agevole consultazione. Si apre, così, l'età delle collezioni canoniche, redatte da privati studiosi, ma divenute via via la base per la fondazione di un diritto canonico quanto più scientifico e completo.

COLLOQUIA

A cura di Chiara Gaspari e Giovanni Pingitore

La rubrica che tratta di intervistare esperti o appassionati di Diritto Canonico, condividendo le loro riflessioni circa il mondo giuridico-canonistico.

13 novembre 2020

Vox Canonica a Radio Vaticana

di Alessia Guarrera

Giovedì 12 novembre 2020 sono stati ospiti di Radio Vaticana tre componenti della redazione di Vox Canonica per presentare il giornale, le sue origini, il suo contenuto e i progetti futuri.

Ha condotto la diretta Fabio Colagrande, durante la quale, sono stati intervistati, con notevole professionalità e cordialità, l'addetto stampa del giornale Rosario Vitale, e i redattori Vito Livadìa e Alessia Guarrera.

Una rivista nata dalla passione comune per il diritto canonico, di alcuni studenti della Pontificia Università Lateranense, desiderosi di poter dare il proprio contributo allo sviluppo della dottrina canonistica, attraverso ricerche, approfondimenti, articoli, interviste. Un servizio svolto in maniera totalmente gratuita, ma che si spera potrà arricchire culturalmente quanti vi attingeranno, per instaurare un maggiore senso di comunione con la nostra madre Chiesa e tra tutti gli uomini e le donne del nostro tempo.messaggio cristiano), la fondazione della Sede Apostolica a Roma, da un lato, e la strutturazione dell'episcopato monarchico, dall'altro, danno un impulso alla formazione di un diritto della Chiesa.

Ciò su cui si basa principalmente la rivista, nonché il diritto canonico in sé, è senza dubbio la ricerca della Verità. «I nostri lettori – afferma R. Vitale – hanno il diritto di leggere qualcosa di autentico, di fondato, di documentato e di verificabile». Motivo per cui, da ogni pubblicazione si ha la possibilità sia di verificare le fonti, che di poter entrare in contatto diretto coi redattori, per qualsiasi dubbio, curiosità, approfondimento o scambio di opinioni.

Il dialogo e il confronto coi lettori sono uno degli obiettivi che si prefigge la rivista. Il diritto canonico, infatti, «va collocato nella dimensione relazionale dell'uomo», ci ricorda l'avvocato Livadìa. A partire da questa relazione, Vox Canonica auspica di poter essere ponte per tutti coloro che desiderano accostarsi alle scienze canonistiche, e di poter apportare sempre maggiori contributi nel campo degli studi e della ricerca.

A tal proposito, la grande novità che è stata annunciata, dal prossimo anno verrà anche istituito un premio a favore del canonista che tramite i suoi studi e le sue pubblicazioni avrà il merito di aver maggiormente contribuito allo sviluppo della riflessione canonistica.

Di seguito il link per riascoltare l'intervista integrale:

ttps://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-papa/2020/11/la-finestra-del-papa-seconda-parte-12-11-2020.html

7 dicembre 2020

Intervista all'Avvocato Rotale Alessia Gullo

di Giovanni Pingitore e Chiara Gaspari

Vox canonica intervista l'Avvocato Rotale Alessia Gullo, figlia del noto giurista e canonista Carlo, la cui fama è indiscussa negli ambienti dell'Urbe.

L'Avvocato Gullo, classe 1970, sposata con due figli, ha negli anni raggiunto traguardi professionali di altissimo livello, ne ricordiamo alcuni:

- Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma con una tesi in Diritto Canonico dal titolo *"La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti dei decreti delle autorità ecclesiastiche"*
- Laureata in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Salesiana, presso la quale ha ottenuto anche il Dottorato nel 2000 con una tesi in diritto amministrativo canonico dal titolo *"Il giudizio contenzioso-amministrativo nella normativa della Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica"*
- Procuratore Rotale
- Avvocato Rotale
- Avvocato presso lo Stato Città del Vaticano
- Avvocato della Curia Romana
- Avvocato abilitato al patrocinio presso la Commissione Disciplinare
- Avvocato abilitato al patrocinio presso l'ULSA (Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
- Consulente stabile di numerose diocesi, istituti religiosi, associazioni canonicamente riconosciute, fondazioni ecclesiastiche.
- Membro dell'Associazione Canonistica Italiana
- Sodale del Venerabile Arcisodalizio della Curia Romana
- Presidente del Coetus Advocatorum, associazione degli avvocati ecclesiastici del Lazio
- Cofondatore del progetto Auribus, centro giuridico-canonico per i casi di abuso e violenza
- Cofondatore del progetto Giuristi per la Pastorale

Vanta diverse pubblicazioni e contributi con varie riviste di diritto canonico ed ecclesiale, autrice di due monografie dal titolo:

- *Il giudizio contenzioso-amministrativo nella normativa della Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,* 2001;
- *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio (insieme all'avv. Carlo Gullo)*, giunta alla IV edizione nel 2014.

Avvocato Gullo, la Sua fama la precede, il suo cognome rappresenta uno degli studi più importanti della capitale. Ci racconti come nasce la sua vocazione verso il Diritto Canonico!

Sicuramente in ambito familiare. Mio padre non era solo un avvocato e un professore, era un autentico cultore del diritto canonico e questa passione l'ha

trasmessa in famiglia, anche se ciascuno di noi figli l'ha poi declinata in modo diverso. Con il tempo ne ho anche apprezzato la duttilità, la profondità, l'evoluzione. Posso dire che il diritto canonico, nelle sue varie sfaccettature, ha rappresentato la sintesi perfetta dei miei interessi: la Fede, la storia e soprattutto le persone.

Durante la sua formazione, si è mai sentita discriminata in un mondo che, per "vocazione", è prettamente maschile?

No, sinceramente non parlerei di discriminazione. Qualche volta posso aver riscontrato una certa sorpresa negli interlocutori, altre volte ho notato quantomeno una iniziale condiscendenza, in altri casi ancora c'è stata una prima diffidenza, ma non c'è mai stata alcuna vera discriminazione. Ritengo di aver fatto ciò che volevo e di cui ero competente, senza che nessuno mi abbia mai ingiustamente limitato in quanto donna o senza che io mi sia sentita in dovere di "mortificare" la mia femminilità. Sono avvocato stabile di vari Istituti religiosi maschili, diocesi … senza aver mai avuto problemi per il mio essere donna. In ogni caso oggi ci sono molte "avvocatesse"; più rara purtroppo è la presenza femminile nei Tribunali Apostolici e nei Dicasteri della Curia Romana. Dico purtroppo perché è importante non solo "dare voce" all'altra metà del cielo, ma anche avere punti di vista differenti. Le donne, ad esempio, sono generalmente molto più adatte nei processi di mediazione e conciliazione. Strumenti extragiudiziali imprescindibili nel diritto canonico e che, anzi, andrebbero meglio e maggiormente utilizzati. Così come solitamente sono bravissime nelle istruttorie.

Si è mai trovata a dover scegliere tra carriera e famiglia?

Mai. Mi reputo veramente fortunata. Sono consapevole, però, di dover ringraziare quanti mi sono vicini: mio marito, i miei genitori, i miei fratelli. Senza il loro aiuto proseguire la mia attività lavorativa e crescere due figli sarebbe stato sicuramente più difficile. Ma questo è un problema comune alle donne italiane, non esclusivo di quante lavorano in ambito ecclesiastico. Solo una volta c'è stato il dubbio che il mio essere donna sposata potesse influire negativamente sulla mia carriera. Quando sono stata nominata avvocato della Curia Romana. In quell'occasione, infatti, mi fu detto esplicitamente che erano emersi dubbi dovuti al fatto che fossi ancora giovane, "a rischio" quindi di divorzio. Ma i dubbi – a quanto pare – furono velocemente fugati o comunque superati da considerazioni ben più pertinenti.

Com'è stato il passaggio di consegne con Suo padre?

Mio padre è stato un grande esempio: al rigore professionale ha sempre affiancato la disponibilità umana. Ancora oggi a Natale giungono decine e decine di messaggi da tutto il mondo di ex clienti, vecchi studenti, persone con cui è stato in contatto. Tutti ne ricordano l'altissima levatura morale e le capacità. Il "passaggio del testimone" quindi non ha una data precisa, ma si è sviluppato piano piano, nel corso di decenni, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e contestualmente del confronto quotidiano.

Ci parli del progetto Auribus di cui è cofondatrice!

Auribus nasce dall'unione di due progetti, che hanno avuto una lunghissima – pluriennale – gestazione. Da una parte, infatti, l'avv. Ricci Barbini aveva coinvolto il prof. Iaccarino, il prof. Riondino e soprattutto il prof. Arroba Conde in un'idea volta all'assistenza delle vittime di abusi sessuali. Dall'altra io, l'avv. Musso e sr. Deodato avevamo cominciato a lavorare a un progetto che avesse come tema "l'abuso" delle donne nella Chiesa. Una sorta di "telefono rosa" rivolto alle religiose. Decidemmo quindi "di unire le forze" e rendemmo partecipi anche l'avv. Suppa e p. Valderrabano.

Ne è nato un programma articolato che vede impegnati l'Istituto Claretiano e il Canon Law Centre di Sidney, oltre ovviamente a noi, che portiamo le nostre specificità di canonisti, penalisti, psicologi, esperti di pastorale ecc.

Dire quindi che l'origine di Auribus sia da ricercarsi nello scandalo della pedofilia nella Chiesa mi sembra riduttivo; il nostro intento è stato infatti sin dall'inizio più ampio e si è concretizzato "in un centro giuridico-canonico per i casi di abuso e violenza". Già questo dimostra come il nostro raggio di azione sia maggiore, riguardando ogni genere di abuso e violenza possa essere perpetrato all'interno della Chiesa o da un membro di una struttura ecclesiale o in cui sia vittima un soggetto appartenente ad un ente ecclesiastico. Non quindi soltanto i delitti di pedofilia, tecnicamente intesi, ma anche le violenze sessuali commesse a danno di soggetti fragili o comunque "dipendenti" e soprattutto i casi, purtroppo non infrequenti, dove c'è un abuso di potere, di coscienza o psicologico.

Il progetto ruota intorno a tre principi cardini: ascolto, formazione e consulenza. Ascolto e accompagnamento della vittima così come del presunto colpevole sia dal punto psicologico che pastorale; formazione di personale preparato ad affrontare temi così delicati; consulenza civile e canonistica, che affianchi, accompagni e tuteli le parti.

Il fine è quello del pieno recupero di tutte le persone coinvolte. Non quindi solo un'imprescindibile restaurazione della Giustizia e della Verità, ma una vera guarigione di una ferita privata e pubblica..

Quali consigli si sentirebbe di dare ai ragazzi che si avvicinano al nostro mondo?

Sostanzialmente due: siate forti nella Fede e preparati a nuove sfide.

Mi spiego meglio, un canonista spesso si trova ad affrontare il peggio di ciò che vive o accade all'interno della Chiesa. È importante quindi che abbia le risorse, professionali, psicologiche, ma soprattutto spirituali, per affrontarlo.

Per quanto riguarda le nuove sfide è invece necessario comprendere che siamo in un momento di transizione. Negli ultimi secoli abbiamo assistito alla cosiddetta "matrimonializzazione" del diritto canonico ovvero ad

un'attenzione, legislativa, giurisprudenziale e dottrinale, incentrata quasi esclusivamente su temi inerenti la nullità del matrimonio e il processo matrimoniale canonico. Ma oggi questo, per molteplici motivi, è un argomento se non esaurito, quantomeno "stanco". Viceversa ci sono altri settori, che richiedono urgentemente l'interessamento dei canonisti. Penso, ad esempio, al diritto penale, alla gestione amministrativa degli enti ecclesiastici, alle associazioni e fondazioni, al patrimonio religioso. Qui la presenza del laicato fa più fatica ad affermarsi, ma è – a mio parere – il futuro prossimo dell'azione della Chiesa e andrebbe quindi maggiormente implementato senza reticenze e diffidenze.

"Ecclesia semper reformanda" mi verrebbe da dire, cosa può dirci circa la recente riforma processuale di Papa Francesco, il così detto "processus brevior"?

Come tutte le grandi novità presenta elementi che a mio parere andrebbero rivisti o quantomeno meglio "calibrati". A distanza di cinque anni dalla sua entrata in vigore mi sembra che due siano gli aspetti più problematici: il ruolo del Vescovo e la percezione diffusa che la società ha avuto di questa riforma.

Per quanto riguarda il Vescovo ritengo che la difficoltà maggiore sia dovuta al fatto che sovente il Vescovo non ha la competenza "tecnica" per giudicare. Si affida quindi – giustamente – ad un istruttore, ma in questo caso viene a mancare il contatto diretto tra parte e giudice. Meglio sarebbe, quindi, permettere al vicario giudiziale di giudicare anche in questo tipo di processo.

Il problema della percezione o della comunicazione è invece più delicato e probabilmente neanche immaginato quando si è codificato il processus brevior. È passata l'idea, quantomeno nella vulgata, che si dovesse e potesse agire in modo così celere da diventare non più un processo, ma un mero atto burocratico, più ancora che amministrativo. Oggi almeno un paio di volte al mese vengo contattata da persone che chiedono lumi su questo giudizio e si lamentano quando scoprono che comunque è un vero processo,

Se avesse la possibilità di parlare con il Santo Padre, quali suggerimenti gli darebbe?

Non mi permetterei mai di dare suggerimenti, ma due richieste le farei: si fidi degli avvocati e apra le porte ai laici.

Noi avvocati laici siamo "la fanteria in trincea", la prima colonna. Siamo quelli che a diverso titolo e in vario modo siamo nel mondo, a contatto con le "miserie" dei fedeli. Immersi contemporaneamente nei problemi della Chiesa e della società.

Siamo noi che per primi raccogliamo il grido di dolore di clienti, ma anche dei familiari, amici, conoscenti. Spesso operiamo a vario titolo nelle parrocchie, nelle associazioni … sul territorio. Abbiamo competenze trasversali, dovute anche – ma non solo – a studi poliedrici quali quelli del diritto civile, di mediazione, menagement, ecc.

Potremmo dare veramente tanto all'interno della Curia e più in generale all'interno della Chiesa.

Quale procedimento ricorda particolarmente e perché?

Dopo tanti anni ricordo centinaia di cause. Ognuna di esse aveva la sua storia e il suo carico di sofferenza: la donna costretta a sposare il suo stupratore, l'uomo accusato falsamente dalla ex moglie di violenza sulla figlia, la suora che si è suicidata perché nessuno le ha creduto, il parroco rimosso solo perché ha portato il chierichetto a mangiare un hamburger al McDonald's, la vecchina truffata dall'avido vescovo … potrei continuare per ore, ma le racconterò invece un episodio meno tragico e sicuramente meno politically correct. Nel 2004 una diocesi americana soppresse un gran numero di parrocchie, riducendo contestualmente ad uso profano le chiese. Erano realtà ricche e vibranti, proprietarie di molti beni appetibili, che servivano per le numerose cause di risarcimento danni in cui la diocesi era coinvolta. Ricordo in studio una povera vedova che piangeva dicendo: «mia figlia è morta nell'attentato delle Torri Gemelle; nella chiesa di … l'ho salutata l'ultima volta; è sepolta nel cimitero vicino; ho donato con grande fatica i soldi per il restauro del campanile … ed ora quella chiesa è stata venduta e trasformata in una moschea e il campanile è stato trasformato in un minareto».

Ecco, mi piacerebbe che i giudici ecclesiastici, così come i vescovi, i dicasteri ecc. ricordassero sempre che dietro le nostre cause, i fascicoli, le norme, gli interessi, il bene comune, le necessità anche legittime della Chiesa … c'è sempre la vita e il dolore di tante persone.

Di questo dolore noi avvocati siamo e dobbiamo essere testimoni.

Ius Et Oratio

A cura di Gianluca Pitzolu e Domenico Rosa

Questa rubrica è dedicata a far risaltare il diritto nella liturgia attraverso approfondimenti, che, partendo dalla prassi liturgica dei primi secoli giungono ai giorni nostri, mettendo a confronto liturgia e diritto.

19 ottobre 2020

Dalla lex orandi, lex credendi alla lex credendi, lex orandi.

di Gianluca Pitzolu

Questa rubrica, intitolata “Ius et oratio”, si propone di ripercorrere, in maniera quanto più chiara e semplice possibile, il legame che da sempre lega il Diritto Canonico e la Liturgia.

Durante il XX Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, dedicata a Diritto e norma liturgica, si è partiti dal concetto che la liturgia in se stessa sia un bene giuridico e un diritto della comunità dei fedeli[1].

Attraverso lo studio e l’analisi delle “fons iuris”, partiremo dai primi documenti della traditio apostolica per veder crescere davanti ai nostri occhi il rapporto tra la vita della comunità e la norma liturgica (lex orandi).

Questo nostro studio ci porterà certamente ad esaminare il fondamento della norma giuridica del culto divino, ma soprattutto ci potrà aiutare a dare una giusta interpretazione dei libri liturgici – e delle sue relative norme – frutto anche del lavoro del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Si svelerà progressivamente l’importanza del concetto contenuto nel motto latino “Lex orandi, lex credendi” che non solamente intende la legge della preghiera come la legge del credente, ma in maniera più elitistica ed esclusiva ci propone come l’assimilazione della norma liturgica e della norma morale, spesso legate e unite l’una a l’altra, fosse – ed è tutt’ora – la strada per il credente.

La formulazione di questo motto appartiene a Prospero di Aquitania (Limoĝes, 390 circa

– Roma 430 circa) monaco che, nella sua vita, si è dedicato allo studio e alla divulgazione del pensiero di sant'Agostino, sui temi della grazia e della predestinazione.

Su questo adagio di san Prospero troviamo differenti interpretazioni che andremo ad esaminare in questa nostra prima riflessione.

- ***Quello che si prega è l'oggetto della nostra fede.***

Notiamo subito come questa interpretazione sia lontana dal pensiero cristiano e stoni con le parole di Gesù che l'evangelista Matteo riporta alla fine del "discorso della montagna" al capitolo 7: «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). Noi indirizziamo la nostra preghiera a Dio e non a qualcosa, e se preghiamo Dio lo facciamo perché già abbiamo fede in Lui.

- ***Dal giusto modo in cui preghiamo otteniamo un giusto modo di credere.***

È fuori da ogni ragionevole dubbio che la preghiera è il sostentamento alla fede. Dio non guarda al modo esteriore in cui noi preghiamo, ma alla sincerità e alla genuinità della nostra preghiera. «Il Signore rispose a Samuele: Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. io, l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore» (1Sam 16, 6-7).

- ***La legge del pregare coincide alla legge del credere.***

Pregare e credere sono due esperienze che hanno moltissime cose in comune ma non per questo hanno lo stesso valore. La preghiera è un invito del Signore «Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo» (Lc21,36), mentre la fede è una virtù teologale e di conseguenza è un dono di Dio. Noi possiamo apprendere a pregare ma non possiamo apprendere ad avere fede; possiamo

apprendere i contenuti della nostra fede, ma la fede rimane, sempre e comunque, un dono di Dio.

- ***Il modo in cui celebriamo la liturgia è l'immagine di ciò che crediamo.***

Questa interpretazione apre la strada ad una riflessione importante sulla questione liturgica odierna. Vediamo come spesso ci si imbatte in liturgie che si allontanano dalle norme e dalle rubriche liturgiche. Purtroppo ci sono sacerdoti che vogliono diventare "protagonisti" della liturgia o, peggio ancora, trovandola "noiosa" o datata scelgono di introdurre gesti e parole estranei alla vera liturgia. È bene ricordare – visto che l'argomento si presta – che la bellezza, la solennità e la freschezza liturgica risiedono solamente nei cuori che si accostano con sincerità all'incontro con il Signore e che comprendono, fino in fondo, l'importanza dei frutti dello spezzare la Parola e il Pane. La liturgia riflette la nostra fede.

- ***La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega.***

Entriamo adesso nel nucleo della questione. In questa interpretazione è palesata la precisazione sul soggetto di chi crede (la Chiesa). Il modo di credere e di pregare del popolo di Dio radunato nel nome della Santissima Trinità è identico: la Chiesa crede come prega. Questo ovviamente non significa che esistano singoli cristiani in comunione con la Chiesa che non vivano e credano in maniera autentica a come pregano. Il papa Pio XII nella sua Enciclica Mediator Dei (1947), nel capitolo "liturgia e dogma" riprende l'adagio di San Prospero Lex orandi, lex credendi sostenendo che, se non inteso correttamente, questo principio non è insegnato e tanto meno comandato da Santa Madre Chiesa.

«Questo inconcusso diritto della Gerarchia Ecclesiastica è provato anche dal fatto che la sacra Liturgia ha strette attinenze con quei principi dottrinali che la Chiesa propone come facenti parte di certissime verità, e perciò deve conformarsi ai dettami della fede cattolica proclamati dall'autorità del supremo Magistero per tutelare la integrità della religione rivelata da Dio. A questo proposito, Venerabili Fratelli, riteniamo di porre nella sua giusta luce una cosa che pensiamo non esservi ignota: l'errore, cioè, di coloro i quali pretesero che la sacra Liturgia fosse quasi un esperimento del dogma, in quanto che se una di queste verità avesse, attraverso i riti della sacra Liturgia, portato frutti di pietà e di santità, la Chiesa avrebbe dovuto approvarla, diversamente l'avrebbe ripudiata. Donde quel principio: La legge della preghiera è legge della fede (Lex orandi, lex credendi). Non è, però, così che insegna e comanda la Chiesa. Il culto che essa rende a Dio è, come brevemente e chiaramente dice S. Agostino, una continua professione di fede cattolica e un esercizio della speranza e della carità: «Dio si deve onorare con la fede, la speranza e la carità». Nella sacra Liturgia facciamo esplicita professione di fede non soltanto con la celebrazione dei divini misteri, con il compimento del Sacrificio e l'amministrazione dei Sacramenti, ma anche recitando e cantando il Simbolo della fede, che è come il distintivo e la tessera dei cristiani, con la lettura di altri documenti e delle Sacre Lettere scritte

per ispirazione dello Spirito Santo. Tutta la Liturgia ha, dunque, un contenuto di fede cattolica, in quanto attesta pubblicamente la fede della Chiesa. Per questo motivo, sempre che si è trattato di definire un dogma, i Sommi Pontefici e i Concili, attingendo ai cosiddetti «Fonti teologici», non di rado hanno desunto argomenti anche da questa sacra disciplina; come fece, per esempio, il Nostro Predecessore di immortale memoria Pio IX quando definì l'Immacolata Concezione di Maria Vergine. Allo stesso modo, anche la Chiesa e i Santi Padri, quando si discuteva di una verità controversa o messa in dubbio, non hanno mancato di chiedere luce anche ai riti venerabili trasmessi dall'antichità. Così si ha la nota e veneranda sentenza: "La legge della preghiera stabilisca la legge della fede" (Legem credendi lex statuat supplicandi). La Liturgia, dunque, non determina né costituisce il senso assoluto e per virtù propria la fede cattolica, ma piuttosto, essendo anche una professione delle celesti verità, professione sottoposta al Supremo Magistero della Chiesa, può fornire argomenti e testimonianze di non poco valore per chiarire un punto particolare della dottrina cristiana. Che se vogliamo distinguere e determinare in modo generale ed assoluto le relazioni che intercorrono tra fede e Liturgia, si può affermare con ragione che "la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera". Lo stesso deve dirsi anche quando si tratta delle altre virtù teologiche: "nella fede, nella speranza e nella carità preghiamo sempre con desiderio continuo"»[2] .

Papa Pio XII ci mostra in questo testo l'unica vera interpretazione da intendere sull'adagio Lex orandi, lex credendi. Nel caso di una verità controversa la Liturgia può fare luce perché essa è professio fidei sottoposta al Magistero della Chiesa e anzi, secondo questo principio, il motto dovrebbe essere rovesciato in lex credendi, lex orandi, cioè, che la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera[3].

Questo sarà il filo conduttore che ci guiderà in questo anno nella nostra rubrica. Affronteremo, nel corso della storia della Chiesa, il rapporto tra Diritto e Liturgia ossia tra, la legge della fede e la legge della preghiera e vedremo come queste due leggi, in continua evoluzione, ci condurranno alla Lux operandi et vivendi, scoprendo così le congiunzioni tra diritto, fede, liturgia e vita.

FONTI

[1] Cfr. E. BAURA, M. DEL POZZO, Diritto e norma nella liturgia, 2016, Giuffrè editore.

[2]PP. Pio XII, Mediator Dei, 1947.

[3] Cfr. PP. Paolo VI, Discorso alla cerimonia di offerta dei ceri, 1970.

Un'occasione liturgica per approfondire un sacramentale

Proprio nel giorno dedicato alla festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, cattedrale di Roma e madre di tutte le chiese diffuse nel mondo: nella liturgia, scopriamo il legame tra i fedeli e il Successore di Pietro, che dalla cattedra romana garantisce l'autenticità della fede.

Cenni sulla dedicazione e la benedizione di una chiesa

Stiamo parlando della dedicazione della chiesa, cioè la permanente destinazione al culto dell'edificio "in cui Dio e l'uomo vogliono incontrarsi; una casa che ci riunisce, in cui si è attratti verso Dio, ed essere insieme con Dio ci unisce reciprocamente in cui si riunisce la comunità dei credenti" [1].

Poiché questo è uno dei momenti più solenni della vita ecclesiale, il can. 1206 del Codice di Diritto Canonico prevede che è compito del vescovo diocesano (e dei soggetti a questo equiparati ai sensi del can. 381, come i prelati territoriali, gli abati territoriali, i prefetti apostolici e i vicari apostolici) procedere ad esso.

Tuttavia, qualora egli fosse impedito, qualsiasi vescovo può celebrarla, in particolare i vescovi coadiutori o ausiliari per la porzione di popolo su cui è esercitata la cura pastorale (Cerimoniale dei Vescovi, 867). In casi eccezionali, il rito può essere delegato a un presbitero.

Il Codice distingue tra dedicazione e benedizione: intuitivamente, si comprende che la dedicazione è l'atto più solenne, visto che crea un "vincolo di destinazione" dello spazio sacro.

La benedizione è una celebrazione più sobria che, però, costituisce il presupposto per la celebrazione dei sacramenti in quel luogo. Sebbene spetti al vescovo diocesano la benedizione delle chiese, è possibile di norma la delega a un presbitero (can. 1207).

Inoltre, il can. 1217 richiede che la cattedrale e le chiese parrocchiali, attorno alle quali ruota la vita sacramentale, siano dedicate solennemente.

Il rito della dedicazione

Una volta precisata la nozione, il Codice rinvia ai libri liturgici per il rito della dedicazione (can. 1205).

Tra i momenti principali vi sono: il solenne ingresso del popolo e dei celebranti nella Chiesa, la deposizione delle reliquie dei santi sotto l'altare, la preghiera di dedicazione, l'unzione dell'altare e delle pareti della chiesa con il crisma, l'incensazione e l'illuminazione.

A testimonianza della dedicazione, vengono redatti appositi documenti, un esemplare dei quali, se è avvenuta la deposizione delle reliquie, è conservato nel sepolcro (can. 1208 e Cerimoniale dei Vescovi §877).

Tutto converge verso l'altare, sul quale sarà celebrata l'Eucaristia: come proclama la preghiera di dedicazione, da quell'altare, unto, incensato e illuminato, "la Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo"; da lì "salga a Te la preghiera incessante per la salvezza del mondo" (Pontificale Romano, Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare, capitolo II: Rito della dedicazione di una chiesa, n. 62).

Da questo momento in poi, nella chiesa non potranno essere compiuti atti con finalità diverse dall'esercizio e dalla promozione del culto, della pietà e della religione e, qualora venisse profanata, non sarà lecito esercitarvi il culto fino a quando non si ripari all'oltraggio.

Un' ultima notazione, di tipo "ecclesiasticistico": gli effetti della destinazione del luogo al culto cattolico hanno effetti riconosciuti dall'ordinamento italiano; anche se l'edificio appartenesse a un privato, l'art. 831 cod. civ. impone che esso non possa essere sottratto alla destinazione cultuale finché ciò non sia deciso dall'autorità ecclesiastica. [2]

Note

[1] Benedetto XVI, Omelia per la dedicazione della chiesa parrocchiale "Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, 10 dicembre 2006, in http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20061210_star-evangelization.html

[2] Cfr. P. Cavana, Il problema degli edifici di culto dismessi, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2009.

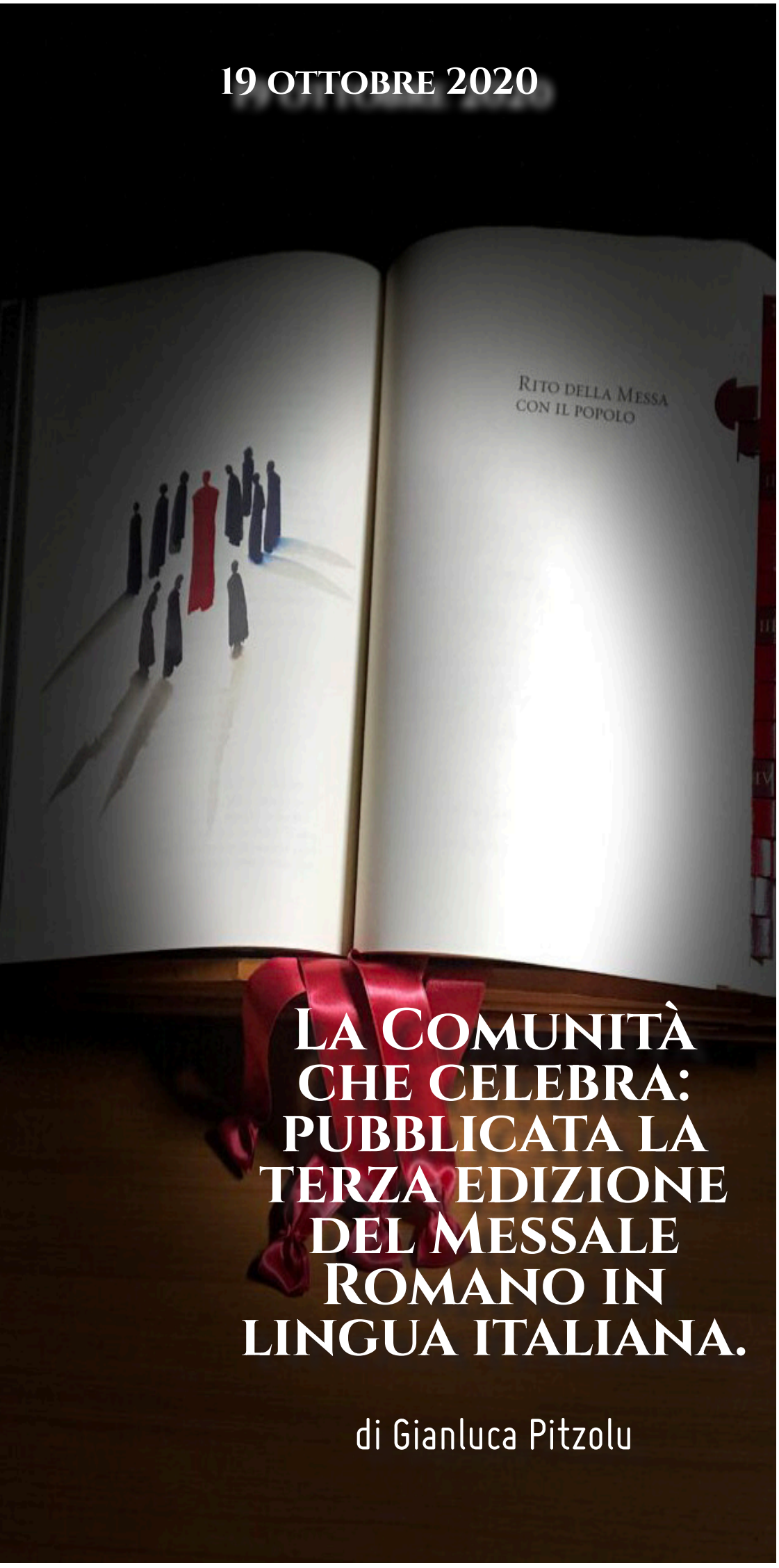

La Comunità che celebra: pubblicata la terza edizione del Messale Romano in lingua italiana.

di Gianluca Pitzolu

Papa Francesco, il 16 maggio 2019, ha approvato la delibera dell'episcopato sulla pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano. Questo Messale per le celebrazioni in lingua italiana diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021.

A cinquant'anni dalla pubblicazione del primo Messale Romano di Paolo VI arrivato a conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, sarà, obbligatoria in Italia da domenica 4 aprile 2021, la editio typica tertia del Messale romano.

Esistono tre diverse edizioni del Missale Romanum in lingua latina: la Editio typica (1970), la Editio typica altera (1975) e la editio typica tertia (2000). A queste edizioni latine corrispondono altrettante traduzioni nelle differenti lingue dell'orbe cattolico promosse dalle rispettive Conferenze Episcopali locali.

La *Editio typica,* pubblicata in latino nel 1970 e in italiano nel 1973, proponeva tutte le novità introdotte dal Novus Ordo promosso dopo la riforma liturgica portata avanti dai padri conciliari e sigillata nella stesura della Costituzione *"Sacrosanctum Concilium"*.

Di questa *Editio typica*, venne pubblicata una seconda edizione nel 1983 con l'aggiunta di alcuni testi come antifone, preghiere eucaristiche, formule e orazioni redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana, composte appositamente per la versione italiana e non presenti nella versione latina.

La *editio typica tertia*, è stata invece pubblicata nell'anno 2000, per volontà di San Giovanni Paolo II. Nel 2002 ebbero inizio i lavori per la traduzione italiana che si conclusero nel 2019 con l'approvazione del testo definitivo da parte di papa Francesco. Un lavoro che è durato ben 18 anni di lavoro. Il Card. Bassetti, presidente della CEI, presentandolo al papa lo scorso 28 agosto ha detto:

«Ci abbiamo lavorato 18 anni. È un bambino che è diventato maggiorenne. Siamo contenti di poterle dire che questo è il suo Messale, perché lei fa la maggior parte delle celebrazioni nel Messale in lingua italiana. Riteniamo

che questo sia un grande dono, e che rappresenti un rinnovamento e uno stimolo ad approfondirlo e studiarlo per tutti i sacerdoti».

Il nuovo Messale Romano mantiene quasi completamente invariata la sua struttura rispetto all'edizione precedente. Si apre con una presentazione generale a cura della Conferenza Episcopale Italiana che contiene spunti, suggerimenti ed indicazioni su diversi aspetti liturgico-pastorali.

Mi piace sottolineare che al punto 6 delle "precisazioni" della Conferenza Episcopale Italiana si invitano i sacerdoti a «favorire una proficua alternanza tra le diverse Preghiere Eucaristiche che il Messale riporta, valorizzando appieno la straordinaria ricchezza dei testi». Questo invito, che i vescovi fanno per dare maggiore risalto alle Preghiere Eucaristiche, viene adesso esplicitato, poiché troppo spesso, proprio le Preghiere Eucaristiche, vengono accantonate, preferendone alcune rispetto alla ricchezza contenuta nel messale. Infatti è abitudine abbastanza radicata nell'Ars Celebrandi comune dei sacerdoti, quella di utilizzare la Preghiera Eucaristica II (La grande Anafora presa dalla Traditio Apostolica di Sant'Ippolito,170-235 d.C.) per i giorni feriali e la Preghiera Eucaristica III per i giorni festivi.

Rimanendo nell'ambito delle *"precisazioni",* al punto 13: *«i fedeli si comunichino abitualmente (sottolineatura nostra) in piedi, avvicinandosi personalmente all'altare o al luogo ove si trova il ministro».*

Per quanto riguarda invece i contenuti di questa terza edizione del Messale le novità più importanti che vi si trovano, riguardano l'atto penitenziale, il Confiteor, il Gloria e il Padre Nostro.

Nell'atto penitenziale non è più previsto l'uso dell'italiano *"Signore pietà"* e *"Cristo pietà"* ma sono sostituite, come già nella liturgia ambrosiana, dalle formule greche «*Kýrie, eléison»* e *«Christe, éleison».*

"Signore pietà" e *"Cristo pietà"* ma sono sostituite, come già nella liturgia ambrosiana, dalle formule greche «*Kýrie, eléison»* e *«Christe, éleison».*

Nel Confiteor (Confesso a Dio onnipotente…) durante l'atto penitenziale si è aggiunto un vocabolo "inclusivo" quindi non diremo più: *«Confesso, a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato…»* ma *«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle che ho molto peccato…».* Il termine *"sorelle"* viene inserito anche in altri momenti in cui si diceva solamente *"fratelli".* Per esempio nell'invito dopo la presentazione dei doni si dirà: *«Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito…».* Anche durante la Preghiera Eucaristica nel ricordo dei defunti si dirà: *«Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione».*

Nel Gloria il nuovo testo prevede le parole *«e pace in terra agli uomini amati dal Signore»* che sostituisce «*e pace in terra agli uomini di buona volontà»* (in latino *«et in terra pax homínibus bonae voluntátis»*). Anche se nella traduzione latina si parla chiaramente di *«bonae voluntátis»* il cambio in *«amati dal Signore»* è motivato dalla traduzione del testo originale greco del Vangelo di Luca 2,14 (il canto degli angeli dopo la nascita di Gesù) *«Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις □εὐδοκίας»* (Trad. it. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama). In questo modo si è andati alla fonte per offrire maggiore fedeltà al ricco significato greco di *«εὐδοκίας»* che la Bibbia CEI 2008 traduce con *"che egli ama"*. Dopo lunga riflessione si è preferita l'espressione "amati dal Signore" in quanto, per numero di sillabe e accenti tonici, può essere sostituita al testo finora in uso senza creare problemi di cantabilità nelle melodie già esistenti.

È più nota a tutti la nuova traduzione – ampiamente oggetto di discussioni – della frase latina *«et ne nos indúcas in tentatiónem»* (Trad. it. e non ci indurre in tentazione) alla fine della preghiera del Padre Nostro che sarà sostituita da *«non abbandonarci alla tentazione».* Dopo lunghi dibattiti la sapienza della Chiesa ha deciso di introdurla nella Preghiera Eucaristica. In questo caso, al contrario di ciò che è avvenuto nel Gloria, non si è cercata una fedeltà alla traduzione dal greco, ma piuttosto si è seguita un'esigenza pastorale. Infatti, *«dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell'uomo»* (Papa Francesco). Altra modifica all'interno del Padre Nostro legata ad una ricerca di maggiore fedeltà al testo latino, è l'aggiunta della congiunzione "anche" nel periodo: *«Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori».*

Durante l'epiclesi della Preghiera Eucaristica II – la preghiera consacratoria più utilizzata – il celebrante non pronuncerà più *«Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito…»* ma *«Veramente Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito…»*. Ancora una modifica facilmente riscontrabile è l'inversione delle frasi all'invito alla Comunione *«Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo»* sostituito da *«Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo»* sostituito da *«Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello»*.

Nei riti di conclusione è stata inserita una nuova formula di congedo, già presente nell'edizione tipica latina: *«Andate e annunciate il Vangelo del Signore».* Questo congedo è l'esito di una riflessione sul congedo tradizionale del Messale in lingua latina *«Ite missa est»* portata avanti dal Sinodo sull'Eucaristia del 2005 da Benedetto XVI insieme ai padri sinodali. Questa nuova formula di congedo vuole dirci che l'annuncio del Vangelo è la missione alla quale la liturgia invia ognuno di noi. Inoltre la formula *«la gioia del Signore sia la nostra forza»* è stata corretta in *«la gioia del Signore sia la vostra forza»* per dare maggiore fedeltà al testo biblico ebraico di Neemia 8,10 in cui al popolo di Israele di ritorno dal dall'esilio babilonese viene detto: *«Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza».*

Queste sono le novità più immediate che noteremo nelle celebrazioni Eucaristiche da quando entrerà in vigore il nuovo Messale Romano.

Nella presentazione al nuovo Messale Romano i vescovi italiani esortano i ministri ordinati e il popolo di Dio a studiare con attenzione il testo per apprendere correttamente l'arte di evangelizzare e di celebrare richiamando anche alla responsabilità di chi presiede il culto divino ad essere fedele al testo liturgico per evitare una certa personale emancipazione dall'autorità ecclesiale perché *«il libro liturgico è custode della fede creduta, celebrata e vissuta, ed è perciò testimone autorevole della profonda unità che lega la legge del credere (lex orandi) alla legge del credere (lex credendi) e, infine alla legge del vivere (lex vivendi). (…) urge ora un impegno perché la celebrazione liturgica sia vissuta come un luogo privilegiato di trasmissione dell'autentica tradizione della Chiesa e di accesso ai misteri della fede, in un collegamento sempre più stretto con le diverse dimensioni della vita quotidiana»* (Presentazione n 10, p. X).

Sempre i vescovi, per un'autentica ars celebrandi, chiedono un *«principio della fedeltà, che si traduce in un vivo senso dell'obbedienza, impegna ciascun ministro a non togliere o aggiungere alcunché di propria iniziativa in materia liturgica . L'autentica ars celebrandi non può prescindere dal modello rituale proposto dal libro liturgico. La superficiale propensione a costruirsi una liturgia a propria misura, ignorando le norme liturgiche, non solo pregiudica la verità della celebrazione ma arreca una ferita alla comunione ecclesiale. Risuonano ancora di viva attualità le parole di san Paolo VI, quando, alla vigilia dell'entrata in vigore del Messale Romano* r*iformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II, invitava a non lasciarsi ammaliare dalla tendenza ad affrancarsi dall'autorità e dalla comunione della Chiesa. Una tendenza che può "costituire una fuga, una rottura; e perciò uno scandalo, una rovina". E ancora qualche anno dopo richiamava tutti con forza a "dare applicazione fedele, intelligente e diligente, alla riforma liturgica, promossa dal Concilio e precisata dalle competenti autorità della Chiesa. […] È venuta l'ora d'una geniale e concorde osservanza di questa solenne lex orandi nella Chiesa di Dio: la riforma liturgica"»* (Presentazione n 7, p.IX).

Possa risvegliare in noi, questa nuova edizione del Messale Romano, il desiderio di una fedeltà seria e incondizionata a Dio, alla sua Chiesa e alla sua bella divina liturgia spesso imbrattata dalla nostra umanità per poter crescere tutti insieme, come comunità ecclesiale, nello spirito della Liturgia. A tal

ecclesiale, nello spirito della Liturgia. A tal proposito, ci ricorda il nostro amato papa emerito che: *«la migliore catechesi sull'Eucaristia è la stessa Eucaristia ben celebrata».*

16 dicembre 2020

La Didachè: casa comune della Liturgia e del Diritto

di Gianluca Pitzolu

Il principio della storia che lega la Liturgia con il Diritto lo troviamo impresso nelle scorrevoli pagine della Didachè, considerata come la più antica Costituzione[1] della Chiesa in cui sono raccolte le prime informazioni liturgiche delle comunità cristiane dei primi secoli. L'opera presenta tratti di grande antichità e si è giunti a datarla verso la fine del I secolo, facendone un testo addirittura più antico degli stessi Vangeli sinottici. La Santa Madre Chiesa, per questa ragione, lo inserisce nella letteratura sub apostolica[2]. La Didachè può essere considerata un primo abbozzo del libro IV del Codex Iuris Canonici giacché contiene una serie di istruzioni liturgiche e alcune norme da rispettarsi dentro le prime comunità, molte delle quali oggi sono entrate nella consuetudine delle comunità credenti.

Didachè o Dottrina dei dodici apostoli

Didachè è la prima parola del lungo titolo greco che appariva nel testo pubblicato da Bryennios, metropolita di Nicomedia, nel 1873, cioè: Dottrina dei dodici Apostoli. Il testo si pensa sia stato scritto o in Palestina o in Siria:

«come questo frammento di pane era prima sparso qua e là su per i monti e, raccolto, divenne una cosa sola…»[3]

infatti, tra i paesi del vicino Oriente di antica cristianità solo la Palestina e la Siria vedono nascere il frumento sugli altipiani.

Il principio della storia che lega la Liturgia con il Diritto lo troviamo impresso nelle scorrevoli pagine della Didachè, considerata come la più antica Costituzione[1] della Chiesa in cui sono raccolte le prime informazioni liturgiche delle comunità cristiane dei primi secoli. L'opera presenta tratti di grande antichità e si è giunti a datarla verso la fine del I secolo, facendone un testo addirittura più antico degli stessi Vangeli sinottici. La Santa Madre Chiesa, per questa ragione, lo inserisce nella letteratura sub apostolica[2]. La Didachè può essere considerata un primo abbozzo del libro IV del Codex Iuris Canonici giacché contiene una serie di istruzioni liturgiche e alcune norme da rispettarsi dentro le prime comunità, molte delle quali oggi sono entrate nella consuetudine delle comunità credenti.

Didachè o Dottrina dei dodici apostoli

Didachè è la prima parola del lungo titolo greco che appariva nel testo pubblicato da Bryennios, metropolita di Nicomedia, nel 1873, cioè: Dottrina dei dodici Apostoli. Il testo si pensa sia stato scritto o in Palestina o in Siria:

«come questo frammento di pane era prima sparso qua e là su per i monti e, raccolto, divenne una cosa sola…»[3]

infatti, tra i paesi del vicino Oriente di antica cristianità solo la Palestina e la Siria vedono nascere il frumento sugli altipiani.

Questo testo era tenuto in grande considerazione dalle prime generazioni cristiane e per questa ragione lo troviamo più volte citato da Clemente Alessandrino (145-216 d.C.), da Origene (185-255 d.C.), da Eusebio di Cesarea (265-340 d.C.) e da Atanasio di Alessandria che ne consiglierà la lettura come particolarmente utile per l'istruzione dei catecumeni (295-373 d.C.); infine, nel IV secolo essa viene incorporata nelle *Constitutiones Apostolorum*[4].

Forse, per via della sua incorporazione in opere così importanti e di così alto valore, la Didachè finì col perdere la sua grande notorietà, arrivando sino al XII secolo in cui se ne perdono completamente le tracce.

Dovremo aspettare il 1873 quando, in un codice greco di Costantinopoli, risalente all'anno 1056, all'interno della Biblioteca del monastero Santo Sepolcro, sotto la giurisdizione del patriarcato di Gerusalemme, ne venne riscoperta per caso una copia, grazie al lavoro del Metropolita Filoteo Bryennios.

Per quanto riguarda l'autore della Didachè, il suo nome e la sua nazionalità ci sono sconosciuti, ma, quasi con certezza, si tratta di un cristiano convertitosi dal giudaismo.

I temi principali della Didachè

Il contenuto trattato nella Didachè ruota attorno a due grandi temi principali: la Chiesa (intesa come l'insieme di fedeli sparsi per il mondo e che un giorno saranno tutti riuniti nel regno di Dio) [5] e i sacramenti. Per tali ragioni potremmo considerare la Didachè come il primo e il più antico Messale, in cui si legge, seppur accennato, il Sacrificio Eucaristico che veniva celebrato dalla neo nata Chiesa. Dei sacramenti vengono menzionati il Battesimo, l'Eucaristia e la Penitenza. Circa il Battesimo, nella Didachè leggiamo:

«Venendo poi al battesimo, battezzate così: "Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo", in acqua corrente. Se non hai acqua corrente, battezza con altra acqua; se non puoi farlo con acqua fredda, fallo con acqua calda. Se l'acqua non è abbondante, versala sul capo tre volte nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). Prima del battesimo, digiunino il battezzante e il battezzato e tutti gli altri che potranno farlo; ma in ogni modo dal battezzato esigerai il digiuno di almeno uno o due giorni»[6].

Possiamo notare come già per le prime comunità cristiane la formula trinitaria (forma) e l'acqua (materia) siano indispensabili per la validità del sacramento battesimale, recepito sia dal Titulus I – De baptismo (can. 737, §1) del Codice pio-benedettino del 1917 in cui leggiamo che il *«Baptismus, Sacramentorum ianua ac fundamentum, omnibus in re vel saltem in voto necessarius ad salutem, valide non confertur, nisi per ablutionem aquae verae et naturalis cum praescripta verborum forma»[7] (sottolineature nostre)* successivamente ribadito anche nell'edizione del Codex Iuris Canonici del 1983 nel can. 849[8].

Sull'Eucaristia, invece, la Didachè dedica i capitoli IX e X dove si parla del "ringraziamento" che per i primi cristiani prese il significato preciso di Celebrazione Eucaristica. Le prime comunità si riunivano, come noi, alla domenica per spezzare il pane (fractio panis) e per rendere

grazie (Eucharistia)[9]. All'Eucaristia potevano partecipare solo i battezzati, i quali erano tenuti a recitare delle particolari preghiere prima e dopo la comunione.

«Riguardo poi all'Eucaristia farete il ringraziamento in questo modo. Anzitutto sopra il calice: Ti ringraziamo o Padre nostro, per la santa vite di David tuo servo, che ci hai fatto svelare da Gesù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen. Poi sopra il pane spezzato: Ti ringraziamo o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che ci hai fatto svelare da Gesù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen. Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno: perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. Nessuno mangi o beva della vostra eucaristia, se non i soli battezzati nel nome del Signore, poiché egli ha detto: "Non date le cose sacre ai cani" (Mt 7,6)»[10].

La penitenza è ricordata due volte:

- «nell'adunanza confesserai i tuoi peccati e non incomincerai mai la tua preghiera in cattiva coscienza. Questa è la via della vita»[11],

- «nel giorno del Signore, riuniti, spezzate il pane e rendete grazie dopo aver confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro»[12].

Nonostante siano passati diversi secoli, ancora oggi nella celebrazione della Eucaristia è rimasto, questo atto in cui facciamo pubblica confessione e a cui segue l'assoluzione dei peccati da parte del sacerdote: l'atto penitenziale. Questo è il primo gesto che la Chiesa ci invita a compiere all'inizio della celebrazione, subito dopo il saluto del sacerdote, è un gesto di affidamento dei presenti alla misericordia del Padre. Riconoscenti a Dio per essere stati invitati a celebrare i santi misteri dell'amore di Cristo riconosciamo, all'inizio della celebrazione di non esserne pienamente all'altezza. Sentiamo così l'esigenza sincera di presentare a Dio la nostra propria vita con le sue debolezze e fragilità, con le sue colpe in parole, opere e omissioni, e di invocare su di noi il suo perdono.

Inoltre, vediamo chiaro come, a meno di cinquant'anni dalla fondazione da parte di Cristo della sua Chiesa, si era già costituito un cerimoniale che, nonostante alcune evoluzioni storiche, è ancora quello di allora.

Oltre a questo aspetto sacramentale, nel primo capitolo della Didachè è dato un posto di rilievo soprattutto all'elezione che l'uomo deve fare tra due vie: quella che conduce al peccato ed alla morte e quella che conduce alla vita:

«Due sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza è grande fra queste due vie»[13].

Abbiamo già detto, all'inizio di questo nostro discorso, che la Didachè può essere definita un vero e proprio abbozzo al libro IV del Codex Iuris Canonici e che, per via dalla grande considerazione con cui era tenuta fu inserita nelle Costituzioni Apostoliche. Nel libro "torah and troublesome Apostles in the Didache community" di J. A. Draper viene presentata una tesi secondo cui la Didachè è la regola comunitaria della comunità di Matteo, regola in costante processo evolutivo. Questo ci porta a supporre che la Didachè sia la più antica raccolta di regole giunta a noi della primordiale comunità cristiana.

Nei primi tre capitoli ci viene presentato un compendio delle norme che Dio Padre ci ha comunicato per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo e attraverso Mosè, entrambi chiamati a portare avanti il progetto della Salvezza voluto da Dio Padre per il suo popolo eletto.

Nel primo capitolo leggiamo molte di quelle norme che Gesù nella sua vita ha insegnato e ci ha lasciato in eredità grazie al lavoro di scrittura operato dagli Evangelisti:

«Vi sono due vie, una della vita, e l'altra della morte; vi è una grande differenza fra di esse (Ger 21,8) La via della vita è questa: in primo luogo ama Dio che ti ha creato, in secondo luogo ama il prossimo tuo come te stesso (Dt 6,5; Lv 19,18; Mt 22,37-39). Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te (Tb 4,15). L'insegnamento che deriva da questo comandamento è il seguente: benedite coloro che vi maledicono e pregate per i vostri nemici, e digiunate per i vostri persecutori. Che merito avete infatti se amate quelli che vi amano? Non fanno lo stesso anche i pagani? Ma voi amate quelli che vi odiano (Mt 5,44-46; Lc 6,27-28: 32: 35) e non abbiate nemici. Tieniti lontano dalle brame carnali. Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, offrigli anche l'altra (Mt 5,40-41; Lc 6,29) e sarai perfetto. Se qualcuno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, accompagnalo per due. Se qualcuno ti prende il mantello, dagli anche la tunica (Mt 5,40-41; Lc 6,29). Se qualcuno ti toglie ciò che è tuo, non reclamarlo, perché non puoi farlo. Dà a chi ti chiede, e non esigere la restituzione (Mt 5,42; Lc 6,30), perché il Padre vuole che i suoi beni vengano dati a tutti. Beato chi dona, come ci comanda la nostra legge, perché le sue colpe

non verranno punite. Ma guai a chi riceve! In verità, se riceve spinto dal bisogno, non verrà punito, ma se riceve senza averne bisogno, dovrà rendere conto del perché e dello scopo per cui ha preso. Verrà arrestato, il suo agire verrà giudicato, e non uscirà di carcere finché non avrà pagato l'ultimo centesimo (Mt 5,26). A questo proposito è stato detto: la tua elemosina si bagni di sudore nella tua mano; finché tu non abbia ponderato bene a chi dare (? Sir 12,1)»[14].

Nel secondo capitolo ritroviamo i comandamenti della tavola della legge dati a Mosè:

«…Non uccidere, non commettere adulterio, non abbandonarti alla pederastia, non commettere fornicazione, non rubare, non darti alla magia o agli incantesimi, non uccidere il bimbo con l'aborto, e non sopprimerlo dopo la nascita.

Non desiderare i beni del tuo prossimo.

Non commettere spergiuro o falsa testimonianza (Es 20), non calunniare, non serbare rancore.

Non essere doppio di mente o di lingua, perché la doppiezza è un laccio mortale.

Non sia falso il tuo parlare, e non sia vuoto, ma arricchito dalle buone opere.

Non essere avaro, predace, falso, maligno o superbo, non tramare cattivi disegni contro il tuo prossimo.

Non odiare nessuno: qualcuno dovrai correggerlo, qualcuno compatirlo, e qualche altro dovrai amarlo più della tua stessa vita»[15].

Il terzo capitolo raggruppa un'altra serie di norme sempre introdotte da alcune parole di amorevole paternità *"Figlio mio":*

«Figlio mio, fuggi ogni male, anzi, fuggi tutto ciò che ha parvenza di male. Non essere iracondo, perché l'ira porta alla morte. Non essere invidioso, litigioso o violento, perché questi mali sono alla radice di ogni omicidio.

Figlio mio, non desiderare le donne, perché questo desiderio porta alla fornicazione; né essere spinto nel parlare o procace nello sguardo, perché da ciò deriva l'adulterio.

Figlio mio, non darti alla divinazione, perché essa conduce all'idolatria. Non darti agli incantesimi, all'astrologia, alla superstizione; evita di udire e vedere tali cose, perché da esse nasce l'idolatria.

Figlio mio, non essere menzognero, perché la menzogna conduce al furto; e neppure bramoso di denaro o di gloria, perché ne deriva il latrocinio.

Figlio mio, non essere pettegolo, perché il pettegolezzo conduce alla diffamazione. Non essere arrogante o malevolo, perché da ciò deriva la calunnia. Sii invece mansueto, perché i mansueti erediteranno la terra (Sal 36,11; Mt 5,5). Sii paziente, misericordioso, sincero, tranquillo e buono.

Metti in pratica con sommo rispetto l'istruzione che ricevi. Non esaltare te stesso e trattieni il tuo spirito dall'alterigia. Non unirti con i superbi, ma conversa con i giusti e gli umili. Accetta come bene tutto ciò che ti accade, sapendo che senza il volere di Dio nulla avviene»[16].

Per concludere

Per chiudere il cerchio del nostro discorso mi sembra bello poter dire che l'autore della Didachè ci propone un modo eccezionale per comprendere il legame intrinseco che intercorre tra la liturgia e il diritto che ci vengono presentate come due facce di una stessa medaglia, due strumenti distinti ma aventi la medesima origine e, al contempo aventi anche lo stesso fine riservato a ogni uomo: conoscere, amare, rispettare Dio e seguire le sue Leggi. Per questo, l'autore della Didachè ha ben pensato di scrivere un testo così bello e importante che, nonostante i secoli, abbiamo la fortuna di poter sfogliare tra le nostre mani nella sua interezza.

Amiamo Dio, amiamo i fratelli e non facciamo agli altri quello che non vogliamo venga fatto a noi: *«Ora questa è la via della vita»[17]*.

Notiones Iuris Canonici

A cura di Sr. Maria Romano

Rubrica che ha lo scopo di consentire al lettore un primo approccio dell'intero CIC e l'acquisizione di appropriate terminologie giuridiche.

27 novembre 2020

Introduzione al Diritto Canonico: il contesto come base per una corretta explicatio canonum

di Sr. Maria Romano

Tale excursus, che vedrà coinvolti diversi articoli, ha lo scopo di consentire al lettore un primo approccio dell'intero ***CIC*** *(codex iuris canonici)*. Verrà condotta una panoramica generale che, dalle fonti primarie e secondarie, ci condurrà fino all'ultimo libro del codice del 1983, così da preparare il lettore al contesto della puntuale *explicatio canonum.*

1. Le fonti: dalla Sacra Scrittura ai Concili

Il *Codice di diritto canonico latino*, cosiddetto ***CIC***, così come noi lo conosciamo, è stato promulgato da Papa S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983. É frutto di un lungo iter di rielaborazione del Codice Pio-Benedettino del 1917. É un Codice a cui devono obbedire tutti i fedeli di rito latino poiché, per i fedeli di rito orientale, il 18 ottobre del 1990 è stato promulgato, dallo stesso Pontefice, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, detto ***CCEO***.

La ricchezza del CIC risiede soprattutto nelle sue fonti e nella scienza canonica che negli anni ha permesso, ad uno strumento tecnico-giuridico, di esprimere pienamente il suo fine teologico-escatologico: la salvezza delle anime. Ebbene sì, tale strumento giuridico serve per regolare tutti gli ambiti della vita della Chiesa con lo sguardo sempre rivolto alla salvezza delle anime. Per comprendere la profondità del CIC analizzeremo, innanzitutto, le fonti.

Vi sono 4 fonti dette primarie e altre fonti considerate secondarie:

Leggendo gli Atti degli Apostoli, emerge da subito la Convocazione del 1° Concilio di Gerusalemme: già nella Sacra Scrittura vi sono risposte "normative" a problemi pratici che dovevano essere affrontati dalla Chiesa primitiva. Gli apostoli riflettevano su come applicare, concretamente, nella vita quotidiana le Parole del Maestro. Quindi, di conseguenza, la ***prima fonte normativa primaria*** è la ***Sacra Scrittura***. Una ***seconda fonte normativa primaria*** è data dalla ***Tradizione***, è conosciuto che al tempo del Signore molti Suoi insegnamenti venivano tramandati oralmente e così successe anche per gli insegnamenti degli apostoli e per la disciplina della Chiesa antica: questa ricchezza è detta Tradizione.

Con l'ampliamento delle varie Chiese si sente l'urgenza di scrivere anche ciò che veniva tramandato oralmente, dando così origine ad alcune raccolte essenziali per ricostruire l'aspetto normativo, catechetico e liturgico della Chiesa delle origini. In particolare, si ricorda la *Didachè* della Chiesa d'Oriente e la *Traditio Apostolica* in Occidente. Inoltre, in ogni comunità è noto che si generino delle ***consuetudini.*** Anche la Chiesa delle origini aveva degli usi ripetuti, che riguardano principalmente modi di agire e che fungono da ***terza fonte normativa primaria***.

Dal IV sec. in poi, con l'editto di Milano (noto come editto di Costantino), si ha la libertà di culto e per la Chiesa comincia un tempo di profondo cambiamento. Si assiste a una forte crescita del ruolo del Vescovo di Roma poiché la Chiesa nascente, nella città Eterna, era

considerata doppiamente benedetta dal sangue dei martiri Pietro e Paolo. Il Vescovo di Roma fin da subito ebbe un peso "morale" maggiore in confronto a tutti gli altri Vescovi e a tal proposito, per risolvere le controversie nascenti, i vari Vescovi del mondo inviavano al Vescovo di Roma delle lettere, chiedendo risposte sui vari problemi sorti nelle chiese locali. Le risposte del Vescovo di Roma erano le cosiddette decretali e servivano da norme giuridiche a tutti gli effetti. Sono di questo periodo anche i canoni che venivano formulati dai vari Concili. Possiamo così definire la ***quarta fonte normativa primaria***: ***decretali*** e ***Concili***. Di questi ultimi conosciamo gli atti, i discorsi solenni, le lettere sinodali, gli anatemi, le professioni di fede e i canoni, che cominciarono ad essere raccolte in varie Collezioni canoniche.

Fonti normative secondarie furono invece alcune leggi civili canonizzate e principalmente il Diritto Romano di cui si respira lo spirito in tutto il CIC; alcuni testi teologici come documenti di indole dogmatica, morale e liturgica; r***egole monastiche; gli scritti dei Padri, dei Santi e dei Dottori***, poiché ritenuti i più fedeli interpreti della Scrittura e della Tradizione; infine taluni ***fatti storici*** inseriti nelle raccolte giuridiche poiché riuscivano a illustrare concretamente la vita cristiana dei primi secoli.

2. Le fonti: dai Concili, passando per la scientia canonica, al CIC de 1983.

Tutto questo materiale, nel corso dei secoli, cominciò ad essere riunito in Collezioni sempre più grandi ed elaborate, fino ad avere raccolte ordinate in modo sistematico. Una delle più importanti, fra le innumerevoli Collectio esistenti, è la Collectio Dionysiana, redatta dal monaco Dionigi il piccolo e composta da due libri che raccolgono rispettivamente i canoni e le decretali. Con Carlo Magno la Collectio Dionysiana venne ampliata e fu conosciuta col nome di ***Collectio Dionysiana Hadriana***. Nel corso dell'XI e XII sec. i canonisti si accinsero a dare una nuova struttura alla Chiesa e si realizzò lo sviluppo di una vera scienza canonistica. Di questo periodo sono le ***Collezioni di Ivo di Chartres*** che cominciò a sviluppare principi e ad elaborare regole generando un embrionale sistema di diritto canonico.

Con lo sviluppo delle Università, e in particolare l'Università di Bologna, si assiste ad un fenomeno epocale: lì il monaco camaldolese ***Graziano*** è chiamato ad insegnare il "diritto della Chiesa", senza avere alcun sussidio da offrire ai suoi alunni. L'essenzialità di avere un testo unico per gli studenti, che racchiudesse tutto il materiale normativo esistente – anche discordante in alcuni punti – lo porta a sviluppare un metodo giuridico che gli permise di armonizzare le diverse fonti e autorità. Vi erano infatti circa 3900 testi da concordare, dai Canoni Apostolici al Concilio Lateranense II, alle decretali, passi di Sacra Scrittura e Libri penitenziali. Per questo il ***Decreto di Graziano*** fu anche detto *concordanza di canoni discordanti*. Graziano è un vero giurista e sviluppa una scienza del diritto canonico.

Nel periodo successivo a Graziano vi furono numerosi papi-giuristi che compilarono sempre più decretali. Queste, essendo fuori da Decreto di Graziano, furono definite decretali ***extra vagantes***.

Papa Gregorio IX, nel 1234, incaricò frate Raimondo di Penafort di raccogliere nuovamente l'intero materiale normativo esistente. Il Papa da questo momento in poi fu pienamente consapevole di essere il legislatore universale e inviò la lettera di promulgazione del Liber Extra anche alle Università affinché questo divenisse il libro di testo ufficiale.

Alla fine del XIV sec. si forma il ***Corpus Juris Canonici***, l'insieme delle Collezioni Canoniche utilizzate per l'insegnamento e per i giudizi, a partire dalla formazione del Decreto di Graziano.

È con il Concilio Vaticano I che si sente l'urgenza di una nuova collezione canonica e Pio X affida al cardinale Gasparri la stesura del Codice, pubblicato dal Papa Benedetto XV nel 1917, così tutto il materiale precedente si trova nella fonti del ***Codice del 1917***, strutturato in 5 libri con 2414 canoni. Dopo il Concilio Vaticano II, con la "nuova ecclesiologia", si rende necessaria una nuova riformulazione del diritto della Chiesa, così con S. Giovanni Paolo II si ha la stesura e la pubblicazione del Codice di diritto canonico nel ***1983***.

_____

Bibliografia:

Ferme B. E., Introduzione alla storia delle fonti del Diritto Canonico. I- Il Diritto Antico fino al Decretum di Graziano, PUL, 1998 Mursia.

Erdö P. Storia delle fonti del Diritto Canonico, Maricianum Press, Venezia 2008.

8 DICEMBRE 2020

LA CHIESA CRESCE ARMONICAMENTE: PUBBLICATO IL NUOVO MOTU PROPRIO "AB INITIO"

di Sr. Maria Romano

Dopo il Motu Proprio Authenticum Charismatis che modificava il canone 579 del codice di diritto canonico della Chiesa Latina, oggi il Santo Padre ha promulgato una nuova lettera Motu Proprio che modifica i canoni 435 §1 e 506 §1 del CCEO.

Il Concilio Vaticano II nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* così dichiara:

«La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime»[1] .

Data la ricchezza ecclesiastica e spirituale delle Chiese di Oriente e di Occidente, per scongiurarne la perdita, il CVII apre la strada ad una nuova Codificazione latina e ad una Codificazione orientale.

S. Giovanni Paolo II promulga, il 25 gennaio 1983, il Codex iuris canonici, cosiddetto CIC, e il 18 ottobre del 1990 il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, detto CCEO. Entrambi i Codici, pur conservando e tutelando le caratteristiche delle Chiese da cui derivano, camminano uno affianco all'altro, manifestando la crescita armonica della Chiesa.

Ne è testimonianza l'ultimo Motu Proprio promulgato da Papa Francesco, intitolato Ab Initio [2] , con il quale si apporta una modifica al CCEO sullo stesso argomento su cui era avvenuta la precedente modifica al CIC con il Motu Proprio Authenticum Charismatis [3] (di cui avevamo parlato a pagina 15).

In definitiva il cambiamento, per entrambi i Codici, riguarda l'obbligo in capo al Vescovo diocesano o all'Eparca di richiedere una licentia alla Santa Sede prima di erigere un nuovo Istituto di Vita Consacrata: non basterà più, dunque, "consultare" la Santa Sede, ma bisognerà ottenere una vera e propria licenza scritta.

La benedizione è una celebrazione più sobria che, però, costituisce il presupposto per la celebrazione dei sacramenti in quel luogo. Sebbene spetti al vescovo diocesano la benedizione delle chiese, è possibile di norma la delega a un presbitero (can. 1207).

Ecco le modifiche in concreto:

Cann. 435 §1 e 506 §1 del CCEO, che sono sostituiti rispettivamente dai seguenti testi:

Can. 435 §1 – Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.

Can. 506 §1 – Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.

_____

Note

[1] CVII, Decreto Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, n.5, consultabile on line al sito: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-ecclesiarum_it.html

[2] Consultabile al sito: http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201121_ab-initio.html

[3]Consultabile al sito: http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201101_authenticum-charismatis.html

Con la Lettera apostolica Patris corde, (con cuore di Padre), papa Francesco commemora il 150.mo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, per l'occasione sarà possibile lucrare "speciali indulgenze" si legge.

In occasione del 150° anniversario dalla dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, Papa Francesco, mediante la lettera apostolica Patris corde (visita www.vatican.va) ha indetto l'Anno di S. Giuseppe. Di conseguenza è stato emanato un decreto dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica, (http://www.penitenzieria.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/indulgenze/ITALIANO%20(rev).pdf) dove vengono indicate le modalità per poter lucrare le "indulgenze". Le indulgenze sono disciplinate nel Libro IV, al titolo IV del CIC e il canone 992 ivi presente, così definisce:

Can. 992 – "L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".

Ciò significa che, ogni volta che un battezzato si accosta al sacramento della confessione gli viene rimessa la "colpa" del peccato davanti a Dio, ma rimane la

temporale" da dover soddisfare che, generalmente, è soddisfatta dalla penitenza che il confessore affida dopo l'assoluzione. Si sa però che la fragilità dell'uomo è strutturale e nel cammino verso la dimora Eterna l'uomo pecca e cade continuamente. É per questo che la Chiesa tramite le indulgenze concede la possibilità di ottenere la remissione della pena temporale dovuta per i peccati confessati.

Inoltre il canone 993 definisce due tipi di indulgenza:

Can. 993 – L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

Quando l'indulgenza è plenaria si ottiene la remissione di tutte le pene temporali da dover scontare fino a quel momento, quando l'indulgenza è parziale si ottiene la remissione solo di alcune pene temporali. Per questo è necessario che il fedele ugualmente si accosti al sacramento della confessione per ottenere la remissione del peccato in quante tale. Il canone 996 definisce chi sia colui che può lucrare tali indulgenze:

Can. 996 – §1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.§2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.

Può lucrare l'indulgenza qualsiasi battezzato in stato di grazia, a meno che non sia stato scomunicato e, per poterla lucrare necessariamente bisogna adempiere tre condizioni di partenza:

Accostarsi alla confessione sacramentale (se non si è in stato di grazia), alla comunione eucaristica (ogni volta che si desidera lucrare l'indulgenza) e offrire una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, tutto con il necessario desiderio di lucrare l'indulgenza con l'animo distaccato da qualsiasi peccato.

Dopo aver adempiuto tali condizioni si potrà lucrare l'indulgenza plenaria compiendo uno di questi atti:

• Meditando per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro;

• Oppure prendendo parte a un Ritiro Spirituale di almeno una giornata che preveda una meditazione su San Giuseppe;

• Compiendo un'opera di misericordia corporale o spirituale;

• Recitando il Santo Rosario nelle famiglie e tra fidanzati;

• Affidando quotidianamente la propria attività alla protezione di San Giuseppe;

• Invocando con preghiere l'intercessione dell'Artigiano di Nazareth, affinché chi è in cerca di lavoro possa trovare un'occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso;

• Recitando le Litanie a San Giuseppe (per la tradizione latina), oppure l'Akathistos a San Giuseppe, per intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, propria alle altre tradizioni liturgiche, a favore della Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione;

• Recitando qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, per esempio "A te, o Beato Giuseppe", specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina.

Per coloro che a causa di malattia o anzianità o siano agonizzanti, o se per altri motivi legittimi siano impossibilitati ad uscire di casa se con l'animo distaccato da qualsiasi peccato e con l'intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l'impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di San Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della buona morte, offriranno con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita lucreranno ugualmente l'indulgenza plenaria.

Ius Matrimoniale

A cura di Federico Gravino

Rubrica che ha per oggetto la trattazione circa il vincolo matrimoniale, la celebrazione, gli impedimenti, i vizi del consenso, le cause di nullità e ogni novità riguardante tale materia.

Con la Lettera apostolica Patris corde, (con cuore di Padre), papa Francesco commemora il 150.mo anniversario della dichiarazione di Il can. 1055 del Codice di Diritto Canonico alla luce dei riferimenti scritturistici.

Il vigente *Codex Iuris Canonici* disciplina il matrimonio canonico al can. 1055 § 1: *"Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est"*. La previsione legislativa ha come destinatari i battezzati cattolici, qualora scelgano di accedere allo *status coniugalis*.

La tradizione scritturistica tramanda che nella storia biblica del popolo d'Israele il matrimonio è ricondotto ad un originario intervento del Creatore (Gn. 2,18-23): *"l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne"* (Gn. 2,24). Successivamente l'istituto acquista un significato salvifico, diventando una concreta espressione dell'alleanza tra Dio e il popolo eletto. É l'una caro il vincolo di unione tra l'uomo e la donna, più vincolante degli stessi legami di sangue, un'unione fisica ma anche metafisica, poiché il termine ebraico "carne" indica non solo il corpo ma anche la totalità dell'uomo intesa come essere vivente. L'insegnamento di Gesù si inserisce nella prospettiva biblica, mettendo in luce l'originario disegno di Dio e rispondendo ai farisei che lo interrogano sulla liceità del ripudio della donna.

Egli richiama quanto già Dio aveva stabilito: *"Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt. 19,3-6). Sarà San Paolo a riprendere l'antico simbolismo del matrimonio come espressione dell'alleanza tra Dio e il popolo eletto e ad inserirlo nella nuova economia della salvezza: "E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei … questo mistero è grande" (Ef. 5,22-32).*

Il Codice riprende i caratteri essenziali dell'istituto, già posti in risalto dalla Sacra Scrittura. Oltre ai termini utilizzati per definire l'unione tra l'uomo e la donna nel corso della storia, il matrimonio è un foedus, un patto irrevocabile stretto tra gli sposi. Il termine biblico richiama l'antica alleanza tra Dio e il popolo d'Israele e nell'Antico Testamento indicava e simboleggiava l'amore tra l'uomo e la donna. Col patto matrimoniale l'uomo e la donna mettono in comune tutta la loro esistenza, dando vita al secondo fondamentale aspetto della realtà matrimoniale: essi costituiscono tra loro un *consortium totius vitae* (l'espressione, che deriva dalla definizione romana del giureconsulto Modestino, discepolo di Ulpiano, è composta dal prefisso cum e dal sostantivo sors), creando una comune condizione in termini di destino, fortuna e sorte.

I consorti sono tali in quanto uniti per la buona e la cattiva sorte: una comunità coniugale di vita piena, completa, totale, esclusiva, indissolubile, in cui è impegnata l'intera persona e che abbraccia l'intera esistenza in tutti i suoi aspetti, anche quelli più intimi, così da realizzare il biblico "una caro" nel suo più autentico ed integrale significato. La dottrina contemporanea al Codice pio-benedettino riteneva che

tale espressione facesse riferimento alla completa unione dei due nubendi in tutti gli aspetti della loro vita, spirituale, intellettuale, sentimentale, economica, fisica, sociale. I coniugi mettono in comune tutto, così che il destino dell'uno è legato a quello dell'altro. Nota caratteristica e specifica di tale unione è il suo estendersi al rapporto fisico tra i due coniugi sino a diventare una carne sola.

Il riferimento è dunque al *"matrimonium ipsum seu totalitatem iurium et officiorum matrimonii"*: una mutua apertura esistenziale di un io e di un tu impegnati in una vicendevole conoscenza, che si ritrova più profondamente attraverso un dialogo originato dalla stessa diversità di essere uomo e donna, una dimensione unitaria, un *"noi"*. Essa è capace non di annullare ma, al contrario, di esaltare la personalità sia maschile che femminile in un'intima compresenza vitale.

Le proprietà essenziali del matrimonio canonico

Unità e indissolubilità sono le proprietà essenziali del matrimonio canonico. Esse sono definite essenziali, ex can. 1056 CIC, in quanto sono qualità che ne caratterizzano l'essenza per natura, direzioni semplicemente caratterizzanti e del tutto necessarie, così che senza di esse non può esistere il matrimonio: l'unitas, per cui un vero matrimonio canonico è possibile unicamente tra un solo uomo e una sola donna, qualificando quel rapporto come strettamente monogamico, e l'indissolubilitas, proprietà per cui un vincolo validamente costituito non può essere sciolto: essa qualifica il rapporto coniugale in senso temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo alla volontà dei coniugi, i quali non possono sciogliere il vincolo con il divorzio. Ciò è ribadito dal canone 1141, per cui: *"Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestas nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest"*.

L'indissolubilità, quindi, esclude il divorzio e, pur emanata una sentenza di divorzio dell'autorità civile, il vincolo matrimoniale non viene sciolto. Sebbene distinte, queste due proprietà sono strettamente connesse in quanto l'indissolubilità non è null'altro che la pienezza dell'unità, perché la capacità di essere marito e moglie si realizza in tutta la sua pienezza solo quando si dispiega in rapporto ad una sola donna o ad un solo uomo. Nell' ipotesi in cui una delle proprietà o entrambe venissero positivamente escluse nella celebrazione del matrimonio, il consenso delle parti, che a norma del can. 1057 è ciò che fa il matrimonio, sarebbe senza esistenza, inefficace, nullo. A sottolineare l'essenzialità delle proprietà in esame, autorevole dottrina ha asserito che *"l'indissolubile unità"* postula la natura stessa del matrimonio in quanto mutua donazione di due persone. Il carattere di totalità, di perennità è insito nella logica di ogni vero amore. Chi ama e si dona sinceramente, ama e si dona per sempre, senza ripensamenti e senza ritrattazioni, senza riserve e senza ritorno, senza scadenza e senza limiti.

_____

Bibliografia:

P. GRELOT, La coppia umana nella Sacra Scrittura, Paideia, Milano, 1968

L. SABBARESE, Il matrimonio, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2019.

Libri & Recensioni

L'Enciclica è un particolare tipo di documento del Magistero pontificio che assume un rilievo specifico, proprio in ragione sia delle tematiche dottrinali e dei temi di interesse generale che affronta sia per la definizione di alcune dottrine da ritenere, per approfondire qui abbiamo già trattato l'argomento.

Fratelli Tutti va al di là della geografia e dello spazio per abbracciare l'uomo in un amplesso totalizzante.

Invero essa va letta e meditata in un'ottica continuativa con l'Enciclica ***Laudato sì*** (24 maggio 2015).

Si può affermare che entrambe queste encicliche si comprendano secondo una chiave di lettura che interpella ciascuno di noi attraverso il movimento assonometrico della Croce, cioè come i bracci della Croce sono protesi uno dalla terra al cielo e l'altro orizzontalmente verso un abbraccio aperto a tutti, allo stesso modo si può dire delle due encicliche in questione.

Se mentre *Laudato sì* è l'appello alla promozione di una ecologia integrale nel rispetto del creato, quindi in un movimento simbolico di restituzione dalla terra al cielo, nell'ottica creaturale dell'uomo che si riconosce figlio di Dio e per tale assunto spinge la creazione ad un rispetto globale proprio in termini della virtù francescana della restituzione; invece Fratelli Tutti si apre al movimento trasversale della Croce, cioè vuole essere l'abbraccio dell'uomo all'altro uomo, soprattutto al più debole, al più povero, al più indifeso.

Composta da ben otto capitoli, presenta un unico filo conduttore che lo si rinviene nel capitolo secondo dedicato alla Parabola del buon samaritano. Papa Francesco partendo dallo scacco, diremmo in termini più filosofici, di fronte al quale si è trovata l'umanità intera colpita dalla pandemia del COVID-19, ci fa meditare come in definitiva pur essendo potenti con rispetto ad alcuni mezzi economici, eppure ci siamo trovati tutti "sulla stessa barca", indifesi e tremolanti di fronte alla pandemia dilagante.

Tuttavia proprio queste vicende ci devono far fermare a riflettere, come si fermò il samaritano nel dare soccorso all'uomo assalito dai banditi e ferito, per ripensare un mondo aperto a tutti nel quale noi cristiani per primi siamo chiamati ad avere un cuore aperto ai fratelli attraverso scelte prioritarie di una migliore politica, nel dialogo e nell'amicizia sociale per creare percorsi di nuovi incontri, sconfiggere le ingiustizie, soprattutto quelle della guerra e della pena di morte, ed infine attraverso un cammino di identità cristiana nel rispetto del dialogo interreligioso arrivare a farci **"fratelli universali"** degli ultimi.

Il Papa ci sprona al recupero della promozione del "bene morale" poiché «già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell'etica, della bontà, della fede, dell'onestà, ed è arrivato il momento che questa allegra superficialità ci è servita a poco».

Come poter recuperare tutto questo? Avendo un cuore aperto al mondo intero, quindi coinvolgendo tutti attraverso una "migliore politica" che agisca a livello di impegno educativo finalizzato allo sviluppo di abitudini solidali, alla capacità di pensare la vita umana più integralmente e con una maggiore profondità spirituale per dare qualità ai rapporti umani.

Per promuovere tutto ciò Papa Francesco si rivolge al potere internazionale attraverso il diritto internazionale, ribadendo quanto già auspicato dal Papa Benedetto XVI nell'enciclica ***Caritas in veritate*** (29 giugno 2009) in tema di una necessaria riforma «sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni».

Ed ancora il Papa insiste sulla consapevolezza di saper incrementare un "amore politico" capace di riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare con loro un'amicizia sociale che includa tutti.

Infine viene proposto un cammino di fraternità che devono compiere le religioni in dialogo, per stabilire amicizia, pace, armonia, condivisione di valori ed esperienze morali, così come fece San Francesco d'Assisi rivolgendosi a tutti per proporre a ciascuno una forma di vita dal sapore di Vangelo, appunto chiamandoli fratelli tutti.

È da notare a tal riguardo come l'Enciclica si apre con una esortazione di fratellanza e si chiude con una preghiera che ci innalza al Padre, di fronte al quale siamo tutti necessari, volti differenti della stessa umanità amata da Dio.

Pubblicato il nuovo Codice Penale Vaticano, un'opera che aiuterà gli esperti a muoversi all'interno della normativa vigente.

Diritto penale in Vaticano?

Curato da ***mons. Juan Ignacio Arrieta*** e da ***suor Maia Luisi***, rispettivamente segretario e officiale del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, vede la luce il volume che raccoglie il Codice Penale Vaticano, per i tipi LEV.

In questi ultimi anni, i fatti di cronaca oltre le Mura Leonine hanno mostrato la presenza di norme incriminatrici nello Stato Città del Vaticano, nonché di organi di giustizia, deputati a farle rispettare.

Un chiarimento preliminare: il diritto vigente in Vaticano non è esclusivamente il diritto canonico (sebbene la legge sulle fonti del diritto lo consideri la prima fonte normativa), ma, come in ogni Stato moderno, vi è un complesso di norme dirette a regolare la vita del popolo che lo abita.

Naturalmente, si tratterà di un popolo particolare, identificato per una relazione funzionale con la missione della Chiesa universale, ma ugualmente inquadrato in un ordinamento.

Pertanto, qualora si verifichino illeciti, anche il Vaticano godrà, nell'ambito della propria sovranità, di una potestà punitiva, che si estrinseca nell'accertamento dei reati e nella relativa punizione.oncilio Vaticano II nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* così dichiara:

Diritto penale vaticano all'avanguardia?

Lo Stato Città del Vaticano è nato grazie ad un trattato internazionale tra la Santa Sede (cioè l'ente, riconosciuto a livello internazionale, preposto al governo della Chiesa universale) e il Regno d'Italia.

A conclusione della Questione Romana, nel 1929, l'Italia restituì una piccolissima porzione dei possedimenti dell'originario Stato Pontificio, offrendo una base territoriale per l'esercizio del ministero petrino.

Con la legge II del 7 giugno 1929, il nascente Stato Vaticano scelse di adottare la legislazione civile e penale vigente in Italia a quel tempo: in particolare, il Codice Penale Zanardelli, promulgato nel 1889 e stimato come uno dei più innovativi del tempo.

Basti pensare che questo codice aboliva la pena di morte e offriva maggiori spazi di valutazione e di ponderazione della pena al giudice. L'Italia, un anno dopo i Patti Lateranensi, avrebbe virato, con il Codice Rocco (in vigore fino ad oggi, con numerose modifiche) verso una

Un'opera compilativa e formativa

Il Codice Penale Vaticano appena pubblicato non è il frutto dell'attività del Legislatore, ma, nell'idea dei curatori, dà conto delle numerose riforme che si sono succedute e, soprattutto, alla diversa concezione di pena, che il Papa ha tracciato nel suo magistero.

Ecco le modifiche più importanti: l'abolizione della pena di morte (prevista fino al 1969 solo per l'attentato alla vita del Pontefice, come eccezione al codice penale generale); la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione fino a 35 anni; la previsione dei crimini contro l'umanità; l'adesione a circuiti di trasparenza monetaria; l'impegno a favore dei minori e dei soggetti più vulnerabili.

I curatori intendono, dunque, rispondere all'esigenza di ricondurre ad unità la materia e di presentare agli studiosi e agli operatori del diritto uno strumento agevole, ricco di rimandi e notazioni che danno conto delle specificità che connotano la funzione penale in Vaticano.

L'importanza che quest'opera avrà sul piano delle fonti del diritto vaticano è innegabile e offrirà spunti perché il continuo aggiornamento dell'ordinamento penale possa essere improntato ai criteri di giustizia, di equa riparazione, di ristabilimento dell'ordine violato e di rispetto dei valori della persona, nella specifica ottica dei principi cristiani.

Vox Canonica riflette sul tema della sinodalità nella Chiesa, tema sempre attuale e che ci permette di analizzare meglio molte delle questioni ancora aperte.

Per questo proponiamo la lettura di una monografia del Vescovo Nikola Eterović, dal titolo: Sinodalità nuovo dinamismo, proposte per un ulteriore sviluppo del Sinodo dei Vescovi, Lev, Città del Vaticano 2017.

La monografia in oggetto, scritta dal Vescovo Nikola Eterović, a lungo Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, e dal 2013 Nunzio Apostolico in Germania, è il frutto di una conferenza che lo stesso ha tenuto al CCEE, (Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa) in occasione dell'annuale incontro, sul tema: Anno della misericordia – Esperienze di Solidarietà.

Il testo (88 pagine), segue una linea direttrice molto chiara, ovvero che la dimensione sinodale della Chiesa è strettamente collegata con le due categorie fondamentali della ***Comunione*** e della ***Collegialità***.

Il primo capitolo inizia specificando che la finalità della sinodalità consiste nel rafforzare la comunione nella Chiesa, che pur essendo gerarchica, viene comunque partecipata da tutti, ognuno nel suo modo partecipa della comunione con la Chiesa. Per comunione viene specificato, non si intende un certo vago "sentimento", ma una realtà organica, che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. In tutti i documenti del Concilio Vaticano II, il fil rouge che lega tutto è l'***ecclesiologia di comunione***, quest'ultima è presentata come il vero fondamento sacramentale della ***collegialità episcopale***, di cui parla anche il CIC nei canoni 336-341.

La sinodalità, il cui termine non si trova letteralmente nella Bibbia, ma del quale se ne possono ravvisare aspetti cristologici e pneumatologici, deve pertanto orientare all'incontro, includere la discussione, favorire il dialogo sui singoli tempi allo scopo di maturare il consenso di tutti o del numero più elevato di persone che rappresentano, o dell'intera comunità.

Il Capitolo II, descrive lo sviluppo della sinodalità nella Chiesa. Dal Concilio di Gerusalemme, citato nella Bibbia, alla Didachè, ai 21 Concili Ecumenici che via via si sono succeduti nella storia. Bisogna però distinguere non solo il ruolo che questi hanno avuto nella storia, ma come e perché vi sia stata la necessità di normarli e suddividerli. Negli ultimi 50 anni, vi è stata una sistematica organizzazione delle istituzioni di natura sinodale: ***Chiese particolari*** (Consiglio episcopale, presbiterale, pastorale diocesano e parrocchiale, collegio dei Consultori, Capitolo dei canonici), ***Provincie*** (Concili particolari), ***Regioni Ecclesiastiche*** (Concili regionali o plenari), ***Chiesa Universale*** (Conferenze episcopali, Sinodo dei Vescovi, Concili ecumenici, Curia romana, Collegio dei Cardinali).

La comunione, la collegialità e la sinodalità si realizzano in modo peculiare nei Concili ecumenici e nei Sinodi dei Vescovi, i quali sono secondo quanto afferma papa Giovanni Paolo II: *"Un'espressione e uno strumento particolarmente fecondo della collegialità dei vescovi"*. Il testo continua citando vari documenti che trattano il tema della sinodalità: *Christus Dominus, Ad Gentes, Apostolica Sollicitudo, Ordo Synodi Episcoporum.*

Il capitolo III tratta della natura del Sinodo dei Vescovi, partendo dalla lettera apostolica, Apostolica Sollicitudo (15 settembre 1965) di Paolo VI, con la quale si istituivano i suddetti, e menziona i canoni 342-348 dedicati al Sinodo, si accenna anche alla differenza tra l'Assemblea Generale Ordinaria, l'Assemblea Generale Straordinaria e l'Assemblea Speciale.

Nel capitolo IV si sottolinea che mentre al termine del Concilio Vaticano II la dimensione sinodale era vissuta con grande interesse e partecipazione, adesso si percepisce una certa "stanchezza", per tali motivi, l'autore, cerca di tracciare delle proposte per un miglioramento della sinodalità a livello di Chiesa Universale. Un primo cambiamento proposto è il potenziamento dell'attuale Assemblea Generale Straordinaria, e far si che quest'ultima diventi ordinaria e si possa svolgere annualmente.

L'Assemblea Generale Ordinaria cambierebbe nome in Assemblea Ordinaria e si continuerebbe a svolgere ogni 3 o 5 anni (a seconda dalle necessità), mentre quella Speciale continuerebbe ogni 10/15 anni in fase continentale, e non solamente da celebrarsi a Roma, bensì facendo in modo che si possano celebrare nel rispettivo continente, la presenza del Vescovo di Roma si potrebbe limitare alla sola chiusura dell'Assise che sarebbe presieduta da uno o più delegati papali. Per migliorare il coordinamento delle attività sarebbe anche auspicabile, si legge, che la Segreteria del Sinodo e il Collegio dei Cardinali possano rafforzare la loro collaborazione; il testo fa un'ulteriore salto, specificando che se anche le norme canoniche non lo escludono, l'Assemblea Sinodale potrebbe anche avere potere deliberativo, ciò non andrebbe ad intaccare la natura consultiva dello stesso.

In conclusione, la monografia in esame, molto ben strutturata e fruibile al lettore, offre delle considerazioni che a mio avviso sono preziose per favorire un ulteriore sviluppo della sinodalità della Chiesa Universale, nel contesto della comunione ecclesiale e della collegialità episcopale. Emerge come il presente studio: *"contribuisca alla idea del Santo Padre di potenziamento del cammino d'insieme di laici, pastori, Vescovi e Vescovo di Roma, per edificare una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire, facendo si che il Sinodo dei Vescovi, possa diventare il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto a tutti i livelli".*

Eventi

16 ottobre 2020

Global Compact on Education: alla Lateranense il Papa rilancia il Patto Educativo Globale

di Alessia Guarrera

Global Compact on Education: alla Lateranense il Papa rilancia il Patto Educativo Globale

La Pontificia Università Lateranense accoglie le voci di generazioni a confronto

Giovedì 15 ottobre 2020, si è svolto, presso l'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, l'incontro dal titolo: ***"Global Compact on Education. Together to look beyond"***, organizzato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Presenti all'evento, il gran cancelliere, il card. Angelo de Donatis; il Rettore Magnifico, prof. Vincenzo Buonomo; autorità civili ed ecclesiastiche; oltre a docenti e studenti dell'università; e gli ospiti intervenuti: il card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica; l'Arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, segretario della medesima; la prof.ssa Silvia Cataldi, sociologa, docente all'Università "La Sapienza" di Roma e Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L'incontro è stato moderato da Alessandro Gisotti, vice-direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, il quale ha definito questo evento come una tappa intermedia, in vista del Patto Educativo che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 14 maggio ma posticipato a causa della pandemia, e che si terrà una volta terminata l'emergenza sanitaria.

Tema cardine dell'incontro, la questione educativa, alla quale il Romano Pontefice, soprattutto in questo particolare momento storico, dedica la massima cura e attenzione.

La prima parte dell'evento ha avuto come centro proprio l'intervento del Santo Padre, tramite un video-messaggio, che è stato successivamente commentato dai vari ospiti presenti sia fisicamente che telematicamente, e da alcuni studenti.

Nella seconda parte, si è illustrato come, nel concreto, il Patto Educativo si stia man mano sviluppando nel mondo attraverso l'impegno e la collaborazione di vari centri universitari.

L'incontro si è aperto col saluto del Rettore della PUL, Vincenzo Buonomo, il quale ha voluto introdurre al tema dell'evento, ricordando l'intervento del Santo Padre avvenuto un anno prima proprio da quella stessa Aula, ove presentò l'idea di elaborare un Patto Globale sull'educazione; e ha esordito sottolineandone una precisa affermazione: «Senza un progetto educativo, la persona umana è soltanto schiava di un pensiero breve». Quindi – prosegue il Rettore – «un pensiero frammentario, che non riesce ad essere propositivo di grandi progetti». E conclude aggiungendo i quattro pilastri elencati da Papa Francesco in quell'occasione, legati alla medesima riflessione: il dialogo; la certezza e l'unità dell'educazione; la comunità che comprende l'educatore, l'educato e tutti i protagonisti dell'esperienza educativa.

Segue il video-messaggio del Papa, il quale, presentando la situazione di difficoltà generata dall'arrivo della pandemia per Coronavirus, evidenzia come rapidamente sia emersa una situazione di *"catastrofe educativa"*, aumentando un divario già allarmante. *«Questa situazione* – afferma il Papa – *ha fatto crescere la consapevolezza che occorre dare una svolta al modello di sviluppo».*

Emerge dunque la necessità di ripensare un modello culturale, basato su un nuovo progetto educativo da trasmettere alle giovani generazioni, e che sia capace «di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo; di capire e trovare le soluzioni alle esigenze di ogni generazione e di far fiorire l'umanità di oggi e di domani». L'educazione ha, infatti, un *«potere trasformante»*, sottolinea il Papa, perciò *«è sempre un atto di speranza che invita alla co-partecipazione e alla trasformazione della logica sterile e paralizzante dell'indifferenza, in una logica diversa in grado di accogliere la nostra comune appartenenza»*, nel rispetto della persona umana e della sua dignità.

Affinché questo patto educativo si realizzi, il Santo Padre fa appello alle famiglie, alle comunità, alle scuole e alle università, alle istituzioni, alle religioni, ai governanti, all'umanità tutta, perché «con la loro testimonianza e il loro lavoro, si facciano promotori dei valori di cura, di pace, di giustizia, di bene, di bellezza, di accoglienza dell'altro e di fratellanza». Si tratta di un impegno comune al quale tutta l'umanità è chiamata a prendere parte, armonizzando le varie competenze e i vari approcci di ognuno, al fine di ricercare il bene comune, distaccandosi dalla cultura individualistica e indifferentista del nostro secolo. Poiché *«l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione»*.

Il Papa conclude, infine, elencando sette propositi, nonché gli impegni che intende perseguire nella realizzazione del progetto educativo:

1. Mettere al centro di ogni processo educativo la persona per far emergere la sua specificità, bellezza, unicità e capacità di essere in relazione con gli altri e con la realtà che la circonda, respingendo stili di vita che favoriscono diffusione della cultura dello scarto.

2. Ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze, per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita degna per ogni persona.

3. Favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione.

4. Vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore.

5. Educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati.

6. Impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, di intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di un'ecologia integrale.

7. Custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue risorse, adottando stili di vita più sobri e puntando al completo utilizzo di energie rinnovabili e rispettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'economia circolare.

Al messaggio del Romano Pontefice hanno fatto seguito i commenti degli ospiti.

Nel primo intervento, il card. Giuseppe Versaldi, dopo aver sottolineato l'inquadramento storico-culturale, afferma che, per cambiare il modello di sviluppo è necessario partire «dal cambiamento del pensiero, del modo di concepire il mondo». E, poiché «è difficile cambiare la mentalità delle vecchie generazioni, bisogna iniziare con le nuove», armonizzando lo sforzo di tutti e indirizzandolo al vero bene dell'umanità. Fondamentale la realizzazione di relazioni fraterne, poiché «l'educazione è questione di amore. Ma – prosegue – se è vero che l'amore è alla base dell'educazione, è anche vero che se non si impara in famiglia l'amore, difficilmente si impara fuori di essa». Dunque la famiglia come prima agenzia educativa. È alla base del cambiamento culturale.

Il secondo intervento dell'Arcivescovo Zani si sofferma sul 2° obiettivo proposto nel messaggio, ponendo l'attenzione sull'ordine delle parole usate dal Pontefice, «occorre trasmettere valori e conoscenze, prima i valori e poi le conoscenze», ed evidenzia due elementi di novità rispetto a tutto il pensiero del Papa sull'argomento: l'attenzione al contesto storico attuale caratterizzato dal fenomeno della pandemia che ha portato a questa "catastrofe educativa"; e il richiamo all'enciclica ***"Fratelli tutti"***, la quale può essere considerata come una *«mappa dei concetti e dei valori ai quali ispirarsi nei progetti successivi»*.

La prof.ssa Silvia Cataldi, focalizza la sua riflessione sulla figura degli educatori, intesi sia come docenti che come genitori, esortando al ritorno del significato vero di "cultura", la cui etimologia, dal latino "coltivare", rimanda alle varie azioni ad essa connesse e ricollegabili al ruolo dell'educatore: «il dare tempo e spazio – piuttosto che dare risposte – per nutrire. Il prendersi cura, amare. Poiché l'amore ha una dimensione pratica, che porta a trasformare il mondo». Una trasformazione che deve porre l'attenzione sull'aspetto della diversità e delle disuguaglianze, basandosi su una nuova forma di solidarietà. Il Patto, infatti, parla della fraternità e fa un atto significativo, mettersi dalla parte degli ultimi.

Il prof. Franco Anelli, ha colto l'invito del Papa trasponendolo in due dimensioni costitutive del ruolo delle università: tendere alla completezza della formazione della persona a cui si rivolgono; tendere all'universalità della proposta educativa. Poiché le società hanno bisogno di una cultura diffusa cioè un approccio alla condizione e al ruolo che la persona ha nella società.

È intervenuta all'evento anche la Direttrice generale dell'UNESCO Audrey Azoulay, attraverso un video-messaggio in cui, in linea con quanto esposto dal Papa, afferma che oggi più che mai c'è una crisi educativa senza precedenti. Assicura che L'UNESCO continuerà a portare avanti il suo costante impegno nel mettere al centro dell'educazione globale, l'essere umano come pilastro della società, nel rispetto dell'umanità e della natura.

Inoltre, essendo proprio i giovani, i primi destinatari di questo progetto educativo, non potevano mancare anche le loro voci. I commenti sopra esposti, sono stati, infatti, intervallanti dall'intervento di alcuni studenti provenienti da varie parti del mondo (Giappone, Algeria, Congo), i quali, avendo accolto il messaggio del Pontefice, hanno evidenziato alcuni punti fondamentali con i quali poter realizzare l'armonia e la fratellanza, tanto care al Santo Padre. Tra questi, la necessità di ascolto, di trasparenza; la capacità di lavorare su sé stessi, coinvolgendo mente, cuore e azioni concrete; la capacità di mettersi al servizio degli altri; l'attenzione ai più deboli.

Tuttavia, «questo Patto Educativo – aggiunge Alberto Lo Presti, docente alla LUMSA – non è solo un'esortazione a fare di più e meglio, ma fare rete: scambiarsi informazioni, coordinarsi per cercare risorse, marciare verso medesimi obiettivi».

Ed è proprio su questa rete che fa leva il lavoro di organizzazione del Patto, iniziato dal 12 settembre 2019. Attività che porta avanti progetti concreti tramite quattro piste di lavoro, associate ognuna ad un'università «che – come spiega Mons. Zani – fa da capofila ad una rete di università che approfondiranno questo lavoro di ricerca, proposta e condivisione». Le aree di lavoro sono:

– Dignità umana e diritti, cui fa capo l'università Notre Dame degli USA;

– Pace e cittadinanza, associata alla Pontificia Università Lateranense;

– Ecologia integrale, associata all'Università Javeriana di Bogotà;

– Fraternità e sviluppo, associata all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

A spiegare i vari progetti formativi sono intervenuti: il Rettore della Lateranense, Vincenzo Buonomo; il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli e, in via telematica, la Prof.ssa Diane Desierto, per l'Università Notre Dame; e P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, Rettore dell'Università Javeriana.

Un'affermazione che può racchiudere quanto esposto e allo stesso tempo aprire a questa nuova prospettiva cui auspica Papa Francesco, si può riscontrare nella citazione che riporta nel suo video-messaggio Josè Maria Del Corral, Presidente della fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Citando lo stesso Pontefice, ci ricorda che: «non ci sarà futuro se non consideriamo i nostri giovani un presente».

9 novembre 2020

Dies Academicus 2020/2021 della Pontificia Università Lateranense

di Alessia Guarrera

Oggi, 9 novembre 2020 dalle ore 11:00 si è celebrato il Dies Academicus della Pontificia Università Lateranense. L'evento di inaugurazione dell'A.A. 2020/2021, si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università, durante il quale sono intervenuti: il Gran Cancelliere Card. A. De Donatis, il Magnifico Rettore V. Buonomo, il prof. L. Messinese, lo studente F. Fulvi e il rappresentate per il personale non docente F. Apolloni.

Nei saluti introduttivi il Card. De Donatis ha ricordato la tradizionale coincidenza della celebrazione del Dies con la festa di dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, la prima delle quattro Basiliche papali maggiori e la più antica d'Occidente. Ne ha messo in risalto il legame e i punti comuni, che possono essere racchiusi nella chiamata di ognuno – come scriveva Agostino – a coniugare la fede con la ricerca. Nell'Università Lateranense, infatti «generazioni di studenti e docenti hanno sperimentato come sia possibile coniugare l'annuncio cristiano, alla sapienza, avendo come fondamento la Rivelazione cristiana e il Magistero Petrino». Motivo per cui, continua il cardinale, la formazione alla Pontificia Università Lateranense, si basa su tre linee fondamentali: Acquisire una logica del "noi", apprendendo la dimensione del servire nella carità tutti coloro che incontriamo nel cammino; imparare a stimarsi a vicenda nel dono della comunione; svolgere la ricerca nella fedeltà al Magistero, sapendo che il lavoro e lo studio, sono a servizio di tutta la Chiesa.

Conclude, infine, con un'esortazione affinché *«questa pandemia che stiamo vivendo possa diventare un ricordo capace di fare del peso delle difficoltà e delle conseguenze dell'attuale emergenza, un monito a non tralasciare i nostri doveri e a non sotterrare i nostri talenti».*

La prolusione – quest'anno di pertinenza della facoltà di Filosofia – è stata affidata al prof. L. Messinese, il quale ha approfondito il tema: ***"Il Male e la Filosofia nel tempo di Covid-19"***.

Il male fa parte dell'esperienza umana e della storia del mondo, ma non si riesce a trovare un senso al male sofferto ingiustamente. Ci si chiede perché e da dove venga il male. Alcune considerazioni sono state poste dalla Metafisica, secondo la quale il male non è in grado di togliere il bene e Il Signore non è causa del male. Ma, sebbene non rispondano al quesito, costituiscono sicuramente dei prolegomeni. Ciò che è certo è che il male sfugge alla piena comprensione razionale e resta circondato da un alone di mistero. *«Ciò che è bene per l'uomo, è coltivare il senso del limite cioè coniugare sapientemente senso di responsabilità e senso del mistero. Poiché quando l'uomo esercita la sua responsabilità nell'orizzonte del mistero, è corroborato dalla verità metafisica sulla bontà dell'essere di ogni cosa. Allora egli è come una teodicea vivente».*

Il successivo intervento di F. Fulvi, studente al corso di specializzazione in Teologia Interconfessionale, si è incentrato sulla tematica religiosa, *presentata metaforicamente come una sinfonia: composta da voci e armonie diverse, che possono suonare all'unisono o essere discordanti.*

Per creare, dunque, questa sinfonia, non bastano le competenze tecniche, occorrono convergenze relazionali e, soprattutto, l'elemento fondamentale che si trova nel respiro. Ruah, lo Spirito Santo che è l'apriori relazionale, portatore di giustizia, pace, gioia. Il comune respiro che porta a unificarsi. La riflessione si conclude collegandosi a una citazione di Leloup: «Nel fondo del nostro respiro non si trova forse il grande respiro di Dio? È importante non fermarsi a distinguere la varietà delle onde che agitano la superficie, ma bisogna provare a immergersi nelle profondità dell'oceano dove i turbamenti si placano e dove la goccia d'acqua non perde la propria identità sapendo di essere unica in mezzo a quell'oceano».

L'intervento di F. Apolloni, del Dipartimento ICT, si pone in linea con l'esortazione espressa del cardinale a fare delle difficoltà un monito. Si potrebbe, infatti, riassumere con un'espressione usata dal prof. Messinese, ovvero *«il primato del positivo sul negativo e del bene sul male»*. Afferma, infatti: *«Il covid-19 ci lascerà grandi opportunità. L'esperienza e le competenze accumulate in questo periodo ci dicono che tutti i nuovi servizi messi in campo oggi, sono importanti criteri per la valutazione della qualità dell'Ateneo che ci aiuteranno domani a raggiungere gli obiettivi che ci siamo imposti, anche pensando al carattere internazionale della Lateranense. Non dobbiamo essere schiavi della tecnologia, ma dobbiamo migliorarci con essa e farne uno strumento per la formazione, per migliorare la ricerca, l'insegnamento e il servizio offerto dall'Università».*

A questo aspetto si riallaccia il saluto finale del Rettore Buonomo, il quale riconosce, da docente, le difficoltà e le sfide che ha portato la didattica online. Tra i sentiti ringraziamenti conclusivi, oltre a quelli rivolti a coloro i quali hanno reso possibile l'attivazione di questa nuova modalità in tempi brevissimi, rivolge il suo ringraziamento alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, per il dono dei nuovi statuti approvati per l'Università.

Il Gran Cancelliere il Cardinale De Donatis e il Magnifico Rettore Vincenzo Buonomo, durante il dies academicus. Foto di Cristian Gennari.

28 NOVEMBRE 2020

DUE EVENTI ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

di Alessia Guarrera

Si svolgeranno nei giorni 1 e 2 dicembre prossimi presso la Pontificia Università Lateranense due seminari di studio online riguardanti tematiche filosofiche e sociali

Il primo dal titolo ***"Sentieri della Metafisica"*** si svolgerà il 1 dicembre 2020 dalle 9.15 alle 11.15 e vedrà confrontarsi autorevoli relatori sul tema dell'importanza della metafisica oltre il contesto prettamente filosofico. Si confronteranno sull'argomento i Professori Pierangelo Sequeri, Markus Krienke, Leonardo Messinese e Giuseppe Lorizio.

Il seminario verrà trasmesso senza la presenza di pubblico in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università Pontificia Lateranense.

Il secondo evento in programma per il 2 dicembre 2020 avrà come protagonista l'ultima enciclica sociale di Papa Francesco ***"Fratelli Tutti"***, di cui abbiamo già parlato qui sulla fratellanza universale e sugli impegni concreti che la politica e la comunità internazionale sono

chiamati a prendere in sinergia tra loro per favorire un progresso integrale dell'uomo sia dal punto di vista socio-politico-economico sia dal punto di vista educativo e giuridico.

Sul tema assai delicato implicante attenzione e responsabilità a tutti i livelli, si confronteranno autorevoli relatori quali S. Em.za Rev.ma il Card. Angelo De Donatis Vicario del Papa per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della PUL, il dott. Vincenzo Conso, il Card. M.Angel AYUSO GUIXOT, il Prof. Achim SCHÜTZ, la Dott.ssa Silvina PÉREZ, la Prof.ssa Alessandra SMERILLI, il Prof. Paolo ASOLAN, il Dott. Maximo TORERO CULLEN, il Dott. Onofrio ROTA, Mons. Carlo Maria POLVANI, la Prof.ssa Daniela ROPELATO, il Prof. Vincenzo BUONOMO Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense e Mons. Fernando CHICAARELLANO.

Il seminario verrà trasmesso senza la presenza di pubblico in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università Pontificia Lateranense.

ARCHISODALITIUM
CURIÆ ROMANÆ

2 Dicembre 2020

Reati sessuali: il prossimo tema affrontato dall'Arcisodalizio della Curia Romana

Continuano gli appuntamenti giuridico-culturali organizzati dall'Arcisodalizio della Curia Romana.

L'Associazione, sorta nel 1723, si impegna da quasi 300 anni nella formazione di quanti si dedicano alla professione forense. Basandosi sulla promozione dei valori cristiani, mira ad offrire una formazione sia professionale che spirituale, in ambito ecclesiastico e canonistico. Tutto ciò, attraverso l'organizzazione di numerosi eventi, celebrazioni ed incontri culturali.

Per l'Anno Pastorale 2020/2021, il tema generale su cui questi verteranno, sarà: ***"La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica"***.

Nei mesi di ottobre e novembre, si sono svolti i primi due incontri, concernenti rispettivamente il "transgender e transessualismo" e "la pedofilia".

Il terzo appuntamento si terrà giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 16:30. Verrà affrontato il tema: "I reati sessuali: profili investigativi e penalistici", relativamente al quale interverranno il Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Paolo Vincenzoni, per l'ambito investigativo; e il prof. Roberto Zannotti, Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato Città del Vaticano, per l'ambito penalistico.

La riunione, nel rispetto delle norme precauzionali anti Covid-19, sarà trasmesso esclusivamente online.

Per la partecipazione è necessario prenotarsi entro venerdì 4 dicembre inviando una mail all'indirizzo: infoarcisodalizio@gmail.com

È possibile prendere visione dei prossimi appuntamenti al sito www.arcisodalizio.it

26 ottobre 2020

Il Cardinale Bellarmino: tra Teologia e Diritto

di Cristian Lanni

Il tempo presente, segnato da crisi sociali e politiche profonde, martoriato dalla pandemia, si fa propizio per parlare di una delle figure più brillanti della Chiesa, il Cardinale e Santo Roberto Bellarmino, vissuto al tempo doloroso in cui crisi politiche e sociali portarono alla scissione della cristianità occidentale, quando intere Nazioni si distaccarono dalla Sede Apostolica.

San Roberto Bellarmino svolse un ruolo di fondamentale importanza nella Chiesa degli ultimi decenni del secolo XVI e dei primi del successivo, l'ecclesiologia cattolica, le questioni circa la Rivelazione, la natura della Chiesa, i Sacramenti e l'antropologia teologica; sono queste le tematiche affrontate e che accentuano l'aspetto istituzionale della Chiesa, a motivo degli errori che allora circolavano su tali questioni, in particolare nell'opera che rimane emblematica tra quelle del Bellarmino, le *Controversiæ*.

In queste ultime, inoltre, chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come Corpo Mistico e li illustrò con l'analogia del corpo e dell'anima, al fine di descrivere il rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori che la rendono percepibile. Il titolo è facilmente comprensibile osservando l'epoca in cui il Cardinale visse, quella della Riforma, alla quale ribatté con schiettezza e argomenti fondati solo sulla Tradizione e sulla ragione. Teologo, dunque, senza dubbio, ma anche fine ed esperto giurista, autore di innumerevoli opere dedicate al diritto, per le quali ricordiamo le Disputationes o anche varie altre argomentazioni *(De membris Ecclesiae; De laicis, ac politissimum de magistratu politico; De Romano Pontifice; De potestate Pontificis temporali).*

Bellarmino partendo dal presupposto dell'autonomia dell'ordine naturale della creazione, retto da un proprio diritto o "legge naturale", giunge alla distinzione delle due sfere dei poteri, ecclesiastico e civile, atteso che tanto la Chiesa che lo Stato a suo dire sarebbero Società perfette all'interno delle reciproche funzioni: oltre a ciò egli afferma l'originalità dell'organizzazione civile nei confronti di quella ecclesiale. Inibito ogni potere diretto al Romano Pontefice in campo civile, la giurisdizione ecclesiastica in ambito temporale risulta da lui circoscritta ad una sorta di potere indiretto di intervento in ordine et spiritualia, vale a dire nelle questioni strettamente connesse con la vita cristiana e con i mezzi che ne consentono la libera esplicazione.

Il Bellarmino dimostra quindi una sostanziale contrarietà formale alla concezione monistica del potere, tanto teocratica che curialistica per un verso, quanto cesaropapistica o propria della visione tipica dell'imperium medievale. In merito all'ordinamento dello Stato, il Cardinale

mantiene l'idea tradizionale, divenuta salda dottrina, della derivazione d'ogni forma di potere civile da Dio ma, cosa abbastanza innovativa, fa del popolo il soggetto immediato e diretto di siffatto potere. Il fatto, poi, che il popolo deleghi il potere ad un sovrano non toglie che esso lo conservi potenzialmente e possa quindi riprenderlo in atto, anche tramite il tirannicidio (comunque limitato estremamente da specifiche condizioni).

Tale dottrina prende il nome di origine divina mediata dal potere politico e si fonda sul principio bellarminiano dell'autonomia dell'ordine naturale fondato sulla creazione, prescindendo dalla rivelazione. Da fine giurista il suo pensiero ha interessato anche la costituzione interna della Chiesa fino ad arrivare ad una riformulazione nuova di una concezione sostanzialmente giuridico-formale per la quale l'appartenenza alla Chiesa e l'ortodossia risultano essere legate all'elemento istituzionale e visibile della Chiesa stessa. Sotto i pontificati di Gregorio XIV (1590-1591), Innocenzo IX (1591-1592) e Clemente VIII (1592-1605) il lavoro di Bellarmino all'interno degli organi di Curia e della Compagnia di Gesù divenne indefesso. Fra il 1592 e il 1595 ebbe l'incarico di Rettore del Collegio romano, in virtù del quale partecipò alla congregazione generale dei Gesuiti del 1593 e prestò servizio nella commissione incaricata della redazione conclusiva della Ratio studiorum. Fra il 1595 e il 1597 ricoprì il ruolo di provinciale dell'Ordine a Napoli; tornato a Roma, fu rettore della Penitenzieria apostolica all'inizio del 1599. Nel frattempo era stato nominato consultore della Congregazione dell'Indice (1587) e di quella del S. Uffizio (1597). A questo periodo risale comprensibilmente un rallentamento della sua attività pubblicistica, che si concentrò essenzialmente nella stesura del catechismo ufficiale della Sede apostolica, la Dichiaratione più copiosa della dottrina cristiana (1598), seguita un anno dopo da una Dottrina christiana breve. L'autorevolezza intellettuale di Bellarmino e il suo ascendente su Clemente VIII ebbero naturalmente un notevole peso sulle scelte teologiche della Curia romana. Casi celebri furono l'abrogazione, dietro suo consiglio, della cattedra di Teologia platonica della Sapienza, decisa dal Pontefice subito dopo la morte del titolare, Francesco Patrizi, nel 1597, e la condanna di Giordano Bruno sulla base di un elenco di otto proposizioni estrapolate dai suoi scritti che fu stilato da Bellarmino nel gennaio 1599. Degli ultimi anni di vita di Bellarmino restano, oltre al materiale prodotto in seno alle Congregazioni, sei volumetti di spiritualità pubblicati con cadenza annuale fra il 1615 e il 1620, dei quali il primo e più noto, il De ascensione mentis in Deum per scalam rerum creatarum, riprende il tema bonaventuriano della contemplazione di Dio attraverso le opere del creato.

Il 22 dicembre 1920 il Pontefice Benedetto XV riassumendo l'iter per la sua beatificazione, promulgò il Decreto dell'eroicità delle sue virtù; successivamente il 13 maggio 1923, durante il pontificato di Pio XI, fu celebrata la sua beatificazione e dopo sette anni, il 29 giugno 1930 fu canonizzato. Più breve è stato quindi il processo di canonizzazione e ancora più rapida la nomina a Dottore della Chiesa, conferitagli il 17 settembre 1931, sempre da parte di Pio XI. È commemorato Patrono degli avvocati canonisti.

28 ottobre 2020

Ubi commoda, ibi incommoda

di Chiara Gaspari

La Responsabilità indiretta del Vescovo

Ubi Commoda, Ibi incommoda. Sulla base di questo antico brocardo latino si è sviluppata la responsabilità indiretta, che diversamente da quella diretta, viene attribuita ad un soggetto che si avvale dell'attività di ausiliari. Secondo a questo principio, colui che trae dei vantaggi dall'attività svolta da un altro soggetto, deve subirne anche gli svantaggi e di conseguenza farsi carico dei danni provocati dal comportamento illecito altrui. Il Code Napoléon, il Codice civile italiano, il Bürgerliches Gesetzbuch e anche il sistema anglosassone di common law, solo per citare alcune codificazioni, prevedono questa forma di responsabilità all'interno dei loro codici, a condizione che sussistano due fondamentali criteri: in primo luogo è necessario un rapporto di preposizione e in secondo luogo è essenziale il nesso di occasionalità

necessaria creatosi tra il danno procurato e l'atto illecito compiuto dall'ausiliario.

Parlando di responsabilità indiretta sono aumentati in modo esponenziale sia il dibattito che la domanda riguardo ad una possibile responsabilità civile del vescovo per i fatti illeciti compiuti dal presbitero incardinato nella sua diocesi. A questa domanda è stata finalmente data una risposta il 12 febbraio 2004, dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi con una **Nota Esplicativa**. In tale Nota vengono determinati: "gli elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero."

In riguardo al primo punto fondamentale già citato, ovvero il rapporto di preposizione, la Nota stabilisce che non sussiste alcun rapporto di preposizione tra il Vescovo e il sacerdote incardinato presso la sua diocesi, paragonabile ad esempio ad un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente. Tra i due ministri sacri esiste bensì una communio sacramentalis in virtù del sacerdozio ministeriale. Questo rapporto di subordinazione, non di preposizione, tra il Vescovo diocesano ed il presbitero è dovuto per l'appunto all'ordinazione e incardinazione nella diocesi di quest'ultimo. Una volta incardinato, il presbitero ha il dovere di obbedienza, mentre al Vescovo spetta quello di vigilanza sull'attività compiuta dal presbitero.

La Nota dunque ci informa che si può riconoscere la responsabilità indiretta del Vescovo, solamente nel caso in cui egli non rispetti i suoi doveri di sollecitudine e di attenzione nei confronti dei presbiteri, come elencati nel can. 384:

"Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto".

Oppure nel caso in cui egli sia a conoscenza degli atti illeciti commessi dal presbitero e, dopo aver tentato con l'ammonizione fraterna senza successo, non abbia attivato i necessari rimedi pastorali come richiesti dal can. 1341:

"L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo".

Il 21 agosto 2013, la sentenza n.679 pronunciata dal Tribunale di Bolzano contraddice tuttavia ciò che è stato fino a quel momento affermato con la Nota del 2004. La sentenza, riguardante la domanda risarcitoria nei confronti del vescovo per il danno che era stato arrecato ad una minore, vittima di un reato di pedofilia compiuto dal vicario parrocchiale, infatti stabilisce la responsabilità degli enti ecclesiastici presso i quali il presbitero svolgeva il suo servizio canonico, a titolo di responsabilità solidale. Il giudice italiano avrebbe infatti riconosciuto un rapporto di preposizione tra il Vescovo diocesano e il presbitero, basandosi appunto sui poteri di nomina e vigilanza. Questa affermazione è in netta contrapposizione con ciò che venne stabilito nella Nota del 2004, ovvero che il vincolo di subordinazione tra Vescovo e presbitero è limitato all'esercizio del ministero che il presbitero è chiamato a svolgere, non al di fuori. E ciò renderebbe il presbitero libero di agire con una legittima iniziativa e giusta autonomia. Ergo, il presbitero non può essere considerato un mero esecutore degli ordini del Vescovo simile ad un automa senza libertà di pensiero, bensì come un individuo che gode della libertà decisionale necessaria per compiere le sue scelte, sia per quanto riguarda il ministero sia per la sua vita personale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto fondamentale della responsabilità indiretta, ovvero il vincolo di occasionalità necessaria, esso è stato dimostrato, nel caso sovra citato, con le molestie subite dalla minore e l'atto illecito compiuto dal vicario parrocchiale. Secondo la sentenza del 2013, l'adescamento e le molestie sarebbero state facilitate e rese possibili appunto grazie alle mansioni che il sacerdote svolgeva in quella parrocchia. In sintesi dunque si è affermato che il dovere di vigilanza del Vescovo si sarebbe dovuto estendere anche a quegli atti delittuosi compiuti dal presbitero. La Nota Esplicativa ha prontamente affermato però, già nel 2004, che il dovere di premura e di vigilanza del vescovo nei confronti del presbiteri si estende solo limitatamente all'esercizio del loro ministero e che esso **non è un dovere di vigilanza assoluto su tutta la loro vita**, altrimenti paragonabile al controllo assoluto descritto da George Orwell nella sua opera '1984'.

Il Vescovo diocesano dunque non può essere ritenuto giuridicamente responsabile degli atti che il presbitero diocesano compia trasgredendo le norme canoniche, universali e particolari, eccetto in casi tassativamente previsti.

Possiamo infine concludere, che in questo caso l'antico brocardo latino ubi commoda, ibi incommoda abbia subito una variazione sostanziale, stabilendo che solo in casi espressamente previsti a colui che trae i vantaggi, spettano anche gli svantaggi.

FONTI

_____

(1) Codice di diritto canonico 1983

Oppure consultabile online: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_381-402_it.html

(2) Pontificio Consiglio per i testi esplicativi, Nota esplicativa. VIII. Communicationes, 36 (2004), 33-38.

Oppure consultabile online: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20040212_vescovo-diocesano_it.html

(3) Repubblica italiana. Tribunale di Bolzano. Sezione civile, 21 agosto 2013.

Consultabile online: http://www.iusexplorer.it

(4) Caponnetto F. (2017). Introduzione allo studio delle esperienze giuridiche. Roma.

4 novembre 2020

Carlo Borromeo: l'uomo della Carità nella grande morìa, il santo riformatore sempre attualebi incommoda

di Cristian Lanni

Il 15 agosto 1565 "con quella maggiore instanza che ha potuto, ha chiesto licenza a Nostro Signore [al Papa] di andare alla sua residenza a Milano, e l'ha, se ben con difficoltà, ottenuta per due mesi"[1].

Così ha inizio l'opera del giovanissimo Cardinale Borromeo nella Diocesi di Milano, che, nel XVI secolo si presentava molto più estesa e malamente organizzata di oggi. Erano circa ottant'anni che gli Arcivescovi non facevano residenza: sulla Cattedra di S. Ambrogio, quindi Parroci ignoranti e non pochi anche poco avvezzi all'educazione, dissoluti, si trovarono immediatamente a far di conto con la riforma della formazione del clero. Si legge che per ripulire e rendere abitabile la casa dell'Arcivescovo si dovettero portar via "cento carri di letame e rottami e ferrazze".

Carlo Borromeo volle iniziare la residenza nella sua Diocesi con un esempio concreto di disinteresse "rinunciando a un annuo reddito di un milione e trecento cinquanta mila lire, proveniente da feudi, benefici e pensioni a lui concedute dal Papa. Ne convertì una parte a beneficio del pubblico, impiegandola in erigere utili e grandiosi edifici"[2]. Da queste prime e scarne notizie immediatamente si può

comprendere come la figura del Borromeo avesse in sé, sin dagli albori del suo Ministero, il germe dell'innovazione riformatrice e la fulgida fiamma della carità.

Per comprendere bene la figura di un così austero e grande Arcivescovo, può essere utile delineare alcuni aspetti della sua figura. Il primo rimanda alla sua opera di Vescovo riformatore. San Carlo, attuando con sapienza e originalità i Decreti del Concilio di Trento, ha riformato quella Chiesa che lui profondamente amava; anzi, proprio perché la amava di un amore sincero, l'ha voluta rinnovare, contribuendo a ridonarle il suo volto più bello, quello della Sposa di Cristo, una sposa senza macchia e senza ruga. L'attuazione dei Decreti, infatti, da buon giurista esperto in Diritto canonico e civile, fu nel Borromeo concepita secondo questo assioma: per illustrare al meglio ciò che si indica di fare al popolo bisogna anzitutto incarnarlo! E dunque egli stesso nella sua vita cercava di farsi esempio vivente di quanto la Chiesa chiedeva nel Concilio tridentino.

Un secondo aspetto della santità di Carlo Borromeo: è stato uomo di preghiera, di preghiera convinta, intensa, prolungata, innervata e fiorente nella sua vita di pastore. Se san Carlo fu innamorato della Chiesa, lo fu perché prima ancora fu innamorato del Signore Gesù, presente e operante nella Chiesa, nella sua tradizione dottrinale e spirituale, presente nell'Eucaristia, nella Parola di Dio. Soprattutto fu innamorato di Cristo crocifisso, come ci documenta l'iconografia che non a caso ha voluto tramandarci l'immagine di questo santo in contemplazione e in adorazione della Passione e della Croce del Signore.

Infine Carlo Borromeo fu Santo perché ha saputo incarnare la figura del Pastore zelante e generoso, che per il gregge affidato alle sue cure è pronto a sacrificare tutta la propria vita: san Carlo fu davvero "onnipresente" nella diocesi di Milano attraverso le visite pastorali, fu attento in maniera profetica e incisiva ai problemi del suo tempo; soprattutto, come i grandi vescovi del Medioevo, fu autenticamente pater pauperum, padre dei più poveri e dei più deboli: basti pensare a quello che seppe realizzare anche dal punto di vista caritativo e assistenziale durante i momenti drammatici delle carestie e della peste del 1576. Unitamente a ciò San Carlo fu anche fondatore, data l'istituzione a Milano della Congregatio Oblatorum Sancti Ambrosii (oggi Congregatio Oblatorum Sanctorum Ambrosii et Caroli), concepita come un insieme di consacrati, ovvero religiosi presbiteri o laici, che fossero longa manus del Vescovo di Milano.

Passando in rassegna la santità del Borromeo ci si può domandare se ancora oggi Egli abbia qualcosa da dire alla Chiesa, se la sua santità sia una "santità attuale" o oramai desueta perché appartenente ad un mondo che non esiste più; ovvero chiedersi se il suo modello è ancora un modello attuale, da seguire. Al di là della semplicistica retorica che si ingenera parlando di personaggi grandiosi del passato, quella di San Carlo è una figura sempre attuale per alcuni tratti peculiari della sua santità che si estendono al di là dei confini del tempo, riuscendo a trascendere l'epoca storica; anzitutto San Carlo è un provocatore che mette in crisi molti aspetti del modo di essere e di pensare del terzo millennio, ma per comprendere la sua figura provocatoria bisogna riflettere sul concetto di inattualità/attualità.

"Inattuale" infatti si contrappone immediatamente ad "attuale". Sono due termini però che solo apparentemente si contrappongono, perché l'uno può facilmente trapassare nell'altro. Così, se ad esempio per "attuale" si intende "secondo la moda del momento", "secondo la mentalità del tempo presente", "secondo l'opinione condivisa dai più", è chiaro che san Carlo è "inattuale". Lo abbiamo già detto e lo vogliamo sottolineare per una migliore comprensione dell'attualità-inattualità: i tempi del Borromeo non sono i nostri; il suo modo di leggere i problemi e di risolverli non è il nostro; né meccanicamente possiamo prendere talune sue soluzioni e applicarle al nostro mondo, "attuale" appunto. Viceversa, se per "inattuale" si intende ciò che si radica nei valori fondamentali della tradizione cristiana, se per "inattuale" si intende restare ancorati a quella roccia che è Gesù Cristo e che dà vera solidità all'intera costruzione della casa, se tutto ciò viene giudicato inattuale solo perché non si adegua a ciò che oggi è ritenuto "politicamente corretto", dovremmo allora chiederci se l'inattualità di San Carlo non si trasformi in una singolare e urgente "attualità" di ripensamento, di rivalutazione dei nostri metri di giudizio, di riforma del nostro modo di vivere e di convivere.

In questo senso la profetica attualità borromaica ha ancora da dire almeno tre cose al mondo contemporaneo; in primo luogo **l'esigenza di fedeltà al proprio stato di vita**. Imprescindibile per un giurista come San Carlo, questo monito riguardò anzitutto sé stesso e poi tutti i presbiteri della sua Diocesi: la consapevolezza del ruolo o del Ministero che si è chiamati a svolgere offre una visione lucida e consapevole delle proprie azioni. Il secondo monito al mondo contemporaneo è la conversione. San Carlo allora come oggi indica una conversione radicale da un "Cristianesimo senza infamia e senza lode", dalla religione dell'ignavia; il Borromeo invita costantemente a metterci in discussione, come lui stesso si metteva in discussione dinanzi a Dio e alla responsabilità del suo Ministero. Ultimo monito; ci richiama ad essere bravi coniugatori di azione e contemplazione, così come Egli stesso fu. La comunione con Dio, la preghiera, la contemplazione non ci strappano dalla storia ma in essa ci immergono in profondità, dandoci la forza di fare anche miracoli nel mondo e per il mondo. Invece il nostro è un tempo malato di attivismo, frenetico nel fare, impegnato a produrre beni e servizi se si vuole non sprecarlo.

E così il nostro tempo finisce per valutare la persona non per quello che è, ma per quello che fa e produce. Proprio su quest'ultimo monito si può trovare una congiunzione con la contemporaneità: San Carlo fu un Arcivescovo attivo e presente, abbiamo detto "onnipresente" in un tempo in cui Milano tribolava per la peste, ma seppe, anche nel dolore, ricavare del buono. A tal proposito vengono alla mente le parole dell'Arcivescovo Mario Delpini, in questo tempo di pandemia:

"Tanto soffrire, tanto morire, tutto sarebbe sperperato se i milanesi tornassero alla vita di sempre, con la stoltezza di chi dimentica il dramma e il messaggio che la sapienza cristiana ne riceve".

Oggi come allora, nelle tribolate vicissitudini del tempo e della storia un punto fermo, un Pastore zelante che coniuga contemplazione e azione, che si fa presente, ricordando ai fedeli quel "Memoriale ai Milanesi"[3] che si ripropone sempre attuale.

Per concludere, la figura di San Carlo, uomo di carità, Santo riformatore, si può sintetizzare in una immagine: il digiuno di San Carlo, opera del Crespi custodita nella Basilica di Santa Maria della Passione, a Milano. Il decoro di un Pastore, principe della Chiesa, nella porpora del suo abito cardinalizio, l'umiltà dell'uomo, la saggezza di chi sempre si fa edotto della Parola, l'austerità di chi non fa del proprio Ministero un insieme di parole vane, ma lo incarna testimoniandolo con la vita.

NOTE

_____

[1] LUIGI CRIVELLI, S. Carlo: l'uomo, il pastore, il santo, Roma 2010, pag. 68.

[2] DIONIGI TETTAMANZI, Dalla tua mano. San Carlo, un riformatore inattuale, Milano 2010, pag. 98.

[3] CARLO BORROMEO, Memoriale ai Milanesi, 3 ed., Milano 1965.

6 novembre 2020

Prima Sedes a nemine iudicatur. Un principio canonico effettivo sin da sempre?

di Giovanni Pingitore

Con questa frase si vuole esprimere, un concetto che tutti noi cristiani diamo per scontato ovvero la supremazia del papato rispetto le altre sedi. Ma è sempre stato cosi? Quello che cercheremo di capire in questo articolo sarà proprio questo. Analizzando le fonti dei primi secoli, torneremo indietro nel tempo, dove tutto è iniziato, partendo da Pietro umile pescatore della Galilea.

Se da una parte nel Vangelo troviamo il fondamento Petrino[1], successivamente ci furono molte contestazioni e dubbi sul primato della chiesa di Roma, anche se questo principio si può ritenere valido fin dal inizio con esclusione di alcuni ben precisi momenti storici.

Inequivocabilmente la figura di Pietro viene messa in risalto da tutti e quattro gli evangelisti. L'inizio del mistero Petrino senza dubbio alcuno posa le sue radici nel Vangelo, per volontà di Cristo stesso [2]:

"Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". E Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli"[3].

Oppure ancora "l'ha costituito pastore del di tutto il suo gregge"[4] e istituendo i dodici apostoli "sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro"[5].

Un'altra considerazione che si può ricavare è che il primato di San Pietro fosse per gli apostoli stessi inattaccabile. Gli apostoli quasi sicuramente vennero a conoscenza del rinnegamento di Pietro. Questo dato lo deduciamo dalla presenza del testo sia nei sinottici (Mc 14, 66-72; Mt 26, 69-75; Lc 22,56-62), sia nel Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,37-50 Gv 18,15-18-25-27). Sembra impossibile che gli apostoli vengano lasciati allo scuro di un evento di così grande rilievo. Partendo da questo dato possiamo affermare che se non avesse avuto direttamente da Cristo stesso il suo mandato, Pietro non avrebbe potuto continuare il suo servizio a capo delle Chiesa.

Le prime testimonianze di cui conserviamo memoria sul primato iniziarono ad affiorare alla fine del I secolo e durante il II. I documenti più importanti a riguardo sono; la lettera di S. Clemente romano ai Corinzi e la lettera di S. Ignazio di Antiochia ai romani. Questi documenti ci permetto di capire il ruolo fondamentale della Chiesa di Roma e la propria competenza sulle altre chiese.

La Lettera di S. Clemente non si presenta come un intervento personale ma come un intervento della Chiesa romana di cui lui era a capo: "la Chiesa di Dio che pellegrina a Roma alla Chiesa di Dio che pellegrina in Corinto". In questa lettera, S. Clemente, si rammarica di non essere intervenuto con celerità a una controversia ecclesiale che si stava svolgendo a Corinto. Nella stessa, inoltre, troviamo un invito alla concordia e all'unità, ma non rinuncia ad usare toni forti e richiami all'ordine. Ricordando la tradizione circa la successione dei ministeri nella Chiesa, facendo diventare la lettera, in alcuni tratti, addirittura minacciosa. Ribadendo, più volte, il primato personale del vescovo di Roma. Attestando così una responsabilità diretta della Chiesa di Roma nei confronti di quella Corinto.

La stessa consapevolezza la troviamo nella lettera di Sant'Ignazio di Antiochia ai romani il saluto che egli rivolge alla Chiesa di Roma è molto diverso da quello rivolto alle altre Chiese essa non è soltanto *"la chiesa madre illuminata per volontà di colui che ha voluto tutte le cose che sono secondo la carità di Cristo"* ma è la Chiesa *"Che presiede nel luogo della regione dei romani, degna di Dio, degno di onore, degna di beatitudine, degna di lode ben ordinata, casta e che presiede alla carità, avendo la legge di Cristo e il nome del padre"*.

Queste affermazioni dunque non ci riportano soltanto ad un autorità morale, ma di fatto, al riconoscimento dell'autorità del primato di Roma. Di fatto la "supremazia" della Chiesa di Roma nel secondo e terzo secolo riguarda specificamente non tanto dei fattori politici, ma un sentimento legato alla dimora, e all'insegnamento al martirio di San Pietro e San Paolo nella città capitolina.

Altre due figure molto importanti sono quelle di Ireneo e Tertulliano che per affrontare gli gnostici sono costretti ad appellarsi alla fede trasmessa dalla tradizione apostolica conservata a Roma. Ireneo vescovo di Lione nella metà del II secolo indica nella comunione con Roma il criterio sicuro per conoscere l'autentica regola della fede, egli infatti scrive che la Chiesa di Roma : "È la chiesa più grande e più antica, conosciuta da tutti e stabilita a Roma dai gloriosi apostoli Pietro e Paolo[…] Pertanto a questa chiesa propter potentiorem principalitatem deve convergere ogni altra chiesa". Risulta chiaro che il discorso di Ireneo riconosce più che una potenza politica, una autorità della Chiesa di Roma sulla fede e sulla comunione Cattolica.

Anche Tertulliano rispondendo ad alcuni eretici sostiene la supremazia della Chiesa di Roma:

"la cui autorità è a disposizione anche di noi africani, felicissima chiesa alla quale gli apostoli hanno donato tutta la loro dottrina col loro sangue, dove Pietro ha subito una passione simile a quella del Signore"[12].

Tertulliano inoltre è uno dei primi autori ecclesiastici a richiamarsi a Matteo 16,16-19 contro gli eretici argomentando così il primato Petrino. Per ottenere una manifestazione chiara, più vicina a come la intendiamo noi ora, del primato Petrino dobbiamo aspettare il III secolo. Esattamente con Papa Stefano (254-257) che obbligò tutti a riconoscere la validità del battesimo amministrato dagli eretici e scismatici.

Sempre nel III secolo troviamo l'intervento di Cipriano che rivolge un invito a Papa Stefano per risolvere una crisi ecclesiale in Gallia questi interventi non erano nuovi al Papa, infatti come in precedenza fatto in Spagna aveva annullato la decisione di un sinodo episcopale che trattava una questione concernente due vescovi. Questi atti erano interventi di giurisdizione compiuti fuori dall'Italia e riconosciuti da tutti appropriati, legittimando di fatto così la sede di Roma.

In occasione della crisi ariana il ricorso al papa si ipotizzò come un mezzo per mettere fine a condanne reciproche. Gli ariani infatti avevano condannato Atanasio nel concilio di Tiro (355) ma in un concilio svoltosi a Roma il papa Giulio I lo ritenne unico titolare legittimo della sede di Alessandria. Allo stesso modo il concilio di Antiochia del 341 contestò la possibilità di fare appello contro le decisioni di un concilio provinciale. L'autorità del Papa in questo momento è ben distante dalla nostra attuale concezione.

Una svolta significativa fu segnata dal concilio di Sardica che sostenne la possibilità di ricorrere a Roma dopo una sentenza di condanna pronunciata da un concilio. Di fatto il papa non poteva correggere la sentenza ma poteva porre la questione di nuovo e chiedere una riformulazione del giudizio, che implicitamente significava essere al di sopra del concilio, ma solo formalmente. Questa fu anche la prima volta in cui un concilio riconosceva il Primato di Roma affermando il suo fondamento storico-teologico. Da sottolineare la figura di Papa Damaso che dà nuova luce alla sede di Roma anche con l'utilizzo dell'espressione Sedes Apostolica e più specificamente in una lettera del sinodo romano del 378 indirizzata agli imperatori dichiara che:

"se Damaso è pari agli altri vescovi per quanto riguarda la sua funzione, egli prevale su di loro per la prerogativa della Sede Apostolica".

Se da un parte ci avviciniamo alla concezione moderna, da un'altra parte il concilio stesso chiede che il papa potesse essere giudicato soltanto da un concilio e dall'imperatore [13].

Per avvicinarci alla parola primato come l'intendiamo noi oggi, dobbiamo aspettare Siricio che applicò la parola ***Primatus*** alla sede apostolica [14] . Da questo momento in poi, la parola Primatus diventa monopolio di Roma con l'interpolazione introdotta nel 439 dal concilio di Nicea: *"La chiesa romana ha sempre avuto il primato".*

La novella diciassettesima di Valentiniano III nel 445 ratifica questa espressione. In effetti il Primato romano si afferma quindi nel vocabolario verso la metà del V secolo al tempo di San Leone [15]. Anche i grandi padri della Chiesa, Sant'Ambrogio, San Girolamo, e Sant'Agostino hanno posizioni contrastanti sul Primato della Sede di Roma. I primi due restano relativamente discreti [16], ma proprio Sant'Agostino ha una posizione molto volubile sul primato di Roma e in base alla situazione che si crea modula il suo comportamento, tuttavia senza mai negare il Primato.

Per ovvie ragioni di spazio non mi è possibile continuare in maniera esaustiva l'esposizione ma posso affermare che se da un parte il primato di Roma si consolida sempre di più dall'altra parte non mancarono nel corso del primo millennio i momenti in cui esso venne messo in discussione e il giudizio della prima sede era legato ai concili e agli imperatori, definendosi in maniera definitiva come lo conosciamo noi molto probabilmente solo con l'avvio della Riforma Gregoriana dove troviamo nel Dictatus Papae (1075) al numero XIX *"quod a nemine ipse iudicare debeat".*

Da questo momento in poi il primato e la supremazia della Chiesa di Roma si estenderà in maniera universale rimanendo di fatto la Chiesa punto di riferimento per tutte le altre chiese che guarderanno da sempre a Roma come la madre di tutte le chiese.

Note

_____

[1] Cfr. Nuovo Dizionario di Diritto Canonico a cura di Velasio De Paolis, in Romano Pontefice, p. 932.
[2] CVI, Pastor aeternus, cap. II.
[3] Mt 16, 18-19.
[4] Gv 21, 15-17.
[5] CVII Lumen Gentium 19.
[6] Cfr. Prima Sedes a Nemine iudicatur, Salvatore Vacca, pag 12.
[7] CVII Lumen Gentium 24.

[8] Cfr. Consonantia salutis: studi su Ireneo di Lione a cura di Enrico Cattaneo e Luigi Longobardo, pag 75.
[9] Lettera di S.Ignazio ai Romani.
[10] ibidem.
[11] Cfr. Ireneo, Adversus Haereses III, 1,1; 3,2.
[12] Tertulliano, De praescriptione XXXVI, 1-3.

[13] Cfr. Nello Cipriani, in Augustinianum 1998, il primato del Vescovo di Roma nel Primo Millennio.
[14] Cfr. Minge, Patrologia Latina (20,516).

[15] Jean Gaudemet, Storia del Diritto Canonico p.160.
[16] Ibidem p.162

13 novembre 2020

L'ingerenza statale rispetto al diritto di culto: fin dove lo Stato può spingersi a limitare un diritto inviolabile?

di Rosario Vitale

«Ma noi uomini siam in generale fatti così: ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i mali mezzani, e ci curviamo in silenzio sotto gli estremi; sopportiamo, non rassegnati, ma stupidi, il colmo di ciò che da principio avevamo chiamato insopportabile».

(A. Manzoni, "I Promessi Sposi", Capitolo 28)

La realtà che oggi stiamo vivendo, eravamo stati abituati a vederla solo al cinema o comodamente dal salotto di casa nostra, dopo una serata spensierata, magari dopo aver mangiato la pizza e giocato a monopoli. Invece tutto questo si è trasformato in realtà e la spensieratezza dei giorni si è tramutata in angosciosa attesa. Il virus, partito dalla Repubblica Popolare Cinese, è stato dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 una pandemia, per l'alto numero di morti e contagiati in diversi paesi del mondo. Si è scoperto presto che quella che sembrava una semplice influenza è invece qualcosa di più serio e per la quale è necessario intervenire con forza e determinazione.

PRESA DI COSCIENZA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Prof. Giuseppe Conte, preso atto della situazione, con diversi decreti legge ha emanato delle misure volte a contenere e prevenire il contagio. Non vogliamo soffermarci a disquisire anche sull'utilizzo della legislazione d'urgenza, che nell'ultima decade è stata usata da tutti i Governi che si sono succeduti con fin troppa facilità e superficialità, ignorando e bai passando del tutto la codificazione in merito (Art. 77 della Carta Costituzionale) e provocando una forzatura del precetto costituzionale, che ha portato i decreti legge (che ricordiamolo, devono avere carattere di: straordinarietà, necessità e urgenza), a diventare uno dei tipi di provvedimenti più discussi e usati in Parlamento.

In questo articolo, cercherò, mettendo a confronto i due ordinamenti; statale ed ecclesiale, di far emergere tutti i punti discordanti che hanno interessato e stanno interessando questo periodo di lock down, analizzando in special modo i provvedimenti adottati dal Governo italiano e che andrebbero a scontrarsi con l'ordinamento canonico, che regola il diritto di culto.

MUTUO ACCORDO

La prima misura restrittiva vera e propria possiamo demandarla al decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, successivamente convertito in legge (legge 5 marzo 2020, n. 13), recante il seguente titolo: ***misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19***. In queste misure restrittive, specificamente all'articolo 1 comma 2, capo c si legge:

"sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico".

Preso atto del decreto-legge che di fatto esercita **un'ingerenza sul piano strettamente canonico, limitando in maniera unilaterale la celebrazione della Santa Messa sul territorio nazionale**, molti Vescovi hanno a loro volta emanato **decreti di sospensione** della celebrazione Eucaristica con il popolo o di chiusura preventiva delle chiese, il tutto parrebbe, in pieno accordo con la linea seguita dal Governo, che in tal modo ha incassato il placet del mondo cattolico.

Vi è però un errore di fondo, il decreto-legge dà per scontato che il potere secolare-statale possa intervenire con una legislazione, limitando o addirittura abolendo, certe **libertà** che sono **inviolabili**, come quella di culto, sancita dall'articolo 19 della stessa Costituzione Italiana. L'errore che non possiamo far altro che riscontrare, è che **il potere secolare si è arrogato il diritto di legiferare su di un aspetto che non è e non può essere -nonostante la pandemia- di sua competenza**, come ci ricorda l'Accordo di Villa Madama all'articolo 2,1:

"La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica".

Non è pertinenza dello Stato normare la partecipazione e la regolamentazione dei riti all'interno dei luoghi di culto, né tantomeno disporre in via autonoma se il Rito debba o no svolgersi con il popolo o senza il popolo; tale diritto spetta solo all'Autorità Ecclesiastica, che esercita in via autonoma e libera la regolamentazione del culto.

Pertanto vi starete chiedendo come mai in Italia le celebrazioni Eucaristiche con il popolo siano state sospese per qualche tempo…

La partecipazione dei fedeli alla celebrazione della Santa Messa è stata sospesa non in virtù del decreto-legge di cui sopra, bensì dopo i decreti che i vari Vescovi diocesani e non, hanno promulgato, ognuno per la sua Diocesi o per la propria competenza pastorale o territoriale, quello è **l'atto canonisticamente e legalmente giusto**, che ha di fatto decretato come lecite, le sole celebrazioni sine populo. Così il dilagare anche poco accorto delle Sante Messe in streaming sui vari social media.

Con ciò non vogliamo far passare il messaggio che non sia giusto sospendere la celebrazione pubblica delle Sante Messe, ma forse questa situazione si sarebbe potuta risolvere in maniera più semplice, inserendo ad esempio nel decreto-legge la seguente frase che avrebbe evitato errori grossolani, precedenti imbarazzanti oltre che pericolosi: **decretiamo, in accordo e comunione con la Santa Sede e la Conferenza Episcopale Italiana…**

È un esempio ma dà l'idea della giusta linea che il Governo avrebbe dovuto seguire, non sappiamo se ci siano stati accordi o meno o anche solo a parole, ma sappiamo che qualche scambio di informazioni c'è stato, possiamo desumerlo da una nota, questa proveniente dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero degli Interni, indirizzata al Sottosegretario della CEI, Mons. Ivan Maffeis e reca

Vignetta di ©Giovanni Berti, www.gioba.it.

Vignetta di ©Giovanni Berti, www.gioba.it.

come titolo: Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto, nel testo si legge chiaramente:

«Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti».

Parrebbe quindi una risposta ad un parere che la Conferenza Episcopale ha richiesto circa alcuni dubbi in merito allo svolgimento dei Sacramenti, ciò che salta all'occhio è quanto si legge al secondo capoverso:

«Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'Autorità Ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese» e ancora continua «l'accesso […] deve essere consentito solo a un numero limitato di fedeli […] evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone».

La nota chiarisce sebbene impropriamente, che le chiese possano rimanere aperte, e che una eventuale chiusura debba essere stabilita dalla rispettiva autorità, che, aggiungo io, è l'unica in grado di poterlo stabilire.

Tuttavia, l'spetto più grave di questa comunicazione è contenuto in due passaggi, che sono delle vere e proprie aberrazioni giuridiche, si legge:

«è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati "da comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi».

Tutto ciò è gravemente lesivo del diritto del singolo alla libertà religiosa, che non viene ritenuta più, di fatto, un diritto autonomo bensì accessorio (e subordinato) della libertà di movimento (per andare a lavorare o, peggio, fare la spesa). Oltre il danno la beffa, dobbiamo anche qui, denotare che il solo spostamento per recarsi a pregare appare come una mera possibilità concessa dall'autorità di polizia, che, sotto certi punti di vista si erge a giudice (possibilità di recarti in chiesa solo e se unito all'esercizio della libertà di circolazione), seguendo queste indicazioni sarebbe dunque impossibile recarsi in chiesa nel giorno di Domenica, dato che verrebbe a mancare la comprovata esigenza lavorativa.

Ma il documento non si ferma qui, e ha l'ardire di tentare di normare chi possa partecipare alla celebrazione liturgica della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari, limitando alle seguenti figure questo diritto sacrosanto e inviolabile:

«il numero dei partecipanti […] non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all'organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione»

il documento ancora una volta continua a sconfinare i margini di competenza statale e si attribuisce il diritto di disporre financo il numero massimo di persone che per ciascuna chiesa possa intervenire ai Riti della Settimana Santa o, peggio ancora, in base ai "servizi" che questi ultimi prestano.

La competenza su chi debba essere presente al Rito o su cosa occorra per lo stesso è solo dell'Autorità Ecclesiastica e nessun potere statale, sia esso il Legislatore o l'Esecutivo, può esercitare una tale ingerenza su questioni di natura strettamente ecclesiale.come titolo: Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto, nel testo si legge chiaramente:

«Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti».

Parrebbe quindi una risposta ad un parere che la Conferenza Episcopale ha richiesto circa alcuni dubbi in merito allo svolgimento dei Sacramenti, ciò che salta all'occhio è quanto si legge al secondo capoverso:

«Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'Autorità Ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese» e ancora continua «l'accesso […] deve essere consentito solo a un numero limitato di fedeli […] evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone».

La nota chiarisce sebbene impropriamente, che le chiese possano rimanere aperte, e che una eventuale chiusura debba essere stabilita dalla rispettiva autorità, che, aggiungo io, è l'unica in grado di poterlo stabilire.

Tuttavia, l'spetto più grave di questa comunicazione è contenuto in due passaggi, che sono delle vere e proprie aberrazioni giuridiche, si legge:

«è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati "da comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi».

Tutto ciò è gravemente lesivo del **diritto del singolo alla libertà religiosa**, che non viene ritenuta più, di fatto, un diritto autonomo bensì accessorio (e subordinato) della libertà di movimento (per andare a lavorare o, peggio, fare la spesa). Oltre il danno la beffa, dobbiamo anche qui, denotare che il solo spostamento per recarsi a pregare appare come una mera possibilità concessa dall'autorità di polizia, che, sotto certi punti di vista si erge a giudice (possibilità di recarti in chiesa solo e se unito all'esercizio della libertà di circolazione), seguendo queste indicazioni sarebbe dunque impossibile recarsi in chiesa nel giorno di Domenica, dato che verrebbe a mancare la comprovata esigenza lavorativa.

Ma il documento non si ferma qui, e ha l'ardire di tentare di normare chi possa partecipare alla celebrazione liturgica della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari, limitando alle seguenti figure questo diritto sacrosanto e inviolabile:

«il numero dei partecipanti […] non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all'organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione»

il documento ancora una volta continua a sconfinare i margini di competenza statale e si attribuisce il diritto di disporre financo il numero massimo di persone che per ciascuna chiesa possa intervenire ai Riti della Settimana Santa o, peggio ancora, in base ai "servizi" che questi ultimi prestano.

La competenza su chi debba essere presente al Rito o su cosa occorra per lo stesso è solo dell'Autorità Ecclesiastica e **nessun potere statale, sia esso il Legislatore o l'Esecutivo, può esercitare una tale ingerenza su questioni di natura strettamente ecclesiale.**

SI È ROTTO QUALCOSA

Alla luce di queste considerazioni, il documento citato è assolutamente irricevibile poiché il suo contenuto confligge con le norme che regolano il rapporto tra Stato e Chiesa, spetta solo all'Autorità Ecclesiastica, nel pieno dell'esercizio del suo dovere primario di rendere culto a Dio, poter regolare la liturgia all'interno dei luoghi sacri e ad essa sola spetta considerare l'opportunità in base a criteri che via via si paleseranno. Lo sconfinamento attuato sinora da parte dello Stato italiano, rischia pertanto, di creare un precedente gravissimo, allorché chiunque in un prossimo futuro per un presunto bene maggiore, possa reiterare le attuali restrizioni, paventando i precedenti che abbiamo finora illustrato ma con ben altre intenzioni, non escluse quelle esclusivamente politiche, come ad esempio e ci teniamo a rimanere nel novero delle supposizioni, soffocando la Chiesa in un sistema statalista, in modo da confinarla una volta e per sempre.

SIA LODATO IL SANTISSIMO
SACRAMENTO.
INDULGENZE CONCESSE DAL NOSTRO SANTISSIMO PADRE PAOLO V.
Date nella Corte Romana alli 14. Settembre 1614. e del suo Pontificato l'Anno IX. le quali concesse Sua Santità a tutti li Fedeli Cristiani, che onoreranno, e faranno riverenza al SANTISSIMO SACRAMENTO, e in suo onore, e lode faranno quello, che siegue.
E di nuovo confermate da GREGORIO XV. li 19. Aprile 1622.
Oncede primieramente Sua Santità per sua Bolla ſpedita in

Indulgenza di Papa Gregorio XV, 19 aprile 1622, custodita nel monastero di San Pietro in Lamosa, Provaglio d'Iseo.

30 novembre 2020

«Indulgentiam, Absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum...» ai tempi del Covid

di Cristian Lanni

«Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi».

Con queste semplici, ma incisive parole, il 23 marzo 2020, il Tribunale della Penitenzieria Apostolica concedeva, a quanti erano (sono) affetti da coronavirus e a quanti di loro si prendono cura, con opere e preghiere, l'indulgenza per le loro colpe. A questo decreto segue un ulteriore del 23 ottobre il quale dispone che:

«Vertente anno, propter pandemiam morbi "covid 19", Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis totum prorogabuntur per mensem novembrem, commutatis condicionibus piisque operibus, ut christianus populus in tuto sit»

E dunque l'estensione dei requisiti e dei termini necessari all'acquisto dell'indulgenza per i fedeli defunti secondo le norme della Chiesa. Dunque, l'attenzione rivolta in un periodo di tale criticità al tema dell'indulgenza, da parte della Chiesa, sembra essere non trascurabile; cerchiamo di comprenderne le motivazioni che poi rendono maggiormente chiaro anche il significato e l'importanza della tematica dell'indulgenza all'interno della Dottrina.

Il can. 992 C.I.C. specifica che l'indulgenza consta nella remissione della pena temporale (dinanzi a Dio) per peccati la cui colpa è stata già rimessa. Tale remissione è elargita dalla Chiesa «auctoritative», applicando il tesoro «satisfactionum Christie et Sanctorum». Un primo elemento, dunque è nell'identificazione del soggetto attivo dell'indulgenza: la Chiesa quale ministra della redenzione. Un secondo elemento è nell'oggetto della soddisfazione: la pena temporale. Di qua scaturisce una prima chiarificazione in merito alla differenza tra indulgenza e Confessione; quest'ultima, ex can. 959 C.I.C. riguarda l'assoluzione sacramentale, ovvero il perdono della colpa connessa al peccato, dunque il peccato stesso. In comminato disposto i due canoni (cann. 959 e 992 C.I.C.) fanno comprendere che l'assoluzione sacramentale, ovvero la remissione della colpa, sia propedeutica all'indulgenza, ovvero la remissione della pena temporale. Infatti, ogni peccato consta di una duplice conseguenza: intacca la comunione con Dio, conseguenza rimessa dall'assoluzione sacramentale a norma dei cann. 959 e 960 C.I.C. e l'attaccamento malsano[1] alle creature; questa seconda conseguenza necessita di una purificazione in terra e dopo la morte.

Tale purificazione si soddisfa parzialmente con atti imposti dal soggetto attivo dell'azione sacramentale di riconciliazione[2]; tuttavia la soddisfazione che riguarda la vita ultraterrena non può dirsi esaurita se non in quella fase dopo la morte che la Dottrina chiama Purgatorio, salvo che non intervenga, alle condizione disposte dalla Chiesa, l'indulgenza: parziale o plenaria, a norma del can. 993 C.I.C., a seconda che liberi totalmente o in parte dalla pena temporale connessa al peccato. L'indulgenza, quindi, non riguarda il fatto di perdonare un peccato, ma di superare completamente le conseguenze negative del peccato. Si tratta di una realtà molto seria, lungi da un automatismo magico al margine della nostra ricerca sincera di Dio e del suo perdono e che si traduce nella volontà di condurre una vita autenticamente evangelica e di riprendere il cammino.

Leggendo, dunque, il testo dei Decreti emananti dalla Penitenzieria Apostolica, Tribunale che opera ex aucotoritate Summi Pontificis, unitamente alle note esplicative del medesimo Tribunale si possono ricavare gli elementi giuridici caratterizzanti questi ultimi e le novità apportate in occasione dell'emergenza sanitaria mondiale. In primis, le circostanze: il Decreto è in verità estensivo delle situazioni di eccezionalità di cui al can. 961 §§ 1-2 C.I.C., in quanto si estende la possibilità di remissione a tutti quei territori particolarmente colpiti dal coronavirus, considerati luoghi di "grave necessità"; il Decreto attua un'estensione delle ben circoscritte situazioni per le quali è concessa la remissione della colpa, aggiungendo però (nel caso di specie) anche la possibilità di lucrare la remissione della pena. Si estende, altresì la disposizione specificamente contenuta al §2 del can. 961 C.I.C., ovvero la possibilità data al Vescovo di concedere una assoluzione di più persone insieme (purché perfettamente contrite e accompagnate da ferma risoluzione), facoltà già ordinariamente prevista, ma per l'occasione estesa a circostanze atipiche.

Menzione particolare va fatta per le speciali indulgenze concesse; infatti il Decreto del 23 marzo elargisce la remissione della pena temporale non solo per i malati, ma altresì per chi si prende cura di loro materialmente o spiritualmente. Dunque, una espressione allargata al punto che sembra si possa intendere che lucra indulgenza chiunque (alle ordinarie circostanze per l'ottenimento della remissione, ove possibile) si premuri di assistere anche (solo) con la preghiera l'ammalato. Da tale condizione si è arrivati a dire, impropriamente, che la Penitenzieria aveva concesso indulgenze per tutti i fedeli, in realtà si comprende (come visto) che l'interpretazione è si estensiva, ma non onnicomprensiva. Tuttavia, leggendo il Decreto, si comprende come non siano evase le condizioni ordinarie per lucrare indulgenze, di cui ai cann. 996 e 997 C.I.C., infatti la Penitenzieria sottolinea che quantomeno l'intenzione deve essere presente, intenzione che si tramuterà in espletamento concreto nel momento in cui si renda possibile. Di fatto il Decreto, ma anche la nota esplicativa successiva, esprimono in termini di Diritto quanto già espresso dalla Dottrina circa l'impossibilità di ottenere l'assoluzione sacramentale[3]; la Penitenzieria ha normato il votum confessionis, aggiungendo (laddove si espletassero le pratiche richieste) anche la remissione della pena, tramite la concessione di una speciale indulgenza.

Puramente estensivo nei termini ed interpretativo nelle modalità, invece, il Decreto dell'ottobre 2020, circa l'indulgenza da applicarsi ai fedeli defunti. Tali concessioni non sono nuove nella storia, per questo bisogna sottolinearne il carattere di eccezionalità dell'assoluzione generale, così come espresso da San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica post-sinodale "Reconciliatio et paenitentia". Un'eccezionalità che riporta al passato e precisamente al periodo delle due guerre mondiali: la Penitenzieria Apostolica, infatti, concesse l'assoluzione generale dei soldati al fronte anche senza confessione individuale con un documento datato 6 febbraio 1915. Anche in quel caso era richiesta un'autentica disposizione interiore al pentimento ed il proposito di confessarsi, non appena possibile, personalmente, dunque la confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di questo sacramento e che, quindi il can. 961 C.I.C. deve essere letto ed interpretato obbligatoriamente tenendo conto di quanto affermato nel can. 960 C.I.C.

Note

[1] CCC 1472

[2] can. 965 C.I.C.

[3] CCC 1452

3 dicembre 2020

È tornato alla casa del Padre il professore Giuseppe Dalla Torre

di Rosario Vitale

È tornato alla casa del Padre il professore Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, aveva 77 anni, sabato 5 dicembre alle ore 10.00 all'Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro le esequie.

Insigne Giurista, docente universitario, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal 1997 al 2019, di cui in precedenza era stato giudice, consultore di alcuni Dicasteri pontifici, ha partecipato, come segretario della delegazione governativa italiana, nei lavori della commissione per la revisione del Concordato Lateranense (1976-1983). Presidente Nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, è stato membro del Consiglio Universitario Nazionale dal 1997 al 2006 e del Comitato Nazionale per la Bioetica. In ambito accademico è stato Vicepresidente del Coordinamento Regionale delle Università del Lazio (CRUL) e Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Rettore dell'Università LUMSA dal 1991 al 2014, la quale in una nota scrive: "Tutta la comunità universitaria, che lo ricorderà già nella seduta del Senato Accademico di domani, si stringe intorno alla sua famiglia e ne condivide il dolore".

Giuseppe Dalla Torre si era laureato in Giurisprudenza nel 1967 all'università La Sapienza di Roma e, nel 1968, in Diritto canonico alla Lateranense. Aveva iniziato la sua attività scientifica all'università di Modena, passando poi a quella di Bologna, dove era diventato professore ordinario nel 1980. Qui aveva insegnato Diritto costituzionale e Diritto ecclesiastico fino al 1990.

La famiglia Dalla Torre è al servizio della Santa Sede da generazioni , infatti ricordiamo il nonno Giuseppe (omonimo) che ha diretto per quarant'anni "L'Osservatore Romano" e il fratello Giacomo, morto il 29 aprile scorso, Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Per questo lo scorso giugno, lo stesso Dalla Torre presentava il suo ultimo libro, "Papi di famiglia, un secolo di servizio alla Santa Sede".

Tutta la Redazione di Vox Canonica porge le più sentite condoglianze alla famiglia, e alla comunità accademica che oggi piange un uomo, un giurista e un canonista di altissimo spessore.

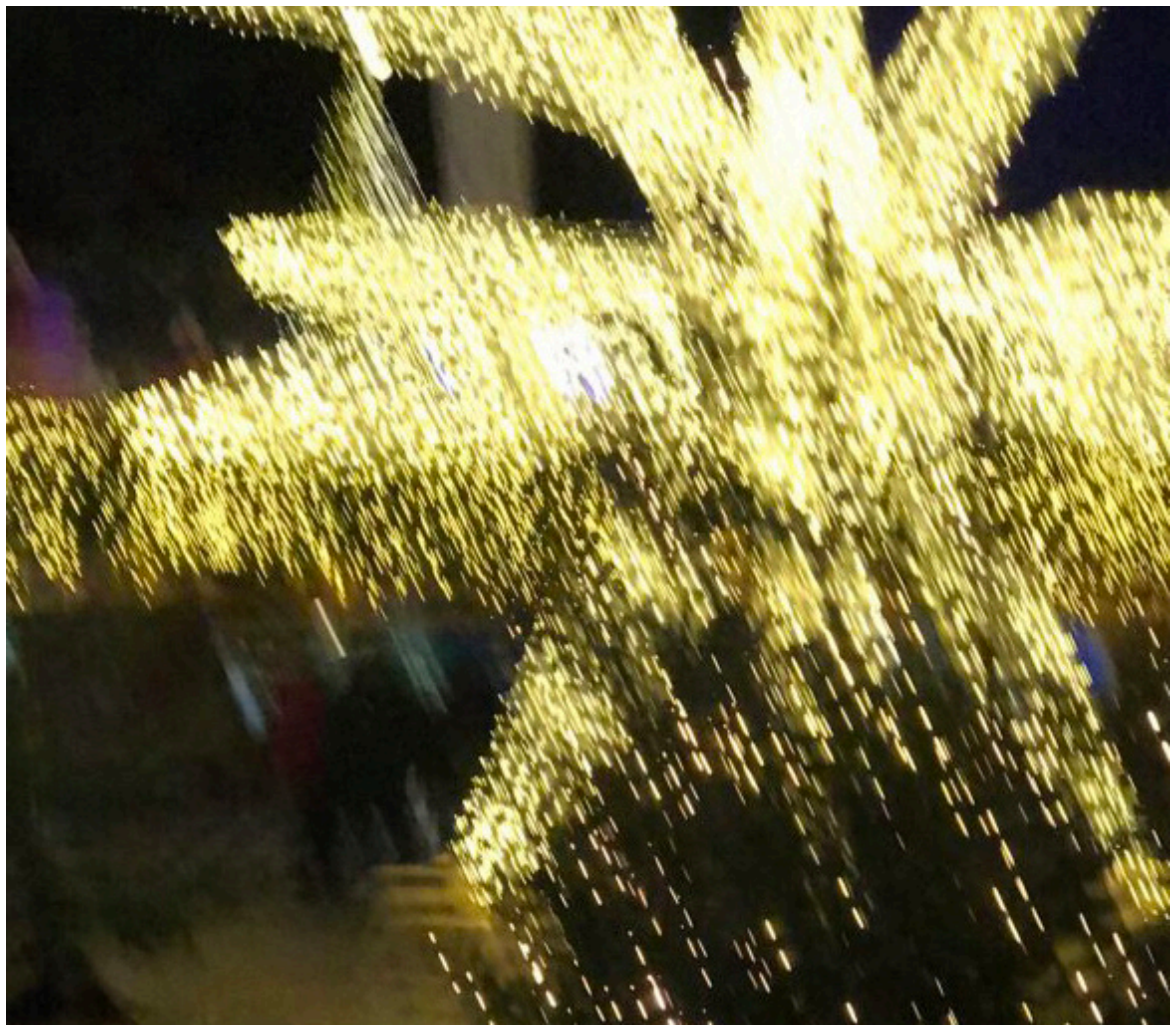

28 dicembre 2020

Celebrare fino a quattro messe il giorno di Natale

di Chiara Gaspari

Pubblicato un decreto che permette ai sacerdoti di celebrare fino a 4 messe durate le festività natalizie.

Mercoledì, 16 dicembre 2020. La Congregazione del culto divino pubblica un decreto che permette di celebrare fino a quattro messe il giorno di Natale e in altri giorni significativi durante le festività invernali dell'anno 2020. La motivazione sarebbe la situazione di necessità che avrebbe innescato la pandemia Covid-19. Infatti, a norma del canone 905, paragrafo 2, il vescovo può concedere, in caso vi sia scarsità di sacerdoti o lo richieda la necessità pastorale, di celebrare tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto. Richiamando tale precetto e fornendo come spiegazione la facilitazione della partecipazione dei fedeli alla messa, che altrimenti verrebbe meno o fortemente ridotta, a causa delle pendenti misure anti-Covid instaurate dal Governo, nei giorni indicati nel decreto, potranno essere celebrate fino a quattro messe.

Sottolineando la particolare situazione in cui si è trovata la comunità di credenti, queste misure permettono dunque ai pastori di celebrare la messa a beneficio dei fedeli più volte, sia il giorno di Natale, che nel giorno di Maria Santissima Madre di Dio, che durante l'Epifania. Naturalmente bisogna enfatizzare la particolarità di queste circostanze e di questo decreto, che allargando il campo già ampio di tre messe, concesso dal Codice di diritto canonico, amplia ulteriormente tale spettro a quattro messe. Tutto sempre nello spirito di favorire una celebrazione di feste natalizie, in tempo pandemico, onnicomprensiva di tutta la comunità.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 597/20

DECRETUM

Attentis condicionibus pandemia per orbem effusa inductis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, perlibenter concedimus ut Ordinarii locorum, perdurantibus causis quæ ad universale contagium v.d. *Covid-19* spectant, tempore Nativitatis Domini anni volventis tantum, celebrationem quattuor Missarum in die Nativitatis Domini, in die Sanctae Dei Genetricis Mariae necnon in Epiphania Domini permittere valeant presbyteris in suis dioecesibus commorantibus, quoties id pro bono fidelium necessarium videbitur, atque servatis semper de iure servandis, præsertim quoad præscripta in can. 951.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 16 mensis decembris 2020.

Robertus Card. SARAH
Præfectus

✠ Arturus ROCHE
Archiepiscopus a Secretis

Fonti

1) Codice di diritto canonico 1983

Oppure consultabile online: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_900-911_it.html

2) https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/covid-natale-messe-decreto-congregazione-culto-divino-sacerdoti.html

3) http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/decretum-circa-sollemnitates-temporis-nativitatis-2020-2021.html

PREMIO VOX CANONICA

Il premio Vox Canonica è un riconoscimento che la Redazione del Giornale “Vox Canonica il periodico online delle scienze canonistiche”, ogni anno assegna ad un o ad una canonista che si è distinto/a negli studi del diritto canonico, attraverso pubblicazioni o collaborazioni scientifiche inerenti le discipline canonistiche ed attraverso di esse abbia reso un servizio di incremento didattico e culturale alla Chiesa universale.

Il premio, essendo collegato ad un giornale ideato da un gruppo di studenti della Pontificia Università Lateranense, può essere assegnato anche a coloro i quali oltre alle discipline canonistiche, si siano distinti negli studi e nelle collaborazioni scientifiche afferenti alle discipline utroquistiche, ricomprendendo in esse i vari ambiti del diritto canonico e civile in un’ottica di comparazione.

La manifattura del medaglione che compone il premio, raffigurante San Raimondo di Peñafort patrono dei canonisti, realizzato in bassorilievo di terracotta calatina dal famoso artista **Ridolfo**, rappresenta con snellezza di stile il frate domenicano Raimondo che sorregge nella mano destra una chiave e nella mano sinistra un libro aperto, segno della apertura che il diritto in tutte le sue sfaccettature offre a coloro i quali vi si approcciano nello studio e vi condividano i valori fondamentali dell’essere giuristi e operatori del diritto.

Ridolfo Gianfranco nasce a Cervignano del Friuli (UD), dove consegue il diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto d’Arte “Luigi Sturzo” di Caltagirone. Espressione di un arte collegata agli sviluppi dell’antica cultura fittile catalina, la sua produzione aggiunge alle tecniche ed altre forme tradizionali la straordinaria intensità delle sue figurazioni, siano esse decorative o drammatiche, di scuola o di bottega, di tradizione o di genialità tutta personale. Che illustri o che modelli, insomma, Gianfranco Ridolfo è premuroso nel rispettare le provenienze da cui egli è emerso; ma, nel contempo, vivifica ogni derivazione, educando tendenze nuove, costruendo significati diversi, verificando i risultati raggiunti.

Ceramista e scultore, l’artista non rifiuta nè tradisce i lasciti della buona scuola e della positiva esperienza di bottega; sono essi, anzi, i patrimoni raffinatiche conferiscono un senso profondo ed una drammaticità antica alle superfici, ai volumi ed ai colori con cui l’artista interpreta e canta la tragica umanità di “oggi”

LA REDAZIONE

Domenico Rosa

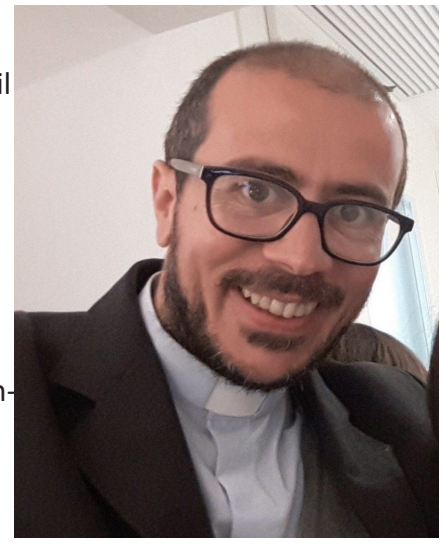

È un Missionario del Sacro Cuore, giornalista e saggista abruzzese, si laurea in Storia Contemporanea all'università di Firenze, città dove vive e lavora per circa sedici anni. A Roma, invece, porta a termine il baccellierato teologico alla Pontificia Università Urbaniana.

Nel 2009, pubblica Fiume Dannunziana. Tra irredentismo e fantasia (Eclettica Edizioni, Massa). Nel 2016, escono Pezzi. Racconti di vita, tradizioni, folklore (Tabula fati, Chieti) e Avventure in Abruzzo. Fra natura e mistero, scritto con Roberto Carlo Deri (Tabula fati, Chieti). È del 2019 Albericate. Piccolo manuale dell'umorismo quadrese.

Già cronista di nera per il quotidiano on-line Il Sito di Firenze, attualmente è direttore del periodico Annali di Nostra Signora e collaboratore del quindicinale per famiglie Mio.

Email: rosadomenico79@yahoo.it

Giovanni Napolitano

Laureato in Giurisprudenza, frequenta il corso di Licenza in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha conseguito un master in Filosofia e un master in Teologia presso l'Università Cattolica San Antonio di Murcia. È iscritto all'Ordine dei Giornalisti e all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha trascorso lunghi periodi all'estero, in Afghanistan è stato docente di diritto doganale per conto di istituzioni governative italiane sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ha, inoltre, partecipato colà a progetti di carattere umanitario e di aiuto alle popolazioni locali.

Ha collaborato con il settimanale cattolico L'Ora del Salento, già organo d'informazione della Diocesi di Lecce ed ha svolto attività di volontariato presso la locale Caritas diocesana. Attualmente collabora per la rivista Trinità e Liberazione, periodico dei Trinitari in Italia.

Email: neapolis73@libero.it

Gianluca Pitzolu

Nato a Nuoro nel 1991. Direttore di coro e compositore. Attualmente studente presso la Pontificia Università Urbaniana. Nel settembre 2010, ha pubblicato un piccolo volume storico-biografico su una seicentesca struttura situata nel cuore della sua città, dal titolo La Domus Opifex Sancta. Nel novembre 2011, ha pubblicato un libro dal titolo: Introduzione allo studio del don Giovanni di W. A. Mozart (Sprint edizioni).

Ha composto, in occasione della Visita Pastorale nella sua Diocesi, l'inno Cristo, Buon Pastore. Collabora con la rivista Annali della sua Congregazione.

Email: gianlucapitzolumsc@gmail.com

LA REDAZIONE

Rosario Vitale

È nato a Catania, classe 1992, religioso presso la Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù (msc). Ha conseguito il baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania. Attualmente studia diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Ha già pubblicato diversi articoli con quotidiani locali ed è autore di Un granaio di fede, edito da Silvio De Pasquale editore (Caltagirone 2014) e di Benedetto XVI, il primo papa emerito della storia (Aracne 2019).

Quest'ultima pubblicazione ha ottenuto una menzione d'onore dal prestigioso premio letterario "Letizia Isaia" ed è stata tradotta in lingua spagnola.

Email: rosario_rap@hotmail.it

Vito Livadìa

Avvocato. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Catania con una tesi di diritto ecclesiastico dal titolo La rilevanza civile dei controlli canonici nella vendita degli immobili degli enti ecclesiastici; ha conseguito il Master in cerimoniale delle pubbliche amministrazioni (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali).

È delegato club per l'UNESCO di Taormina ai diritti umani e allo studio delle tradizioni religiose. Studente di diritto canonico presso la Pontificia università Lateranense, è autore di alcuni saggi dal contesto storico, politico e giuridico in ambito di progetti locali in Sicilia, nonché di un opuscolo sul Santo Annibale Maria di Francia.

Ha pubblicato una monografia, dal titolo La chiesa del Varò e la sua congregazione.

Email: vitolivadia@gmail.com

Chiara Gaspari

Nata a Bolzano l'11.05.1999, ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Ginnasio dei Francescani a Bolzano. Attualmente studia diritto canonico e civile (Utrumque Ius) presso la Pontificia Università Lateranense.

Email: chiara.gaspari11@gmail.com

LA REDAZIONE

Giovanni Pingitore

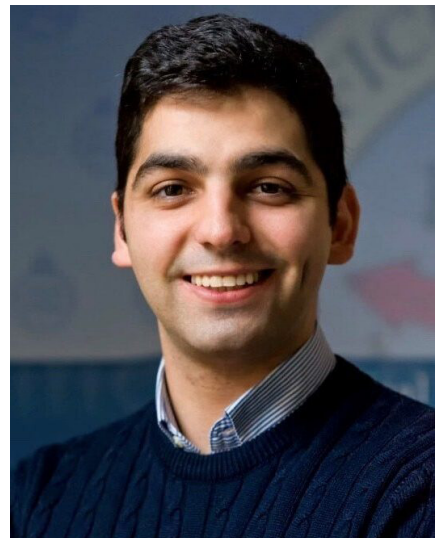

Nasce il 15 agosto 1992, cosentino di nascita, romano d'adozione. Ha ricoperto l'incarico di assessore nel comune di Scigliano, occupandosi delle Politiche Sociali e dell'integrazione della popolazione più svantaggiata.

Ha conseguito la laurea in Scienze Religiose presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale (Rende), con una tesi intitolata Il Caerimoniale Episcoporum. Nel 2016, si trasferisce a Roma per frequentare la Pontificia Università della Santa Croce, conseguendo il Baccalaureato in Teologia.

Nel 2019, ottiene il diploma da postulatore presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Nello stesso anno, frequenta il corso di alta formazione PCM (Program of Church Management) presso la Pusc. Attualmente frequenta la Facoltà di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce.
È grande appassionato e studioso della Basilica Vaticana.

Email: giovannipingitore@libero.it

Alessia Guarrera

Nata a Milano nel '92, ha ottenuto il diploma linguistico e, poi, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania, con una tesi di diritto canonico su L'origine e lo sviluppo della norma sul celibato ecclesiastico. Ha proseguito con il secondo ciclo di studi a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, dove attualmente frequenta il corso di Licenza in Utroque Iure.

Ha svolto attività di volontariato presso un'associazione di supporto per persone affette da disabilità.

Ha collaborato per i giornali di alcune diocesi di Sicilia, nelle quali si è anche occupata dell'educazione all'infanzia e della Pastorale Giovanile.

Email: alessia.guarrera@live.it

Andrea Miccichè

Nato nel 1996, è dottorando di ricerca in Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.
Presso il medesimo Ateneo, nel luglio 2019, si è laureato cum laude, discutendo una tesi in Diritto Canonico dal titolo Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei: un'indagine ricostruttiva con particolare riferimento al "derecho indiano".
Si occupa prevalentemente di comparazione tra ordinamenti religiosi e ordinamenti secolari nella disciplina del diritto familiare e successorio, di storia delle istituzioni canoniche e di diritto missionario.
Da sempre appassionato di giornalismo, ha collaborato con la testata online Korazym.org e con il periodico della Diocesi di Caltanissetta L'Aurora ed è segretario della sezione di Catania dell'Unione Cattolica Stampa Italiana.

Email: andreamicciche@vivaldi.net

LA REDAZIONE

Suor Maria Romano

Suora Piccola Operaia dei Sacri Cuori. Di origini calabro-campane si è laureata all'Università della Calabria, presso la facoltà di Economia, nel dipartimento di Scienze giuridiche, ottenendo la qualifica di Dottore (junior) in Diritto ed Economia con una tesi in diritto penale: Le investigazioni del difensore.

Successivamente, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la stessa Università, con una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo: Ordine della Chiesa e Ordine dello Stato. Analisi dell'articolo 7 comma 1 della Costituzione.

Iscritta alla Pontificia Università Urbaniana ha conseguito la Licenza, summa cum laude, in Diritto Canonico, con la tesi Ratio formationis: luogo d'espressione della iusta autonomia. Analisi del canone 650.

Attualmente è dottoranda nella stessa Università con una tesi di ricerca sui canoni 659, 660, 661 CIC.

Email: suormariaromano@gmail.com

COLLABORATORI ESTERNI

Prof. Valerio GIGLIOTTI

Prof. Giuseppe RIVETTI

Avv. Benedetto CESARINI

Dott.ssa Maria CIVES

Don Josè Valentino CONTI

Avv. Federico GRAVINO

Dott. Cristian LANNI

Vox Canonica

Vox Canonica, il periodico online delle scienze canonistiche

Sede Legale: Via Ugo Balzani 8, 00162 ROMA

Iscritto presso il tribunale ordinario di Roma, decreto n° 111/2020 del 22 Ottobre 2020

Email: voxcanonica.redazione@gmail.com